


01
H
22




RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NELLO STATO PONTIFICIO

EMANATE NELL'ANNO 1842.



VOLUME UNICO

dal 1. gennajo al 31. dicembre





ROMA

NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.

1843

(N.° 17919)

NOTIFICAZIONE

Mario del titolo di santa Maria in Aquiro della S. R. C. Diacono Card. Mattei della Santità di N. S. PAPA GREGORIO XVI. *Segretario per gli affari di Stato interni.*

Il favore con cui dal pubblico venne ricevuta la Raccolta delle leggi e degli atti del Governo pontificio ed il comodo e profitto che ne ritrae chiunque abbia bisogno di conoscere le disposizioni governative, sono oggetto di vera soddisfazione al paterno animo della Santità di Nostro Signore. Quindi nel costante desiderio di promuovere il bene de' suoi amatissimi sudditi, si degnò ordinare che un opera di tanta utilità venisse continuata.

Inerendo pertanto al suo Sovrano volere, la Raccolta suddetta si pubblicherà anche in quest' anno e conterrà gli atti emanati nel corso del precedente anno 1841: essi vi saranno riuniti secondo l'ordine della loro data già surrogato fin dal 1835 all'ordine per materie che, attesa la moltiplicità delle leggi e disposizioni da inserirsi nei

primi volumi si trovò opportuno di adottare a tutto il 1834.

Lo stesso metodo sarà osservato per gli anni successivi: e tanto nel presente anno, quanto nei futuri la pubblicazione dei volumi si farà, come per lo passato, sotto la dipendenza e direzione di questa segreteria.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni il 4 agosto 1841.

MARIO CARD. MATTEI.

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

I titoli segnati coll' * indicano gli atti inseriti per estratto

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
		che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, la coltura dei tabacchi nel territorio e principato di Pontecorvo (notificazione del tesorierato del 1 febbraio 1842)	45
10	1842 febbraio 5	* *E' trasferita al giorno 30 agosto la fiera che avea luogo il 24 luglio nella comune di Massignano delegazione di Ascoli (notificazione del camerlengato del 5 febbraio 1842)*.	id.
11	detto	* *Viene accordato alla comune di Medicina nella legazione di Bologna di poter celebrare il giorno 10 luglio di ciascun'anno la fiera che si celebrava i giorni 9, 10 ed 11 detto mese nella tenuta della Crocetta (notificazione del camerlengato dei 5 febbraio* 1842).	id.
12	detto 22	*Ordine circolare della segreteria per gli affari di Stato interni col quale si stabiliscono le norme da osservarsi nella redazione, e trasmissione degli stati relativi alle visite carcerarie, alle cause decise, ed a quelle tuttora pendenti*	46
13	detto 24	*Viene stabilita la mercede da percepirsi dai pubblici sensali*	

N.°	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
	1842	*(notificazione del camerlengato dei 22 luglio 1842)* .	255
50	luglio 28	*Istruzione circolare agl'ispettori e cancellieri censuarj, colla quale si risolvono alcuni quesiti promossi dai medesimi alla presidenza del censo e relativi all'applicazione ed esecuzione della tariffa aggiunta al regolamento dei 7 maggio 1842.*	256
51	agosto 2	* *Viene trasferito, pel solo mese di settembre, al giorno di mercoldì il mercato settimanale che la comune di s. Angelo in Vado era solita celebrare in tutti i lunedì (notificazione del camerlengato dei 2 agosto 1842).*	267
52	detto 4	* *Il disusato mercato settimanale di Castel de' Britti appodiato della comune di s. Lazzaro è riattivato in tutti i venerdì fra l'anno (notificazione del camerlengato dei 4 agosto 1842)*	id.
53	detto 6	* *La fiera che la comune di Narni era solita celebrare nel lunedì di Pentecoste nel sobborgo della Quercia, viene trasferita al giorno 14 luglio nei dintorni del convento dei minori osservanti (notificazione del camerlengato dei 6 agosto 1842).*	268
54	detto 16	* *E' instituita una nuova fiera nella comune di Citerna delegazione di Perugia da ce-*	

(N.° 1.) *Viene accordato alla terra di Fognano appodiato della comune di Brisighella di poter celebrare nel lunedì dopo la quarta domenica di agosto di ogni anno una pubblica fiera; ed un mercato settimanale in tutti i venerdì fra l'anno.*

10 GENNAJO 1842

NOTIFICAZIONE

Giacomo per la misericordia di Dio vescovo di Albano, CARDINALE GIUSTINIANI *della S. R. Chiesa camerlengo.*

Volendo noi anim re con qualunque più utile maniera d'incoraggiamento l'agricoltura ed il commercio, e conoscendo che le instituzioni delle pubbliche fiere e mercati nel riunire in uno stesso luogo i venditori ed i compratori mirano a questo scopo, facilitando le contrattazioni, ed equilibrando i prezzi segnatamente dei generi cereali e di grascia, abbiamo accolto di buon grado l'istanza della terra di Fognano, inteso il parere della comune di Brisighella, cui la suddetta terra è appodiata, ed in vista del favorevole voto della legazione apostolica di Ravenna e sua congregazione

governativa per ottenere la concessione di una nuova fiera nel lunedì successivo alla quarta domenica di agosto, e di un mercato settimanale per tutti i venerdì fra l'anno. Quindi coll' oracolo della Santità di Nostro Signore, e per l'autorità del nostro ufficio di camerlengato abbiamo deliberato quanto siegue.

1. Nella terra di Fognano appodiato della comune di Brisighella sono istituiti una fiera per il lunedì dopo la quarta domenica di agosto, ed un mercato settimanale per tutti i venerdì fra l'anno.

2. Se qualche volta questi giorni fossero festivi di precetto, la fiera e rispettivo mercato dovrà trasferirsi nell' antecedente o nel seguente giorno, avvertendo opportunamente il pubblico del giorne preciso, che sarà sostituito al festivo.

3. Sono accordati a questa fiera e mercato tutti i privilegi e le esenzioni, che non si oppongono alle vigenti leggi doganali e di polizia.

La legazione apostolica di Ravenna è incaricata della esecuzione delle presenti disposizioni.

Data in Roma in camera apostolica li 10 gennajo 1842.

G. CARD. GIUSTINIANI camerlengo
di S. R. C.

F. De' Medici uditore del camerlengato.

(N.° 2.) *Disposizioni dirette ad impedire il passaggio, fermata e vagamento di animali in sugli argini delle paludi pontine, a forma dell' art. 14 del vigente regolamento del 20 giugno 1818, emanato per la conservazione del disseccamento delle paludi stesse.*

10 gennajo 1842

NOTIFICAZIONE

Sebbene coll' art. 14 del vigente regolamento emanato sotto il dì 20 giugno 1818 per la conservazione del disseccamento delle paludi pontine fosse bastantemente chiaro, che si volle proibito ogni passaggio, fermata e vagamento di animali in sugl' argini; pure con sorpresa è giunto a cognizione di questa generale prefettura di acque e strade, che taluni si credono leciti a far tirare i sandali a mezzo di cavalli ed altri animali, opinando, non si sa se erroneamente o studiosamente, che coll' articolo di sopra indicato venisse soltanto proibito il vagare degl' animali sulle arginature, e non in genere ogni passaggio, il quale, se specialmente è diretto a rimontare o trasportare le barche, ben più danno suole arrecare che nol faccia il semplice vagamento di qualche bestia.

Questo abuso avrebbe potuto la generale prefettura toglier subito col far eseguire severamente le prescrizioni nel detto art. 14 contenute, le quali se sono diretti alla proibizione in genere di ogni = *passaggio del bestiame sugl' argini ed attraverso i canali, che degrada e tende alla distruzione di simili opere* = comprendono evidentemente il caso del trasporto dei sandali, che alcuni si sono fatti lecito di credere eccettuato. Per usare però di quella correntezza che è propria del dicastero cui il sottoscritto cardinale presiede, e per togliere anche ad ognuno il pretesto di non aver ben intesa la legge, vuolsi nuovamente dichiarare che coll'art. 14 del regolamento 20 giugno 1818 è proibito in genere qualunque passaggio, fermata e vagamento di animali sugl'argini, e molto più di animali che servino al trasporto di barche, sandali ec. per cui in qualunque di questi casi verrà proceduto irremisibilmente a norma del regolamento suddetto.

Roma dalla nostra residenza questo dì 10 gennajo 1842.

L. CARD. GAZZOLI prefetto.

(N.° 3.) *Circolare della segreteria per gli affari di Stato interni risguardante la presentazione delle parziali tabelle preventive delle rendite e spese dello Stato.*

18 gennajo 1842

E' stata in obbligo la congregazione di revisione de' conti e degli affari di pubblica amministrazione far conoscere alla Santità di Nostro Signore che sebbene fino dall' anno 1835 avesse date, in nome della Santità Sua, le più precise disposizioni sul modo e tempo in cui si sarebbero dovute presentare le parziali tabelle preventive delle rendite e spese dello Stato; e sebbene avesse in più circostanze eccitate le amministrazioni camerali, ed altri ministeri alla piena osservanza delle disposizioni medesime, implorando anche dalla Santità Sua di sottoporre coloro che fossero stati la causa del ritardo, a quelle stesse pene alle quali soggiacciono i trasgressori della compilazione de' conti consuntivi; pure alcune di esse amministrazioni, ed alcuni di essi ministeri non avevano esibito quelle parziali tabelle che avrebbero dovuto presentare nel mese di maggio dello scorso anno 1841, onde si fosse potuto in tempo compilare il preventivo generale delle rendite e delle spese dello Stato per l'anno 1842.

La Santità Sua, nella viva dispiacenza di conoscere che questa trasgressione ai Suoi ordini Sovrani ha impedito ed impedisce alla congregazione di revisione di poter eseguire le proprie incombenze, volendo porvi un'efficace rimedio, ha ordinato al sottoscritto cardinale segretario per gli affari di Stato interni non solo di eccitare tutti i ministeri e tutte le amministrazioni che non avessero adempito il loro dovere, alla più pronta trasmissione delle tabelle preventive delle rendite e delle spese, ma ancora di prescrivere, che quindi innanzi ogni ministero, ed ogni amministrazione, sia per trasmettere alla congregazione medesima una copia, ed alla tesoreria generale della reverenda camera apostolica due copie del rispettivo preventivo nel mese di luglio di ogni anno, affinchè poi il cardinale presidente di essa congregazione nella prima udienza del seguente mese di agosto possa rassegnare alla Santità Sua la relazione sopra un oggetto così interessante per l'erario; in seguela di che si emaneranno da Sua Beatitudine le disposizioni che si crederanno opportune contra gl'inobbedienti.

Nel primo giorno del successivo ottobre dovrà quindi la tesoreria avere trasmesso alla congregazione di revisione il preventivo generale con tutte le tabelle parziali, munite di opportune osservazioni: ciò che parimenti verrà dalla congregazione fatto noto a Sua Santità. Nel caso che alla indi-

cata epoca del primo ottobre si manchi ancora di qualche preventivo, verrà questo formato di uffìcio dalla congregazione di revisione senza altro ritardo.

Fedele esecutore degli ordini Sovrani il cardinale sottoscritto rende di tutto ciò consapevole, per mezzo della presente circolare, chiunque è in obbligo di presentare ogni anno la rispettiva tabella preventiva delle parziali rendite e spese dello Stato, onde possa uniformarsi e corrispondere pienamente agli ordini medesimi.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni li 18 gennajo 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 4.) *Norme da osservarsi dai proprietarii delle barche in caso che queste naufragassero nel fiume tevere, e nel canale di Fiumicino, e rispettive penali pei trasgressori.*

24 gennajo 1842

NOTIFICAZIONE

Accadendo talvolta che alcune barche sia per il loro cattivo stato, sia per caso fortuito facciano naufragio nel fiume tevere, e canale di Fiumicino, e che per negligenza dei rispettivi proprietarii trovisi talvolta esposta l'amministrazione ad assumere le spese del disgombro e sfogamento di siffatti ostacoli alla navigazione e al libero corso delle acque, ed importando sommamente di prevenire simili pregiudizi ed inconvenienti, con l'autorità del nostro officio non solo, ma per ordine espresso della Santità di Nostro Signore datoci con la sua viva voce, ordiniamo quanto appresso.

1. Nel perentorio termine di giorni otto dall' epoca del naufragio, il proprietario della barca annegata, o un suo rappresentante potrà dichiararne l'abbandono nell' officio in Roma nella direzione centrale dei lavori di acque e strade, posto nella piazza di monte Citorio num. 127.

2. Non facendo una tale dichiarazione sarà obbligato di eseguirne la completa sfogazione dall' alveo del tevere a tutta sua cura e spese, intraprendendo il lavoro nel perentorio termine di giorni otto dall' epoca del naufragio.

3. Se il proprietario non avrà, nel termine fissato nei due articoli precedenti, nè dichiarato l'abbandono, nè intrapreso il lavoro dello sfogamento, sarà in libertà della prefettura generale, e per essa dell' appaltatore dello spurgo del tevere, d' intraprendere la sfogazione della barca annegata, e portata a compimento nel modo possibile o intiera, o in pezzi a tutta cura, rischio, danno e spese del proprietario.

4. Nel caso contemplato dall' articolo precedente la barca sfogata ed i suoi attrezzi rimarranno a beneficio della prefettura generale di acque, e strade.

5. Qualora il proprietario a termini dell' art. 2 avesse intrapresa la sfogazione della barca, e non potesse effettuarla sia per le difficoltà locali o dello stato delle acque del tevere, sia per imperizia degli operatori, difetti di mezzi, o false manovre, dovrà darne nel perentorio termine di cinque giorni dall' epoca dell' abbandonato tentativo, avviso al detto officio della direzione centrale, ed allora verificatosi il fatto dell' abbandono, sarà la prefettura generale in libertà di sfogarla dal tevere

o intiera, o in pezzi, sbarazzandone il posto; ed in tal caso le spese di questo succedaneo tentativo anderanno a carico del proprietario, al quale però verrà restituito tutto ciò che si ricupera.

La presente pubblicata in Roma, a Fiumicino, e nei luoghi limitrofi al tevere obbligherà ciascuno come gli fosse stata personalmente intimata.

Roma li 24 gennajo 1842.

L. CARD. GAZZOLI prefetto.

(N.° 5.) *Circolare della direzione generale delle dogane, colla quale si danno le norme da osservarsi nell' esigenza del dazio sugli effetti di biancheria.*

25 gennajo 1842

Essendo questione in alcune dogane se gli effetti di biancheria espressi nella nota 385 della tariffa debbano soggettarsi al dazio di bai. 15 il cento delle libre come alla notificazione del 16 febbraio 1831 pag. 16 ovvero a quello di baj. 12 stabilito dall' editto 7 novembre 1839 per i tessuti in genere di filo e di cotone, o misti, l'eminentissimo signor cardinale pro-Tesoriere generale ha ritenuto opportuno di dichiarare:

Che la tariffa vigente ha contemplato le così dette biancherie come manifatture, e vi ha stabilito perciò un trattamento daziario separato e distinto dalla tela in genere, e che siccome la tassa n'è stata sempre indipendente da quella dei tessuti onde sono formate, così deve intendersi che l'editto 7 novembre 1839 nulla abbia innovato rispetto alle medesime, mentre portava il dazio dei tessuti di canepa, di cotone, di lino o misti a bajocchi 12 la libra:

La presente dichiarazione che sarà notificata a tutte le subalterne dogane, verrà trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Roma li 25 gennajo 1842.

Il direttore generale
T. CONTE TRONI.

(N.° 6.) *Ordine circolare della segreteria per gli affari di Stato interni col quale si dichiara che i sordo-muti esistenti nelle provincie dello Stato possono essere ammessi nell'ospizio di santa Maria degli angeli alle terme in Roma, eretto per l'istruzione ed educazione dei medesimi, mediante una mensuale prestazione.*

28 gennajo 1842

Fin dal mese di novembre 1838, in seguito de'concerti presi fra gli eminentissimi signori Cardinali presidente della commissione de'sussidi e prefetto della sacra congregazione degli studi, si ottenne la benigna sanzione della Santità di Nostro Signore al regolamento progettato perchè i sordo-muti suscettibili d'istruzione fossero accolti e mantenuti in questo ospizio di santa Maria degli angeli alle terme, ed ivi nel miglior modo avessero i mezzi di essere educati ed istruiti.

Volendo poi che sì provvida ed utile istruzione non fosse solamente limitata a quegl'infelici che hanno origine e domicilio nella capitale, ma venisse estesa anche a quelli che appartengono alle altre provincie dello stato pontificio, la Santità Sua si è degnata di approvare che questi ultimi siano ammessi in detto ospizio, mediante la pre-

stazione mensuale di scudi quattro, che dovrà corrispondersi al pio istituto a carico delle rispettive famiglie, e qualora si provasse l'assoluta loro povertà, a carico delle singole comunità; e se ancora queste fossero impotenti, a tutto peso della cassa provinciale.

Nel primo e terzo caso in cui la prestazione fosse a carico delle rispettive famiglie, oppure della provincia, sarà sempre la comune chiamata a risponderne, restando a cura e carico di questa di antistare ed inviare regolarmente le corrispondenti somme all'eminentissimo presidente dell'ospizio, rivalendosi poi pel rimborso dalle famiglie del ricettato, ovvero dalla cassa provinciale.

Prevengo vostra signoria illustrissima di questa benefica disposizione, affinchè ne dia conoscenza a cotesta amministrazione provinciale ed alle comunità di cotesta delegazione, alle quali in caso spetterà di provvedere i fondi necessari al sicuro pagamento de' corrispondenti assegni: prendendo all'uopo col mezzo di lei le analoghe ed opportune intelligenze coll'eminentissimo presidente dell'enunciato stabilimento.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni li 28 gennajo 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 7.) *Viene accordato il permesso della coltivazione del tabacco in alcuni determinati territori dello Stato con analoghe discipline.*

31 gennajo 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete cardinale *Tosti della* Santita' di Nostro Signore *e sua R. C. A. pro-Tesoriere generale.*

Nel regolare anche in quest'anno la piantagione del tabacco sul più esteso quantitativo conciliabile col bisogno che l' amministrazione può averne, mentre vuolsi che i coltivatori trovino aperto largo campo alla loro industria, non può lasciarsi di richiamare i coltivatori medesimi alla osservanza delle norme e discipline tendenti ad impedire e reprimere le frodi, in conformità dell' editto del 17 gennajo 1823, e delle altre disposizioni vigenti. Quindi si prescrive e si fa noto quanto segue.

Art. 1. L'estensione del terreno da coltivarsi è fissata nella quantità di rubbia 230 capaci di contenere circa sette milioni e mezzo di piante, da ri-

partirsi nei territori sotto descritti pel contingente a ciascuno di essi attribuito.

2. L'Amministrazione de' sali e tabacchi rimetterà alle legazioni, e delegazioni, ed ai governi distrettuali, nella di cui giurisdizione sono compresi i territori qui sotto enunciati, i registri e bollettari per ricevere le dichiarazioni di quegl' individui, che vorranno concorrere alla coltivazione. Tali registri saranno tenuti, nel modo indicato nel seguente articolo 14, nelle segreterie delle legazioni, o delegazioni pei territori soggetti ai capoluoghi, e per quei situati nella periferia dei governi distrettuali si riteranno nelle cancellerie dei medesimi.

3. Non saranno ammessi a dichiarazione, nè la dichiarazione gioverà coloro che si fossero resi colpevoli di contrabbando nelle coltivazioni precedenti, ovvero se ne fossero resi fondatamente sospetti. Lo stesso avrà luogo quanto alle persone che costituiscano la famiglia di essi, seco loro coabitanti.

4. Si potranno far iscrivere per la coltivazione quelle persone soltanto, che sono fornite dei requisiti espressi nella legge del 17 gennajo 1823, cioè possidenti, o affittuari, o coloni di provata solidità. Per affittuari e coloni intendonsi quelli, i quali hanno il fondo in affitto o a colonia onde coltivarlo per un certo periodo, e non coloro che prendessero nell' anno una quantità di terreno al solo effetto di coltivarlo a tabacco.

5. I proprietari, affittuari, o coloni potranno sotto la loro più stretta responsabilità e nel limite della propria licenza tenere subalterni coltivatori; ma non potranno mai valersi di quelli che fossero stati contraventori, o fossero sospetti di contrabbando. In ogni caso però il fatto de' subalterni sarà a tutto carico dell' intestatario della licenza e sua sicurtà.

6. Secondo il disposto nell'articolo 4.° della citata legge del 17 gennajo 1823 niuno potrà essere intestato come coltivatore per un numero di piante minore di 4000, o ch' ecceda le 8000.

7. Ad impedire che la disposizione dell' articolo precedente sia elusa con accordarsi ad un solo proprietario un numero esteso di licenze sotto diversi nomi di persone da esso dipendenti con qualsivoglia titolo e denominazione, e specialmente col nome di coloni annuali (salve le licenze agli affittuari e coloni, di cui al precedente articolo 4.°, che possono essere legittimamente intestatarj) e volendosi nel tempo stesso accordare ai grandi possidenti tutto quel favore ch' è conciliabile coll' interesse degli altri coltivatori, non meno che col bisogno delle foglie indigene che può avere annualmente l'amministrazione, si concede per eccezione alla regola generale dell' articolo 6.° che nei casi di estesi possedimenti, coltivati con colonie parziarie, potranno accordarsi o una licenza di 8000 piante sotto il nome del proprietario e

tre licenze di 4000 piante ognuna sotto il nome di coloni benchè annuali, ovvero cinque licenze di 4000 piante ognuna a nome de' suoi coloni e coltivatori anche annuali, con che però egli sia e resti sempre per essi e del loro fatto responsabile.

8. Si dichiara che il disposto degli articoli 6.° e 7.° riguarda le possidenze e licenze in ciascun distretto, in cui è permessa la coltivazione del tabacco, come dalla nota che fa seguito alla presente notificazione, in guisa che per ogni distretto le licenze comuni non portino più di piante 8000, e le straordinarie pe' grandi possedimenti non oltrepassino, insieme unite quelle del proprietario e suoi subalterni o coloni annuali, le piante 20000 per ciascun proprietario. Le stesse persone possono avere però eguali licenze per possedimenti e coltivazioni in diversi distretti.

9. Ad ottenere le licenze, se trattisi degli stessi proprietarj de' fondi, dovranno nell' ufficio dell' autorità, alla quale si chiede il permesso di coltivazione, giustificare la possidenza con analogo certificato del rispettivo cancelliere del censo; se poi trattisi di affittuari o coloni, saranno dessi tenuti a documentare d'essere tali, o con dichiarazione del proprietario locatore in carta bollata di bajocchi cinque, o colla esibita della copia anche semplice del contratto in carta bollata, l'uno e l'altra, colla semplice ricognizione della firma emessa dall' autorità del luogo.

10. Gli affittuarj o coloni dovranno inoltre provare la loro solidità, e ciò, o nel modo già prescritto dall' articolo 4.° della citata legge del 17 gennaio 1823, mediante cioè obbligazione in iscritto di solidale garanzia per parte del padrone del fondo, o con altro idoneo documento, atto a provare in modo legale la loro solidità, da insinuarsi tali prove nel suddetto ufficio, in carta da bollo e con le firme legittimate come sopra.

11. Le divisate giustificazioni non saranno trasmesse alla tesoreria che presso richiesta della tesoreria medesima, o dell' amministrazione cointeressata, ed a spese dell' amministrazione stessa. Niun emolumento potrà percepirsi dalle parti pel deposito dei suddetti documenti, copia, e trasmissione.

12. Nell' ammettersi a dichiarazione, giusta il prescritto negli articoli 3.° e 4.° della succennata legge, i singoli coltivatori, si esigerà che sia dai medesimi espresso non solo il numero delle piante, ma anche il numero delle foglie, che intendono di educare, quale non potrà mai esser maggiore di venti per pianta; che sia indicata l'epoca, in cui avranno terminata la piantagione; e che venga inoltre enunciato il luogo preciso della piantagione medesima, e sieno indicate le persone presso le quali esistono i piantinari, da cui si prenderanno le piantine.

13. Si torna a prescrivere che niuna propina ed emolumento potrà esigersi tanto per l'atto di dichiarazione, quanto per la licenza di piantagione, che si rilascia ai coltivatori, dovendo l'uno, e l'altra riceversi e rilasciarsi gratuitamente, ciocchè dovrà d'ora in avanti esprimersi specialmente nella licenza ad opportuna giustificazione.

14. Nel giorno primo del prossimo febbrajo verrà nelle segreterie delle legazioni, o delegazioni, e nelle cancellerie dei governi distrettuali aperto il registro per le dichiarazioni dei coltivatori: nel medesimo dovranno farsi iscrivere tutti gli aspiranti, che si conoscano forniti dei requisiti occorrenti a forma de' precedenti articoli 3.° 4.° e 5.° fino al 10.° di mano in mano che si presenteranno, finchè non rimanga esaurito dai concorrenti il completo delle piante assegnate ai singoli territorj. Tali registri si renderanno nei sopraddetti uffici visibili a tutti, onde possa chiunque vedere i coltivatori che hanno firmato le dichiarazioni, ed il quantitativo delle piante che rimane assorbito dalle persone iscritte.

15. A forma delle prescrizioni dell'articolo 5.° della richiamata legge dovrà chiudersi il registro appena ottenute le domande corrispondenti al terreno coltivabile. In ogni caso dopo il termine di quaranta giorni a contare dal primo di febrajo prossimo, le domande non saranno più ricevute; e quindi l'autorità governativa, concertandosi col-

l'incaricato dell'amministrazione per l'occorrente, procederà al rilascio delle licenze, ed indi consegnerà allo stesso incaricato il registro delle bollette madri contenenti le dichiarazioni ricevute, non meno che tutte le bollette restate in bianco.

16. Nel caso di qualunque contestazione, come in qualunque caso che si credesse esigere speciale provvedimento, dovrà sospendersi il rilascio della licenza o licenze, portando l'emergente a cognizione del tesorierato per la decisione.

17. Avendo dimostrato l'esperienza che in taluni luoghi, e specialmente nelle marche sogliono eseguirsi prima del tempo e senza superiore permesso i piantinari di tabacco contro il disposto dell'editto sopra enunciato de' 17 gennajo 1823, dal che derivano molte frodi, si torna a prescrivere che niuno possa formare piantinari prima di averne riportata l'opportuna approvazione dalla competente autorità, che in ciò procederà d'intelligenza coll'incaricato dell'amministrazione, e che farà tenerne apposito registro. Qualora alcuno si facesse lecito di eseguire anche i semplici piantinari dei tabacchi senza i debiti permessi andrà soggetto alla penale stabilita nell'articolo 11.° della citata legge. La stessa penale avrà luogo pe' piantinari, che già si fossero fatti, e non si denunciassero dentro dieci giorni dalla pubblicazione della presente notificazione.

18. I piantinari del tabacco, che facciansi dagli stessi coltivatori anche in seguito delle dichiarazioni per effettuare le coltivazioni autorizzate, se non sono enunciati nelle dichiarazioni medesime, si riguarderanno fatti in frode, e si applicherà la pena prescritta all'articolo 11.° della legge sopracitata.

19. Sebbene il termine per eseguire le coltivazioni sia anche in quest'anno esteso fino al giorno 30 giugno, pure venendo queste precedentemente eseguite saranno subito assoggettate alle verificazioni ed altre discipline di regola per impedire gli abusi. Nel suddetto giorno 30 giugno dovendo essere le piantagioni interamente compite, e non potendo avere in seguito veruno scopo plausibile l'esistenza dei piantinari, s'ingiunge ai coltivatori l'obbligo di distruggere a tal'epoca quei piantinari, che ancora esistessero, ed i contravventori a questa disposizione si riputeranno incorsi nelle penali comminate nell'articolo 6.° della più volte enunciata legge.

20. Saranno inoltre i coltivatori obbligati a svellere le piante ripullulanti dalle radici delle piantagioni anteriori, mentre rinvenendosi siffatte riproduzioni saranno considerate siccome coltivazioni in frode, e resteranno i contravventori sottoposti alle penali stabilite.

21. Fintantochè le foglie raccolte non saranno in istato di essere trasportate ne' magazzini



dell'amministrazione dovranno dal coltivatore conservarsi e custodirsi entro il predio, nel quale sono state coltivate: quante volte per mancanza di locale nel fondo stesso, o per qualunque altra causa il coltivatore fosse in caso di trasportarle altrove, dovrà preventivamente dichiarare il locale ove intende di trasportarle, e riportarne il permesso in iscritto, che servirà di giustificazione nel trasporto e nella ritenzione delle foglie. Qualora si trovassero trasporti di foglie senza l'accompagno del detto permesso, ovvero senza permesso si trovassero in locale diverso da quello ove si è fatta la coltivazione, dovranno ritenersi come trasportate o traslocate per oggetto di contrabbando, ed i proprietarj, detentori, e coltivatori saranno sottoposti alla corrispondente multa.

22. Dovendosi dopo il raccolto riguardare le case dei coltivatori come magazzini di deposito degli oggetti di proprietà dell'amministrazione, cessano le medesime in tal caso di avere diritto all'esenzioni accordate per le abitazioni di particolari, e sarà in libertà della stessa amministrazione di esercitare senza veruna pratica di formalità nelle case suddette, come in luogo proprio, ma con decenza ed urbanità, tutte quelle visite ed ispezioni, che crederà occorrenti per tutelare il suo interesse.

23. Essendosi sempre più esteso in ogni anno nella classe dei coltivatori l'artificio di eludere

l'amministrazione nella consegna del prodotto col pretesto di simulato furto, di cui riesce loro facile far apparire qualche fittizio vestigio, e darne denuncia al tribunale, si dichiara, che continuerà sempre ad essere tenuto il coltivatore del prodotto per l'intiera quantità addebitatagli, non ostante qualche furto rappresentato, fintantochè non sia questo legalmente provato avanti il tribunale, il quale proceda pel furto medesimo.

24. Ciascun genere di foglia resta classificato in tre qualità, cioè, ottima, buona e mediocre, come nel passato anno. Il prezzo della prima sarà di bajocchi 4 la libbra, quello della seconda di bajocchi 2 $\frac{1}{2}$, e quello della terza bajocco 1 $\frac{1}{2}$.

25. Per tutelare l'interesse dei coltivatori tanto nella classificazione delle qualità delle foglie, quanto nel peso di esse, vi sarà in ogni magazzino di ritiro, oltre gli agenti ed il perito dell'amministrazione, anche un perito nominato dall'eminentissimo legato, o da monsignor delegato apostolico della provincia, a spese però della suddetta amministrazione, il quale per parte dei coltivatori e di concerto col perito della stessa amministrazione dovrà procedere alla classificazione del genere che verrà recato al magazzino, e vigilare alla esattezza del peso.

26. Ai prezzi indicati nell'articolo 24.° l'amministrazione de'sali e tabacchi riceverà tutte le foglie provenienti dalla coltivazione del presente

anno, che perverranno ai magazzini di ritiro; previa la tara del quattro per cento per le legature, quale sarà indipendente da quelle ulteriori tare, che dai periti si giudicasse giusto di doversi attribuire a talune partite in vista di particolari cause. Nel suddetto prezzo s'intende compresa la spesa del trasporto, che deve restare a tutto carico del coltivatore, come si è sempre praticato, fino al magazzino di ritiro, che sarà aperto nel capo luogo di ciascuna legazione o delegazione.

27. Si riserva l'amministrazione di accordare un premio d'incoraggimento a chi nel recare al magazzino di ritiro il prodotto della coltivazione consegnasse foglie di virginia, seghedino, e brasile di tale bontà da stare, a giudizio dei periti, a confronto colle foglie esotiche delle suddette qualità in modo da poter supplire alle medesime nella fabbricazione dei tabacchi.

28. A quei coltivatori, i quali appena compito il primo raccolto si daranno cura di svellere e bruciare intieramente gli steli ossieno gambi delle piante, e documenteranno un tale svellimento e bruciamento, verrà dato a titolo di premio un dieci per cento di più del prezzo come sopra stabilito per tutte le foglie che recheranno al magazzino di ritiro: premio tanto più per essi valutabile, in quanto che il termine dei 30 novembre prefisso dalla più volte citata legge de' 17 gennajo 1823 alla consegna delle foglie nei rispettivi

magazzini non lascierebbe tempo per aspirare al secondo raccolto.

29. Per le coltivazioni del tabacco con obbligo di esportare il prodotto all'estero, sarà accordata la piantagione fino a due millioni di piante. Coloro che volessero intraprenderla, dovranno dentro il suddetto termine di 40 giorni presentare le relative istanze all'amministrazione, che le farà conoscere al tesorierato; ben inteso che tanto il postulante e suoi dipendenti sieno immuni dai pregiudizi per frode di tabacco, e che debbano uniformarsi al regolamento relativo a siffatte coltivazioni per l'estero emanato il primo marzo 1830, alla di cui stretta osservanza veglierà l'amministrazione medesima, avendo principalmente in vista d'impedire le sostituzioni dei prodotti delle coltivazioni per l'interno con quelli delle enunciate coltivazioni per l'estero.

30. Ne'casi di contravvenzione alla legge che stabilisce la privativa e regia de'sali e tabacchi in data de'7 luglio 1814, all'editto dei 17 gennajo 1823, ed alla presente notificazione, avrà luogo la invenzione e confisca degli effetti in frode, e de'mezzi di trasporto quando sieno adoprati per eseguire le contravvenzioni medesime, e si procederà secondo il disposto nell'editto 18 agosto 1835, nell'analoga notificazione de'20 stesso mese, e successive norme. Le disposizioni del-

l'editto del 7 novembre 1839 saranno anch' esse applicabili.

Dalla nostra residenza di monte citorio li 31 gennajo 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

NOTA

dei territorj ne' quali è permessa la piautagione del tabacco e delle quantità di rubbia di terreno, e di piante assegnate a ciascun distretto.

LEGAZIONI O DELEGAZIONI	DISTRETTI	TERRITORJ DESTINATI	RUBBIA DI TERRENO ASSEGNATE	PIANTE COLTIVABILI
ROMA E SUA COMARCA	*Roma*	Roma ed Agro Romano Frascati Grotta Ferrata	1	32000
	Subiaco	Subiaco	2 ½	80000
	Tivoli	Gallicano Genazzano Palestrina Zagarolo	3	96000
VELLETRI	*Velletri*	Velletri Carpineto Giulianello Montelanico Sermoneta Sezze Valmontone Terracina Cori	11 ⅞	368000

LEGAZIONI O DELEGAZIONI	DISTRETTI	TERRITORJ DESTINATI	RUBBIA DI TERRENO ASSEGNATE	PIANTE COLTIVABILI
FROSINONE	*Frosinone*	Frosinone Alatri Ceprano Ferentino Filettino Guarcino Paliano Piglio Pofi Torre Trivigliano Vallecorsa Veroli Vico	19	608000
RIETI	*Rieti*	Rieti Castel Vecchio Colle Piccolo Contigliano Greccio Labro Ponticelli Scandriglia	20	640000
SPOLETO	*Terni*	Piedilugo	3	96000
VITERBO	*Viterbo*	Viterbo	7	224000

LEGAZIONI O DELEGAZIONI	DISTRETTI	TERRITORJ DESTINATI	RUBBIA DI TERRENO ASSEGNATE	PIANTE COLTIVABILI
ANCONA	*Ancona*	Ancona Monte Marciano Camerata Castel Ferretti Chiaravalle Falconara Monte S. Vito Paterno	93	2976000
	Jesi	Jesi Castel Bellino Castel Planio Maiolati Massaccio Monte Carotto Monte Roberto Morro Mosciano Rosora	33	1056000
	Osimo	Staffolo Osimo Augugliano Castel Fidardo	12	384000

LEGAZIONI O DELEGAZIONI	DISTRETTI	TERRITORJ DESTINATI	RUBBIA DI TERRENO ASSEGNATE	PIANTE COLTIVABILI
MACERATA	*Macerata*	Offagna Macerata Cingoli Appignano Civita nuova Monte Cassiano Monte Cosaro Monte Milone Montolmo Petritolo Morrovalle	16	512000
	Loreto	Loreto	3	96000
	Recanati	Recanati Filottrano Monte Fano Monte Lupone Monte Santo Porto di Recanati	6	192000

(N.° 8.) *Norme e discipline da osservarsi per la coltura dei tabacchi nel territorio di Benevento.*

1 febbrajo 1842.

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete Card. Tosti della Santita' di nostro Signore e sua R.C.A. pro-Tesoriere generale.

La piantagione de' tabacchi nel territorio del ducato e delegazione di Benevento si concede e mantiene in quest' anno nella medesima estensione datale nell'anno scorso, ed affinchè in essa si osservino quelle norme e discipline che sono necessarie in tale coltivazione tanto a garanzia de' coltivatori, che a repressione degli abusi e contrabbandi in pregiudizio della privativa, si dispone ciò che siegue:

1. La coltivazione del corrente anno sarà portata a tanto che dia approssimativamente il prodotto in foglia di cantara tremila e cinquecento, e questa per tre quinti della qualità detta del *brasile*, e per due quinti della qualità detta *riccia*.

2. Tutti quelli che vorranno piantare in quest'anno il tabacco nel territorio di Benevento, dovranno, prima del giorno 30 del futuro mese di aprile, dare senza pagamento di alcuna tassa l'assegna o rivela nell'officio della delegazione apostolica, ove si riceveranno, e saranno inscritte nei registri soliti le assegne di quelli aspiranti che si riconosceranno forniti degli occorrenti requisiti, e non si troveranno colpiti da pregiudizj, o indizj di frode da essere esclusi dalla piantagione. Dovrà nell'assegna dichiararsi distintamente la qualità, ed ubicazione del terreno, che dovrà porsi a coltura, il numero delle piante da coltivarsi e collocarsi in ordinata e giusta distanza. Non verranno ammessi alla coltivazione quelli, i quali fossero conosciuti colpevoli o prevenuti in qualunque modo di contrabbando di tabacco; e non verrà accordata similmente a quelli che volessero eseguir la piantagione in terreno, che non sia di loro proprietà, o non lo ritengano in affitto o in colonia, o in enfiteusi, e che personalmente (o almeno i loro rappresentanti) non si trovino domiciliati in Benevento; la quale cosa dovrà essere documentata con la fede del proprio parroco.

3. Ai concorrenti forniti dei predetti requisiti verrà distaccata la bolletta firmata da monsignor delegato, dal ricevitore, dal rincontro camerale, e sarà consegnata a ciascuno copia della presente notificazione, ed analoghe istruzioni, onde

niuno ignori quel tanto ch'è tenuto di fare. Chiunque si permettesse di eseguire la coltivazione senza aver prima ottenuta la sopraindicata bolletta, la coltivazione si riguarderà fatta in frode, e come tale verrà distrutta, ed il contravventore sarà sottoposto al rigore delle leggi relative.

4. All' epoca dei 30 aprile, cessando il tempo utile a dare le assegne, verrà formalmente chiuso nell' officio della delegazione il registro per rimettersi al tesorierato generale, dopochè il ricevitore, ed il rincontro avranno presa la nota dei permessi che sono stati accordati.

5. Dovendo dopo il giorno 31 maggio, salva la proroga da richiedersi, ed ottenersi dal tesorierato per mezzo della delegazione in caso di speciali circostanze, essere intieramente compite le piantagioni, nè potendo avere uno scopo plausibile i piantinari, che si lasciassero in essere, s' ingiunge ai coltivatori l'obbligo di distruggere quelli, che ancora esistessero; ed i contravventori a questa disposizione saranno sottoposti come sopra alle penali comminate dalle leggi per le piantagioni non autorizzate. Saranno inoltre obbligati i coltivatori di svellere le piante ripullulanti dalle piantagioni degli anni antecedenti, mentre, rinvenendosi siffatte riproduzioni, saranno considerate come coltivate in frode, ed incorreranno i contravventori nelle suddette penali.

6. Nelle verifiche si farà distinzione della foglia riccia dalla foglia detta brasile, e così sarà separatamente addebitata.

7. E' vietato il diseccamento della foglia riccia con terra, e trovandosi, sarà sottoposta a confisca, ed il coltivatore non potrà più coltivare foglia di questa qualità.

8. Durante la coltivazione si riserva l'amministrazione di fare eseguire dal rincontro camerale, e da altri suoi agenti e sussidiarj ai camerali tutte quelle ispezioni, che crederà occorrenti per verificare la coltivazione di ciascuno, e lo stato di essa, onde stabilire il debito di ognuno sul quantitativo del prodotto, che dovrà recare al magazzino. Gli agenti e sussidiarj camerali nel compiere questa parte di loro servigio dovranno usare i modi che si addicono a pubblici funzionarj, restando loro rigorosamente vietato di ricevere qualsivoglia regalia, e molto più di togliere ed appropriarsi qualunque prodotto dei terreni. In caso di mancanza saranno severamente puniti ed anche inabilitati ad esercitare più oltre il respettivo officio.

9. I coltivatori dovranno prestarsi colla dovuta subordinazione alle operazioni degli agenti dell'amministrazione per quello riguarda le verifiche, ed altre ispezioni di loro istituto, dichiarandosi che in caso contrario saranno soggetti alle pene delle quali si rendessero meritevoli, compresa quel-

la della inabilitazione a coltivare il tabacco per l'avvenire.

10. Dovranno i coltivatori firmare, o crocesegnare gli atti di verificazione, e di addebito delle piante e delle foglie; ed in caso di renuenza per parte dei medesimi, la sola firma dell' impiegato, e di due testimonj presenti sarà bastante a costituire loro il debito.

11. Fintantochè le foglie prodotte dalla coltivazione non saranno in istato di portarsi al magazzino di ritiro, dovranno dal rispettivo coltivatore conservarsi presso di se, ritirandone l'atto di verifica per l'autorizzazione, e quante volte dovessero per qualunque causa essere trasportate altrove, dovrà il coltivatore presentarsi al rincontro per averne la bolletta di autorizzazione, che sarà l'unica giustificazione pel trasporto; mentre, qualora si trovassero trasporti di foglie senza l'accompagno della bolletta, ovvero in sito diverso da quello descritto nell' atto della verificazione, dovranno ritenersi come trasportate, e traslocate per oggetto di contrabbando; e tanto i coltivatori, quanto i detentori saranno assoggettati alla confisca delle foglie, ed alle multe prescritte per il contrabbando.

12. In caso di sofferto furto di tabacco, sarà tenuto il coltivatore derubato di darne denuncia in termine di due giorni al tribunale competente, ed agli agenti dell' amministrazione; avvertendosi, che corre l'obbligo al derubato stesso di

giustificare il seguito furto coi mezzi di prove volute dalla legge, altrimenti sarà tenuto come sottrattore egli stesso, del genere addebitatogli, e perciò soggetto alle corrispondenti pene del contrabbando.

13. In caso che per esecuzione rimanga sequestrato il tabacco, in luogo di essere trasportato alla depositeria, sarà consegnato al ricevitore della privativa, il quale, cautelando l'interesse della regalìa in ordine al peso per il calo ec., ne rilascerà ricevuta al cursore a cautela del medesimo verso la parte, ad istanza della quale ha avuto luogo la esecuzione, avvertendosi, che il genere di regalia non potrà mai essere venduto all'asta pubblica, ma, a prima apertura del magazzino di ritiro, sarà periziato formalmente, ed il creditore colla ricevuta rilasciata dal ricevitore al cursore, e che gli verrà da esso esibita a sua esonerazione, potrà percepirne l'importo, che si sarebbe dato al coltivatore.

14. Tutti i coltivatori dovranno ben diseccare le foglie, che raccoglieranno, in modo che non sieno soggette ad alcun pericolo di riscaldamento; altrimenti dovranno essere bruciate a tutto lor danno.

15. Si ordina ai coltivatori di non intromettere, e mischiare nei mazzi delle foglie superiori, quelle di qualità inferiore, poichè in caso

diverso saranno tutte periziate per la detta inferiore qualità.

16. Giunto il tabacco allo stato di perfetto diseccamento, ed atto a riceversi, dovranno i coltivatori, nel giorno che verrà loro indicato dal ricevitore e dal rincontro, recarlo tutto esclusivamente al magazzino di ritiro, ove coll'assistenza dei periti indicati nel susseguente articolo, verrà ciascun genere di foglia classificata per *prima*, *seconda*, e *terza* sorte, e così pagata ai prezzi corrispondenti; cioè, se di prima sorte ducati dieci, se di seconda ducati sette, se finalmente di terza ducati quattro per ogni cantajo, senza altra rilevazione, eccetto che del calo per ciaschedun cantajo di rotoli sei se si consegna nel mese di settembre, di cinque se in ottobre, di quattro se in novembre, di tre se in decembre, giusta l'articolo 18 del regolamento 16 marzo 1820. Le foglie poi, che si giudicheranno non ricevibili, che saranno quelle riconosciute dai periti affatto inservibili, verranno immediatamente bruciate in presenza del coltivatore, o di chi per esso le avrà recate al magazzino.

17. Per eseguire con regolarità il ritiro delle foglie, dovrà il medesimo farsi in Benevento dal ricevitore, e rincontro coll'assistenza di uno o più periti dell'amministrazione generale, e di uno o più periti per parte dei coltivatori, che verranno scelti da monsignor delegato nella classe

de' coltivatori medesimi, onde procedere, di concerto con quelli dell' amministrazione, alla classificazione del genere, al di lui peso, ed alla definizione delle questioni, che potessero insorgere fra i riproduttori, ed il ricevitore. All' operazione del ritiro sarà pure presente un' incaricato della regia di Napoli per avere la consegna e pagare contestualmente il prezzo delle foglie.

18. I coltivatori i quali mancassero di consegnare il tabacco loro addebitato coi verbali di verifica, dovranno pagarne la quantità mancante a prezzo di tariffa della privativa per la vendita.

Data in Roma nella solita nostra residenza di monte citorio questo dì 1 febbrajo 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

ISTRUZIONI

Pe' coltivatori di tabacco nel territorio di Benevento per l'anno 1842.

ARTICOLO I.

Coloro, che vogliono coltivare tabacco, dovranno indicare:

Primo. L'ubicazione, l'estensione approssimativa, la natura del terreno, che vogliono addire a siffatta industria nel corrente anno.

Secondo. Il numero delle piante, che intendono coltivare.

ARTICOLO II.

La coltivazione pel numero delle piante permesse non potrà protrarsi oltre il dì 31 maggio, salva la proroga, come all'articolo 5.° della notificazione. A quest'epoca eziandio dovranno distruggersi i piantinari. Il coltivatore, incominciando la coltivazione, ne avvertirà il ricevitore ad oggetto che per di lui mezzo ne abbiano avviso gl' impiegati della sorveglianza.

ARTICOLO III.

Le piante dovranno mettersi a giusta, ed eguale distanza, ed in linee parallele, sì perchè facile ne riesca la enumerazione, sì perchè la vegetazione proceda felicemente.

ARTICOLO IV.

In ogni buca sarà tollerata una sola pianta da allevarsi con un solo stelo; non si permetterà il secondo ricolto. Arrivate le piantagioni ad un certo punto di vegetazione, saranno sottoposte alla prima verificazione, ossia all'addebito delle piante da praticarsi mediante la loro contazione per mezzo degli impiegati di sorveglianza, in presenza del coltivatore, se vorrà assistervi, o di due testimonj, se non vorrà esservi presente. Se ne redigerà all'uopo regolare verbale sulle stampe corrispondenti.

ARTICOLO V.

Sarà facoltativo pel coltivatore di educare sull'unico stelo della pianta maggiore o minor numero di foglie. Non potrà eccederne il numero che avrà fissato, allorchè sarà redatto il verbale della prima verifica; potrà restringerlo a suo piacere.

ARTICOLO VI.

A misura che nasceranno sulle piante i germogli dovranno dal coltivatore togliersi, e distruggersi, per tenere diligentemente nette le piante da queste rinascenze, ed evitarsi inoltre abuso di contrabbando, o mescolanza nei fascetti. A tale effetto potranno gl' impiegati esigere questo nettamento dai coltivatori, e se non vi si prestassero, ne redigeranno verbale per farlo eseguire d'ufficio a carico dei negligenti, i quali per tal motivo saranno privati del premio del dieci per cento, di cui si parla nel seguente articolo 13.

ARTICOLO VII.

Arrivate le foglie al numero stabilito, e giunte al grado di regolare maturazione quelle nate, dovranno spuntarsi le piante tutte, tranne un piccolo numero da fissarsi di accordo tra il coltivatore, e gl' impiegati, per evitare che si abusi in contrabbando, e per ottenere buoni prodotti. Le foglie di basso, così dette terranee, dovranno a tempo opportuno togliersi, e distruggersi. Per lo effetto gl' impiegati avranno le facoltà nel precedente articolo indicate.

ARTICOLO VIII.

Se qualche pianta si disseccasse dopo il verbale della prima verificazione, o venisse a soffrire disgrazie per intemperie di stagione, ed insetti non sarà amossa dal suolo, per contarsi, e distruggersi, a richiesta del coltivatore, dagli impiegati della sorveglianza, sdebitandone il coltivatore stesso sul verbale di prima verificazione del numero regolarmente riconosciuto. Lo stesso si praticherà sul verbale di seconda verificazione, ove la disgrazia avvenga dopo essersi redatto il medesimo.

ARTICOLO IX.

Avvicinandosi l'epoca del ricolto, si procederà dagl' impiegati, giusta quanto si è detto all'articolo 4.° all' atto della seconda verificazione, ossia all' enumerativo addebito delle foglie. Di tale atto si redigerà verbale in doppia copia, una delle quali sarà ritirata dagl' impiegati, e l'altra dal coltivatore.

ARTICOLO X.

Eseguita la raccolta delle foglie, la quale non potrà essere protratta oltre il mese di agosto, salvo straordinarie eventualità di stagione, nel qual

caso sarà data una proroga, dovranno immediatamente svellersi, e distruggersi dal coltivatore gli steli, per evitare una nuova vegetazione in contrabbando, ferme agl' impiegati le facoltà loro date negli articoli 6.° e 7.°

ARTICOLO XI.

Il coltivatore è responsabile di recare al magazzino di ritiro tutto il prodotto della propria coltivazione, a richiesta del ricevitore, in fascetti composti di egual numero di foglie, regolarmente classificate nelle rispettive specie, in *prima*, *seconda* e *terza* qualità, giusta il verbale della seconda verificazione. Mancando la foglia nella consegna, a fronte della quantità addebitata al coltivatore nel detto verbale, i periti saranno chiamati a determinarne il peso al quale può corrisponderne la mancanza, al di cui appoggio si farà luogo alla emenda prescritta nell'articolo 18.° della notificazione per la coltura permessa in quest' anno.

ARTICOLO XII.

Indipendentemente da queste istruzioni, i coltivatori dovranno osservare le prescrizioni tutte della notificazione suddetta, non meno che quelle contenute nel regolamento del 16 marzo 1820,

ove non si oppongono a queste istruzioni, quali dovranno accettarsi dal coltivatore.

ARTICOLO XIII.

Oltre il vantaggio di consegnarsi il tabacco in Benevento e di riceverne il pronto, e contestuale pagamento; oltre la conservazione del premio del dieci per cento su tutti i prezzi della foglia di *prima*, *seconda* e *terza* sorte accordata ai coltivatori diligenti e subordinati, viene anche in quest'anno, in modo però da non addursi in esempio, confermato l'altro premio di ducati tre alle foglie sceltissime di prima qualità, e di un ducato a quelle di seconda, per le quali cose si ha sempre più certezza, che si vedranno esattamente eseguite da parte dei coltivatori le presenti istruzioni.

ARTICOLO XIV.

Il ricevitore, il rincontro, gl'impiegati tutti di sorveglianza, e sussidiarj ai camerali per la parte, che rispettivamente loro riguarda, sono incaricati di curarne la regolare e diligente esecuzione.

Data in Roma nella solita nostra residenza questo dì 1 febbrajo 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

• (N.° 9.) *E' accordata anche in quest' anno, come nei trascorsi, e colle stesse norme e discipline che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, la coltura dei tabacchi nel territorio del principato di Pontecorvo* (notificazione del tesorierato 1 febbrajo 1842).

• (N.° 10.) *E' trasferita al giorno 30 agosto la fiera che avea luogo il 24 luglio nella comune di Massignano delegazione di Ascoli* (notificazione del camerlengato del 5 febbrajo 1842).

• (N.° 11.) *Viene accordato alla comune di Medicina nella legazione di Bologna di poter celebrare il giorno 10 luglio di ciascun' anno la fiera che si celebrava i giorni 9, 10 ed 11 detto mese nella tenuta della Crocetta* (notificazione del camerlengato dei 5 febbrajo 1842).

(N.° 12.) *Ordine circolare della segreteria per gli affari di Stato interni col quale si stabiliscono le norme da osservarsi nella redazione, e trasmissione degli stati relativi alle visite carcerarie, alle cause decise, ed a quelle tuttora pendenti.*

22 febbrajo 1842

Per l'uniforme ed esatto adempimento dell'articolo 671 del regolamento di procedura criminale, e delle circolari dei 27 dicembre 1831 e dei 10 di luglio 1841 n.° 16995 relativamente alla trasmissione a questa segreteria per gli affari di Stato interni degli stati tanto delle visite carcerarie, quanto delle cause decise, pendenti e sopraggiunte nei mesi antecedenti alla trasmissione suddetta, si prescrive quanto segue:

1. In tutte le prigioni dello Stato ove sono i detenuti dipendenti dall'ordine giudiziario, dovrà eseguirsi la loro visita mensuale prescritta dagli articoli 669 e 670 del regolamento di procedura criminale; come dovranno trasmettersi alla segreteria per gli affari di Stato interni gli atti relativi, seguendo il disposto dall'articolo 671 del regolamento medesimo.

2. I detti atti dovranno contenere lo stato dei detenuti redatto secondo la modula che si unisce lettera A; ed in fine il risultato del processo

verbale di visita, per ciò che appartiene al locale ed al personale.

3. I presidenti dei tribunali, gli assessori legali, i giusdicenti ed i governatori trasmetteranno ai capi delle provincie, prima dello spirare del mese, gli stati dei detenuti che loro rispettivamente appartengono: stati che verranno inoltrati da quelle autorità, con le opportune osservazioni, nei primi dieci giorni del mese susseguente, alla segreteria per gli affari di Stato interni.

4. Lo stato delle cause decise durante il mese, sarà formato secondo la modula B; avendo in vista le osservazioni che in detta modula sono espresse, per rendere più semplice e più facile il lavoro.

5. Lo stato delle cause pendenti ed introdotte, per le quali non esiste in carcere alcun individuo, non solo dovrà formarsi secondo la modula C, ed a norma delle osservazioni ivi aggiunte; ma ancora dovrà trasmettersi ogni sei mesi, nel modo stabilito all'articolo 3.°

Allo zelo ed alla esattezza delle rispettive autorità resta affidata la relativa esecuzione degli ordini suddetti, analogamente ai sovrani comandi di Nostro Signore, ed allo scopo che si propose con la circolare dei 10 luglio prossimo passato n.° 16995.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni li 22 febbrajo 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(Lett. A.) GOVERNO

LEGAZIONE (o Delegazione) *di*

Stato dei detenuti nelle carceri di *nel*

NUM. d'ordine	COGNOMI e NOMI dei detenuti	Patria	Età	DELITTI di cui sono prevenuti	DATA e luogo del commesso delitto	DATA della carcerazione

N. B. Nella colonna *dello stato della causa* conviene
simativa della ultimazione; giacchè non soddisfano all' oggetto,
enunciative = Si accudisce al disbrigo ec. Si attendono dei
Nelle osservazioni occorre indicare le ragioni della perma
inoltrati al luogo di pena.

DI

TRIBUNALE CRIMINALE

giorno della visita eseguita li 184

LUOGO ove sono ristretti	STATO della causa	DATA dei costituti	CARTE del processo	Osservazioni

spiegare i motivi del ritardo, se vi sono, e l'epoca appros-
che per giustizia e per umanità si ha in vista, le generiche
testimoni ec. Si prosegue ec. e simili.
nenza in carcere dei condannati che dovrebbero essere stati

(Lett. B.) GOVERNO

LEGAZIONE (o Delegazione) *di*

Elenco delle cause decise nel mese

NUM. d' ordine	NUM. del querelario	COGNOME, NOME e soprannome degl' inquisiti	PATRIA	ETA'	TITOLO del delitto concretato

N. B. Il tenore della decisione deve riportarsi stretta = Assoluto a forma dell' articolo . . . . = Ritenuto per mesi abbastanza colpevole. = Dimesso con precetto di . . . .

Si avverte altresì che l'enunciativa delle cause sospese, le che sono state formalmente decise in udienza, per di non mischiarle colle seconde che non possono strettamente

DI

TRIBUNALE CRIMINALE

di 184

DATA della decisione	TENORE sostanziale della dispositiva	OSSERVAZIONI

mente nella dispositiva = Condannato alla pena di . . . .
. . . . a forma dell'articolo . . . . = Dimesso non costando

a forma degli articoli 125 e 126, deve portarsi dopo quel-
stinguere a colpo d'occhio il numero delle prime, e per
contarsi fra le terminate.

(Lett. C.) GOVERNO

LEGAZIONE (o Delegazione) *di*

Elenco delle cause criminali introdotte e pendenti senza

NUM. d' ordine	NUM. del querelario	COGNOME, NOME e soprannome degl' inquisiti	PATRIA	ETA'	TITOLO del delitto

N. B. Questo stato comprenderà le cause introdotte nei cogniti, o indeterminati, purchè non si tratti di titolo

I motivi per cui sono rimaste pendenti dovranno es ca possibilmente approssimativa del disbrigo.

Si avverte, che colla presente disposizione non s' intende cause dei mesi, e degli anni antecedenti.

DI

TRIBUNALE CRIMINALE

carcerati nel semestre di

EPOCA e luogo del commesso delitto	STATO della causa e motivo della pendenza	OSSERVAZIONI

mesi antecedenti, ed escluse quelle contra i colpevoli in-
capitale.
sere succintamente enunciati, con soggiungere bensì l'epo-

punto che abbiano ad essere lasciate in abbandono le

(N.° 13.) *Viene stabilita la mercede da percepirsi dai pubblici sensali nei contratti di affitto di beni tanto rustici che urbani al due per cento sull' intiera corrisposta di un solo anno.*

24 febbrajo 1842

NOTIFICAZIONE

Giacomo per la misericordia di Dio vescovo di Albano, cardinale Giustiniani della S. R. Chiesa camerlengo.

A moderare la esorbitanza delle mercedi, che i pubblici sensali si permettono di volere nella mediazione e conchiusione dei contratti di affitto dei beni rustici ed urbani, comecchè non contemplate nella tabella annessa alla nostra notificazione dei 30 agosto 1836, ordiniamo e comandiamo, dopo avere inteso le nostre camere di commercio, e in ampliazione della suddetta tabella, che nei contratti di affitto dei beni tanto rustici che urbani i sensali, che vi presteranno d'ora in poi la loro mediazione, non debbano, nè possano pretendere oltre la mercede del due per cento sull' intiera corrisposta di un solo anno, qualunque sia la durata di tempo dell' affitto.

Le contravvenzioni alla presente disposizione saranno punite adesivamente alle altre consimili contemplate e prevedute nella citata notificazione.

Data a Roma in camera apostolica li 24 febbrajo 1842.

G. CARD. GIUSTINIANI camerlengo di S. R. C.

L. Grech Delicata uditore del camerlengato.

(N.° 14.) *Circolare della segreteria per gli affari di Stato interni diretta alle commissioni figliali del censo sull' assistenza da prestarsi alla nuova giunta di revisione nelle operazioni che va ad intraprendere del nuovo censimento.*

2 MARZO 1842

La nuova giunta di revisione del censimento rustico va quanto prima ad intraprendere le sue operazioni nella provincia di Urbino e Pesaro, per continuarle poi in tutte le altre provincie dello Stato pontificio, in conformità del regolamento degli 11 luglio 1835.

Disposizioni le più precise sono state date per la retta e sollecita esecuzione dell'opera; talchè il Governo ha motivo di confidare, ch'essa potrà riuscire alla comune soddisfazione.

E siccome a questo importante fine debbono contribuire le commissioni figliali del censo, le quali nella rispettiva provincia hanno ingerenza di assistere la giunta di revisione per somministrare gli opportuni schiarimenti, così debbo interessare la molta diligenza di vostra signoria illustrissima, come presidente di cotesta commissione figliale, a far sì che la medesima si occupi collo zelo, e coi lumi proprj de' suoi componenti, a prepararne gli opportuni materiali. Che se occorresse in qualunque tempo di fare qualche osservazione su tale opera, discussa e deliberata che sarà l'osservazione medesima dalla piena commissione figliale, presieduta sempre da vostra signoria illustrissima, dovrà comunicarsi al Governo per l'esame e per la conveniente deliberazione.

Sono sicuro di tutta la premura dei signori componenti codesta commissione figliale cui dovrà comunicarsi questa prevenzione, non che della stessa vostra signoria illustrissima per l'attiva e regolare cooperazione al ripetuto importante oggetto.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni il 2 marzo 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 15.) *Disposizioni dirette ad impedire gli abusi introdotti di dipingere a colori, e con iscrizioni; frangere, e deturpare in qualunque altro modo le pareti esterne delle case della capitale.*

3 marzo 1842

NOTIFICAZIONE

I varj abusi, che si sono introdotti in molte strade di questa capitale, e segnatamente nella via di Borgo nuovo, con aver dipinte a colori, e con iscrizioni, ed altri deturpanti segni in diversi luoghi le pareti esterne delle case, e botteghe, che con tanto commendevole zelo dimostrato dai proprietarj delle medesime per secondare le supreme determinazioni, furono risarcite, ed imbiancate, onde darle un decente abbellimento, a conservazione del quale fu anche in quell' epoca stessa emanata apposita legge datata li 2 maggio 1826; e volendosi in oggi, che abbia effetto così lodevole misura, è a tale oggetto, che si richiamano a memoria del pubblico le relative disposizioni risultanti dalla indicata notificazione, che quì appresso nei precisi termini si ripete.

Resta pertanto rigorosamente proibito a ciascuno di qualunque età, sesso, e condizione di

deturpare le mura esterne delle case nella suddetta contrada di Borgo nuovo, ed altre contermini con pitture, iscrizioni, segni di carbone, o altra materia, come pure di scheggiare, frangere, o graffire e ledere gli ornati, porte delle abitazioni e botteghe, ed in qualsiasi modo degradarne la nettezza, o danneggiarli nella benchè minima parte.

Tali disposizioni poi si vogliono estese a tutte le altre case, ed edificj della città, ed in specie a quelli di nuova costruzione, o che venissero ripolite, e decorate.

Non sarà da ora innanzi permesso agli osti, bettolieri, acquavitari, barbieri, e manescalchi, ed a qualunque altro bottegajo, di tingere le pareti delle case e negozj con colori, emblemi, iscrizioni, ed altro segnale indicante il loro mestiere, potendo a ciò supplire con delle discrete mostre di legno di quella dimenzione, e forma, che gli verrà prescritta dalla superiore autorità alla quale ne dovranno avanzare analoga istanza.

Chiunque si rendesse debitore di tali delinquenze sarà assoggettato ad una multa di scudi due, da estendersi poi a ragione delle recidive, ed all'arresto, non che all'emenda dei danni causati, che s'intenderà sempre indivisibile dalla multa suddetta.

I padri, le madri, i padroni, e chiunque altra persona, sotto alla di cui cura esistono fan-

ciulli, o garzoni, saranno assoggettati alle stesse penali quante volte per di loro incuria, e negligenza si contravenisse dai loro figli, e subalterni alle presenti disposizioni.

Affissa la presente nei soliti, e consueti luoghi della capitale obbligherà ciascuno, come se personalmente gli fosse stata intimata, e si procederà anche per inquisizione.

Data dalla nostra residenza questo dì 3 marzo 1842.

L. CARD. GAZZOLI prefetto.

(N.° 16.) *Disposizioni relative alla numerazione dei carretti* a scala, *carri e carrettini, e dirette a rimuovere i gravi inconvenienti soliti ad accadere pel correre smodato dei medesimi per le vie di Roma.*

9 marzo 1842

NOTIFICAZIONE

Giuseppe Zacchia di Roma, e suo distretto Governatore, vice-Camerlengo, e direttore generale di polizia.

A rimuovere i gravi inconvenienti che derivano dalla poca avvedutezza, o dalla caparbietà, o dal capriccio de' conduttori de' carri sì a vino propriamente detti a *scala*, che ad uso di caccia distinti col nome di *carrettini*, od altri, i quali nel transitar che fanno per le vie di Roma, della campagna, e de' paesi della Comarca si permettono di prender lizza con altri legni, di correre smodatamente, o portarsi in qualunque altro sconvenevole modo con pericolo non lieve sì de' pedoni, che di coloro che si stanno ne' legni, e con molto incomodo e danno de' bottegaj e venditori, e per venire altresì al pronto reperimento de' mede-

simi allorchè il bisogno lo esigga, previa superiore autorizzazione, si prescrive quanto siegue.

Art. 1. Nel termine perentorio di *giorni trenta* dalla data della presente tutti i proprietarj de' carretti a *scala*, o d'altri carretti, e de' carrettini da caccia, che si affittano tanto residenti in Roma che nella Comarca dovranno presentarsi alla direzione generale di polizia, ivi assegnare il luogo del loro domicilio, e denunciare i carri che ritengono. La quale denuncia dovrà rinnovarsi ogni e qualunque volta o facciano acquisto di nuovi carri o cangino di domicilio nello spazio di *giorni cinque* per Roma, e di *quindici* per la Comarca dall' effettuata compra, o dall' essersi stabiliti in altra residenza.

2. In seguito di tale denuncia, la direzione generale di polizia per ogni carro assegnerà un numero: e questo numero ciaschedun proprietario sarà obbligato apporre ai due lati del respettivo carro, e farà che si mantenga netto da lordure in modo che sempre sia intelligibile e chiaro.

3. Scorso il termine di *giorni trenta* dichiarato dall' articolo primo viene espressamente vietato a tutti e singoli proprietarj de' suddetti carri e carrettini di farne uso, o di affittarli respettivamente privi dell' accennato numero.

4. Ogni proprietario che per qualsivoglia titolo ceda o venda uno o più carri numerati,

dovrà nel termine di *giorni trenta* darne la regolare assegna alla direzione generale di polizia.

5. Qualunque farà acquisto de' carri numerati dovrà nel termine perentorio di *giorni quindici* darne parte alla direzione generale di polizia che gli stabilirà altro numero da doversi sostituire a quello che vi esista, nè potrà far uso del carro se non vi abbia fatto dipingere ai lati il nuovo numero.

6. E' vietato a ciascheduno de' proprietarj e conduttori il variare per qualunque siasi motivo il numero ai carri senza l'autorizzazione della direzione generale di polizia.

7. E' vietato ai conduttori de' menzionati carri il permettersi di recar molestia ad alcuno, prender lizza con altri legni, o ritardar loro il passaggio; ma dovranno eglino percorrere le vie dalla parte che loro spetta tanto per la capitale e fuori le porte, che per viaggio, evitando tutto ciò che possa offendere altrui. Nel caso di trasgressione a questa disposizione si procederà contro chiunque, niuno eccettuato, in via sommaria e spedita dalla direzione generale di polizia, deferendosi la fiducia all'asserto giurato di un solo testimonio degno di fede, nulla ostando se il medesimo sia fra quelli danneggiati ed offesi.

8. Ciascun proprietario di tali carri è strettamente responsabile dell'operato d'ogni conduttore che a lui appartenga, ed è perciò che in caso di

contravvenzione al disposto dell'articolo precedente dovrà egli soddisfare a quella pena pecuniaria che dalla direzione generale di polizia sarà stabilita al conduttore, ed alla indennità de' danni, ed interessi della parte offesa da liquidarsi in giudizio civile; quando poi l'occorrenza lo esigga, indicherà il nome, cognome, e preciso domicilio del conduttore stesso onde poter procedere contro il medesimo per l'effetto *delle pene afflittive*.

9. I contravventori alle suespresse prescrizioni saranno assoggettati per la prima trasgressione ad una multa non minore di *cinque* nè maggiore di *dieci scudi*, oltre le ulteriori pene nelle quali fossero incorsi per le disposizioni del regolamento penale dei 20 settembre 1832 a seconda dei casi e delle circostanze, aggiungendo che in ogni recidiva saranno sempre puniti col duplo della multa e delle altre pene incorse.

10. In questa congiuntura si richiamano col più stretto rigore all'osservanza le notificazioni sulle vetture, carri da macello, molinari, ed in particolar modo quella del 5 gennajo 1838; e si dichiara che alle medesime, ed alle disposizioni e prescrizioni degli articoli 7.° e 9.° sono compresi e soggetti anche i proprietarj, e padroni de' carri qualunque di diporto e lusso, ed eziandio quelli che per loro piacere guidano, e conducono i proprj legni, senza l'intervento ed opera de' cocchieri, od altri inservienti.

Le presidenze regionarie, la forza di ogni arma, gli ufficiali di polizia alle porte della capitale, i governatori, priori, e uditori legali della Comarca sono incaricati sotto la loro più stretta responsabilità d'invigilare efficacemente per la esatta osservanza delle premesse disposizioni per le quali, come già si accennò, verrà proceduto in via sommaria, e spedita dalla nominata direzione generale di polizia.

La presente pubblicata ed affissa nei soliti luoghi della capitale, alle porte della medesima e nelle città principali della Comarca astringerà ognuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data dal palazzo del governo nostra solita residenza li 9 marzo 1842.

G. ZACCHIA governatore, vice-camerlengo, e direttore generale di polizia.

---

* (N.° 17) *Viene trasferita al dì 28 maggio la fiera dei bestiami che la comune di Ancona era solita celebrare il dì 7 dello stesso mese* (notificazione del camerlengato dei 10 marzo 1842).

* (N.° 18.) *Sono prescritte anche in quest'anno le stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, relative alla custodia dei cani, onde prevenire le conseguenze funeste della idrofobia* (notificazione di monsignor governatore di Roma dei 15 marzo 1842).

(N.° 19.) *Disposizioni concernenti la tariffa daziaria.*

21 marzo 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete cardinale Tosti della Santita' di Nostro Signore *e sua R. C. A. pro-Tesoriere generale.*

Nella vista di giovare alla industria interna, ed alle nostre manifatture, dopo le più mature considerazioni, inteso anche l'oracolo della Santità di Nostro Signore, sonosi adottate e si emanano le seguenti disposizioni.

1. Nella parte dello Stato che secondo le vigenti disposizioni finanziere forma la sezione del mediterraneo , dove abbonda il legname nostrale di ottime qualità , al dazio ora vigente sul legname estero si aggiunge un sesto secondo le diverse qualità e gradazioni de' legnami notate nella tariffa daziaria.

2. A non far mancare alle molte nostre fabbriche di cremor di tartaro il genere primo , il dazio sulla estrazione del tartaro grezzo , o non intieramente raffinato si porta a scudo uno le cento libbre.

3. Il dazio sulla introduzione del gesso estero viene portato a bajocchi trenta le cento libbre.

4. Per lo jodio e suoi preparati , oggi in uso , e che non sono nominati nella tariffa , il dazio è determinato in scudi tre le cento libbre.

La presente affissa e pubblicata ne' luoghi soliti obbligherà ognuno , ed avrà piena esecuzione.

Dalla nostra residenza di monte citorio li 21 marzo 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

(N.° 20.) *Disposizioni da osservarsi dai notari e cancellieri del tribunale dell' eminentissimo Vicario, e dirette alla regolare, e sollecita procedura delle cause civili che si attitano nel medesimo tribunale.*

22 marzo 1842

NOTIFICAZIONE

Costantino del titolo di s. Silvestro in capite,
della S. R. C. prete Card. Patrizi,
della Santita' di nostro Signore Vicario generale
della romana curia e suo distretto
giudice ordinario ec.

Presso le risultanze della visita non ha guari eseguita nelle cancellerie del nostro tribunale civile, essendosi riconosciuto nonchè necessario, ma indispensabile di richiamare alla più stretta, e rigorosa osservanza tanto le disposizioni contenute nei regolamenti in vigore concernenti la regolare, e legale attitazione delle cause civili, quanto le norme, e discipline providamente stabilite dai nostri antecessori per la regolarità, e validità degli atti matrimoniali, e di quelli di stato libero, si ordina, e prescrive quanto siegue.

§. 1. I notari, e cancellieri del nostro tribunale civile presiederanno alla disciplina interna delle cancellerie, ed invigileranno con diligenza, perchè i sostituti, e giovani apprendisti adempiano colla dovuta esattezza le proprie incombenze.

§. 2. I sostituti perchè possano validamente rogarsi di atti pubblici, assistere nelle udienze i giudici del nostro tribunale, e ricevere i giuramenti, che si prestano tanto nei giudizj civili, quanto negli esami dei testimonj, che hanno luogo per i processetti matrimoniali, e di stato libero, dovranno essere da noi approvati previo esame della loro abilità, onestà, condotta religiosa, e politica.

§. 3. Gli attuali sostituti continueranno provisoriamente nell'esercizio delle loro funzioni, ma entro quindici giorni decorrendi dalla data della presente per essere conservati, e confermati come tali, dovranno esibirci o le prove della legale loro ammissione, o subire l'esame della loro idoneità.

§. 4. I giovani apprendisti attualmente esistenti nelle cancellerie, onde riportare la nostra approvazione, ci presenteranno entro lo stesso termine di giorni quindici supplica di proprio carattere con annessa la fede

1.° Di buoni costumi del proprio parroco.

2.° Di non aver mai sofferto alcun pregiudizio nè in via criminale, nè in via politica.

3.° Degli studj fatti.

4.° La favorevole testimoniale del cancelliere presso cui vogliono instruirsi.

§. 5. In avvenire resta espressamente vietato ai notari, e cancellieri di ammettere, e ritenere nei loro officj, e cancellerie sostituti, o giovani apprendisti, che non abbiano previamente riportata la nostra approvazione, e speciale permesso basato sulle norme di sopra stabilite. Nello stesso modo potranno essere rimossi.

§. 6. Resta proibito ai giovani apprendisti di rogarsi di qualunque atto, di attitare, e di assistere i giudici nelle udienze in luogo, e vece dei sostituti.

§. 7. Sono richiamate alla più stretta osservanza le disposizioni contenute nei §§. 159, 164, 165, 170, 176 e 177 del vigente regolamento disciplinare in data del 10 novembre 1834. Le omissioni finora occorse in ordine a quanto si prescrive in detti paragrafi dovranno essere supplite dai rispettivi sostituti entro il perentorio termine di mesi tre decorrendi dalla data della presente: in progresso continuandosi a contravenire, sopra semplice rapporto dei respettivi giudici uditori, i sostituti verranno da noi sospesi dall'esercizio delle loro funzioni per il termine non minore di giorni dieci.

§. 8. I processetti matrimoniali, e quelli, che riguardano lo stato libero, perchè siano validi dovranno compilarsi o dai cancellieri, o dai sosti-

tuti approvati; e nell'esame, e nel giuramento, che prestano i testimonj dovrà onninamente esservi presente il camerlengo del clero, che in tali atti interviene come giudice.

§ 9. Per l'effetto del precedente paragrafo, il camerlengo del clero ripristinerà il lodevole stile tenuto nei passati tempi di recarsi ogni giorno, e ad un'ora determinata nelle cancellerie, per assistere agli esami, e alla prestazione del giuramento.

§ 10. Affinchè poi il deputato ai matrimonj possa esaminare i processetti matrimoniali, e quelli di stato libero con quella diligenza, ed esattezza, che richiede la gravità della materia, si ordina, che i suddetti processetti unitamente alle relative licenze, e testimoniali si trasmettino al nominato deputato per mezzo del bidello entro una cassetta chiusa (della quale vi saranno tre chiavi da ritenersene una da monsignor vicegerente, l'altra dal deputato ai matrimonj, e la terza nelle cancellerie) il giorno precedente a quello, che dovranno ritirarsi.

§. 11. E perchè dalle parti interessate, e da noi, o dal nostro monsignor vicegerente, in caso di reclamo, si possa facilmente conoscere, se l'importo della somma degli emolumenti dovuti ai cancellieri, e sostituti per li detti atti matrimoniali, e di stato libero sia conforme alla nuova tassa del 31 luglio 1815; da ora in poi tali tasse verranno dal deputato ai matrimonj liquidate presso

la specifica degli emolumenti dovuti da apporsi in calce, o a tergo della licenza, o testimoniale.

§. 12. Sotto la più stretta responsabilità del deputato ai matrimonj si ordina, che quando per le fedi di battesimo, o di stato libero possano aversi prove dirette, non si ammettano senza una speciale preventiva autorizzazione in iscritto nostra, o del nostro monsignor vicegerente le sussidiarie, cioè quelle, che si ottengono per mezzo del ricorso al s. Offizio.

§. 13. I *nihil transeat*, che sogliono apporsi nei matrimonj dalle parti interessate, se non vengono giustificati nell'atto stesso dovranno sempre contenere la consueta clausola = *dummodo infra tres inter præsentes, et viginti inter absentes*, e della forza di detta clausola i rispettivi cancellieri, e sostituti ne dovranno rendere pienamente informate le parti interessate: scorso detto termine inutilmente, il *nihil transeat* si avrà come non interposto, e potrà procedersi liberamente alla spedizione del matrimonio.

§. 14. Non vi sarà però bisogno della detta clausola in quei *nihil transeat*, che vengono interposti d'ordine nostro, del nostro monsignor vicegerente, ovvero dai rispettivi genitori. Il cancelliere, o il sostituto, che riceve detti *nihil transeat* dovrà senza il menomo ritardo farli registrare nelle altre cancellerie, riportandone a sua giustificazione analoga ricevuta.

§. 15. Rimane espressamente proibito l'abuso introdottosi dell'*advertatur*, che suole porsi dai cancellieri, o sostituti per l'unico fine di non essere privati di fare quegli atti, i quali eglino credono di avere diritto di spedire per essersi qualcuna delle parti diretta preventivamente da uno di loro, salvi però rimanendo ai medesimi i diritti, che possono loro competere a forma di legge.

§. 16. Viene peraltro conservato, e mantenuto nel suo pieno vigore il lodevole stile dell' *advertatur* solito apporsi e diramarsi in tutte le cancellerie, quando da un cancelliere, o sostituto si rigetta la spedizione di qualche matrimonio per avere scoperto qualche impedimento: all'evenienza di tali casi dovrà il cancelliere, o sostituto specificare nell'*advertatur* il motivo del suo rifiuto, ed ove un tal matrimonio si ritenesse da qualcuno degli altri cancellieri, o sostituti di potersi spedire per la inattendibilità del motivo indicato in detto *advertatur*, dovrà preventivamente riportarne licenza in iscritto dal deputato ai matrimonj.

§. 17. Sotto pena di scudi dieci di multa da applicarsi a nostro arbitrio ciascun cancelliere sarà tenuto

1.° Di riunire anno per anno in protocolli separati, e distinti legati, numerati, e rubricellati i decreti di volontaria giurisdizione, ed i processetti concernenti le matrimoniali, e gli stati liberi, e di adempiere tali prescrizioni entro sei mesi

decorrendi dalla data della presente circa quelli atti, che non fossero stati finora come sopra riuniti in protocollo.

2.° Di ripristinare il libro delle matrimoniali, detto *liber licentiarum*, conforme lodevolmente si è praticato in passato; nonchè di tenere in corrente, e colla massima precisione, ed esattezza il libro detto *receptorum*, nel quale dovranno essere fedelmente notati anche gli atti, che si spediscono dagli stessi cancellieri, essendo i detti due libri destinati per commodo del pubblico, all' oggetto cioè di facilitare le ricerche degli atti che si spediscono.

§. 18. Il notaro destinato per la spedizione delle cause economiche di alimenti, oltre il libro dei depositi prescritto nella visita del 6 ottobre 1773, dovrà ancora ritenere, continuare, e proseguire l'altro libro pur ivi prescritto, ove si registrano per ordine di tempo il nome dei supplicanti, e i decreti, che vengono emanati in seguito.

§. 19. Senza uno speciale permesso nostro, o del nostro monsignor vicegerente in iscritto, da ora in poi rimane inibito ciascun cancelliere, e sostituto di chiudere in pieghi sigillati, e così ritenere nei proprj pulpiti giustificazioni appartenenti ai matrimonj.

§. 20. Rimane parimenti proibito ai nostri cancellieri di trasportare in archivio gli atti di cancelleria senza prima averne riportato in iscritto il

dovuto permesso da monsignor nostro vicegerente, e ciò all'effetto d'impedire, che si trasportino in archivio atti di recente data, e che facilmente possono occorrere al pubblico.

§. 21. Con quanto si è stabilito nella presente notificazione non s'intende di avere derogato alle altre provvidenze prese, ed adottate nelle passate visite, ma di conservarle pienamente in tuttociò, che non si opponga alle surriferite disposizioni, e prescrizioni.

§. 22. Il nostro uditor civile resta specialmente incaricato d'invigilare sull'esatto adempimento di quanto sopra è stato da noi ordinato, ed in caso d'inosservanza sarà tenuto farcene rapporto.

§. 23. I contraventori saranno puniti o con una multa non minore di scudi dieci, o colla sospensione dall'esercizio delle rispettive funzioni per il tempo non minore di giorni quindici.

§. 24. Affinchè poi niuno possa allegare ignoranza della presente notificazione, ordiniamo, che si tenga affissa in ciascuna delle nostre cancellerie, e nell'officio dei cursori.

Data dalla nostra residenza li 22 marzo 1842.

C. CARD. VICARIO

Giuseppe canonico Tarnassi segretario.

(N.° 21.) *E' soppressa la dogana di Comacchio, e le attribuzioni della medesima vengono trasferite a quella di Magnavacca.*

22 marzo 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete Card. Tosti della Santita' di nostro Signore e sua R.C.A. pro-Tesoriere generale.

Avendo la esperienza mostrato che utile e scevra d'inconvenienti può essere la soppressione della dogana di Comacchio trasferendone e riunendone le attribuzioni in quella di Magnavacca, si dispone quanto segue:

1. Col giorno primo del prossimo aprile l'ufficio della dogana di Comacchio è soppresso.

2. Dal medesimo giorno l'ufficio doganale di Magnavacca potrà sdaziare i generi da peso a destino per la città di Comacchio in quantità che portino una tassa anche maggiore al limite di scudi cinque assegnato alle altre dogane nella stessa classe, esclusi però i generi coloniali.

La presente sarà pubblicata ed affissa nei consueti luoghi, e gli agenti doganali ne cureranno la esecuzione.

Dalla nostra residenza di monte citorio li 22 marzo 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini commissario generale della R. C. A.

---

* (N.° 22.) *E' ACCORDATA anche in quest' anno, come nei trascorsi, e colle stesse norme, discipline e regolamenti che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, la solita fiera di Senigallia* (notificazione e regolamento del tesorierato dei 23 marzo 1842).

(N.° 23.) *Regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare.*

1 aprile 1842

E D I T T O

Luigi, per la misericordia di Dio
vescovo di Sabina, della S.R.C. Card. Lambruschini
abbate di s. Maria in Farfa,
gran priore in Roma
del S. M. ordine gerosolimitano,
della Santità di nostro Signore Papa Gregorio XVI
segretario di Stato, e de' brevi ec. ec. ec.

Persuasa la Santità di Nostro Signore, che un regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare, formato sulle basi delle varie leggi e consuetudini anteriori, e sulle norme generali delle comuni vigenti, avrebbe provveduto alla più certa, uniforme e pronta amministrazione della giustizia medesima, si è degnata di munire della sua Sovrana approvazione e sanzione quello, che qui segue, volendo e prescrivendo, che dal giorno primo di luglio del corrente anno abbia forza di legge per tutti e singoli gl' individui in esso contemplati.

Sebbene poi coll'odierno regolamento resti derogato ad ogni legge e consuetudine anteriore in

tutto ciò, che nel medesimo è disposto, pure intende il Santo Padre, che debbano osservarsi ed applicarsi nel caso di delitti, o contravenzioni disciplinali, commessi nel tempo, che erano in vigore, qualora la pena in esse comminata ne fosse più mite.

Ad agevolare il corso delle cause e giudizj criminali e disciplinali militari, il Santo Padre, colla Sua Pontificia Potestà, non solo conferma al tribunale militare, suoi giudici e ministri, o a chi per essi, le facoltà immunitarie, che godono attualmente, e che sono riportate in seguito del presente regolamento; ma le estende ancora a tutte le altre, che godono, o fossero per godere in avvenire, i tribunali ordinarj comuni, e loro ministri.

Quanto poi all' ecclesiastica immunità personale, vuole la Santità Sua, che in avvenire non possa essere ammesso al servizio militare alcun' individuo precedentemente ascritto allo stato clericale: e che qualora, tacendo il medesimo tale sua qualità, vi si facesse ammettere, s' intenda *ipso facto* decaduto da tutt' i privilegj clericali, e debba essere considerato e trattato come persona meramente laica.

Che se attualmente nei ruoli della milizia pontificia esistessero individui precedentemente insigniti sia della tonsura, sia degli ordini minori, vuole Sua Beatitudine, che possano i medesimi, nel perentorio termine di due mesi, dalla data del pre-

sente, dimandare ed ottenere la loro dimissione dal servizio militare, osservate le altre condizioni di massima; ma vuole eziandio, che, decorso un tal termine, e non dimessi volontariamente dal servizio, s'intendano, e si abbiano come *ipso facto* decaduti da tutt' i privilegj clericali, e siano, come persone meramente laiche, considerati e trattati.

Finalmente dispone Sua Beatitudine, che le sole cause criminali attualmente pendenti per delitti maggiori, delle quali, all' epoca assegnata per l'osservanza del seguente regolamento, si trovassero di già pubblicati i processi respettivi, vengano trattate e decise secondo la procedura anteriore: e tutte le altre, di qualunque specie, ed in qualunque stato si trovino all'epoca ridetta, siano proseguite ed ultimate coi metodi prescritti dallo stesso regolamento.

REGOLAMENTO

DI GIUSTIZIA CRIMINALE E DISCIPLINALE MILITARE.

Disposizioni generali

Art. 1. La giustizia criminale e disciplinale militare ha per oggetto la repressione dei delitti, e delle contravenzioni disciplinali delle persone militari, o come tali dalla legge considerate.

2. Persone militari sono tutti gl' individui

§. 1.° delle truppe di linea (compresi i corpi politici), inscritti nei ruoli militari, ancorchè meri impiegati;

§. 2.° dei corpi militari, che non prestano servizio abituale, quando delinquono in attualità del medesimo;

§. 3.° giubilati, con tutti gli onori e privilegj militari, dei compresi nel precedente §. 1.°

3. Sono considerati persone militari i borgesi

§. 1.° addetti alla truppa in tempo d'azione militare;

§. 2.° correi o complici di persona militare in qualunque delitto, o contravenzione disciplinale,

in tempo d'azione militare: se poi in tempo di stazione militare, nei soli delitti, o contravenzioni disciplinali militari;

§. 3.° espressamente nominati nel presente regolamento.

4. L'ordinario pacifico stato della truppa è tempo di stazione militare.

5. E' tempo d'azione militare, quando la truppa esercita straordinariamente la forza delle armi.

6. Per gli effetti del presente regolamento, lo stato d'azione militare deve essere dichiarato espressamente dal superior Governo.

7. Le disposizioni comuni in materia penale, e di procedura criminale, sono osservate in tutto ciò, che non è contemplato nel presente regolamento, e non si oppone alle norme fissate nel medesimo.

PARTE I.

DEI DELITTI E PENE: DELLE CONTRAVVENZIONI DISCIPLINALI E PUNIZIONI.

TITOLI PRELIMINARI

Titolo I.

Dei delitti, e delle contravvenzioni disciplinali in genere.

8. Per gli effetti del presente regolamento s'intitola

§. 1.° delitto maggiore quello, che la legge punisce con pena superiore a tre anni di detenzione;

§. 2.° delitto minore quello, che la legge punisce colla detenzione;

§. 3.° contravvenzione disciplinale quella, che la legge corregge con punizione inferiore alla pena della detenzione.

9. I delitti, e le contravvenzioni disciplinali, che la giustizia militare reprime, sono

§. 1.° militari, che le sole persone militari possono commettere;

§. 2.° comuni, che potendosi commettere tanto da persone militari, quanto da borgesi, sono in tutti punibili egualmente;

§. 3.° misti, cioè quelli fra' i comuni, che, commessi da persona militare, attesa la posizione attuale della medesima, importano pena o punizione maggiore delle comuni, secondo il disposto nel presente regolamento.

10. Colle pene e punizioni comminate nel presente regolamento sono puniti i delitti, e le contravenzioni disciplinali militari e misti: i comuni lo sono con quelle delle leggi comuni.

Titolo II.

Delle pene e punizioni in genere.

11. Le pene e punizioni applicabili, a seconda del presente regolamento, sono

§. 1.° la morte ignominiosa;

§. 2.° la morte;

§. 3.° i lavori forzati a vita
da quindici a venti
da dieci a quindici
da cinque a dieci
da tre a cinque
da uno a tre } anni;

§. 4.° la detenzione militare da uno a tre anni,
da quattro mesi
ad un'anno;

§. 5.° la prigione da uno a quattro mesi,
da un giorno ad un mese:
anche con catena corta, da uno a dieci giorni:
lunga, da un giorno ad un mese:
anche con alternativa a pane ed acqua, da uno a quindici giorni:
ed anche con ritenuta di soldo;

§. 6.° le battiture da dieci a quaranta;

§. 7.° gli arresti di rigore o semplici da un giorno ad un mese;

§. 8.° la consegna da uno a tre mesi,
da un giorno ad un mese;

§. 9.° i turni di fatica da uno a cinque;

§. 10.° la sospensione dai turni e distaccamenti di lucro da uno a sei;

§. 11.° la sospensione dal porto-d'-armi, permesse fuori di servizio, da un giorno ad un mese, inapplicabile però ai corpi politici;

§. 12.° la sospensione dall'indossare gli ornamenti militari, da un giorno ad un mese, inapplicabile ai corpi politici;

§. 13.° l'espulsione dal servizio militare, accompagnata dalla perdita d'ogni decorazione conferita dal Governo, e da precetto di non più ar-

ruolarsi in alcuna truppa pontificia, sotto l'irremisibile comminatoria di tre anni di lavori forzati;

§. 14.° l'esilio perpetuo o a tempo da un luogo o provincia: e per gli esteri, anche da tutto lo Stato pontificio con traduzione al confine, sotto quella comminatoria, che, nella condanna a tal pena, si trovi adequata al delitto, pel quale s'impone;

§. 15.° la radiazione dai ruoli militari;

§. 16.° la degradazione a semplice comune;

§. 17.° la retrocessione d'uno o più gradi;

§. 18.° la remozione dai corpi scelti, estensiva al trasferimento alla compagnia correzionale;

§. 19.° la sospensione dal grado da uno a sei mesi.

12. Il modo d'esecùzione delle pene e punizioni militari è prescritto da apposito regolamento, che fa seguito al presente.

13. Le battiture si commutano per ogni dieci in un mese di prigione agl' individui de' corpi politici, ai graduati, e cadetti degli altri corpi, agl'impiegati militari, ai decorati, ed a chi per causa fisica è incapace di subirle.

14. Agli ufficiali, ai cadetti, ed agli impiegati militari, ancorchè giubilati, si commutano

§. 1.° la prigione in egual tempo d'arresti semplici;

§. 2.° la catena, e l'alternativa a pane ed acqua, in doppio tempo d'arresti di rigore;

§. 3.° le punizioni indicate nei §§. 8.° al 12.° inclusivamente dell' articolo 11, in un tempo proporzionato d'arresti di rigore o semplici, nei limiti però del §. 7.° dell' articolo stesso.

15. Sono pene e punizioni cumulabili nel giudizio ad altra delle indicate nei §§. 1.° al 12.° dell' articolo 11 quelle, che seguono nei §§. 13.° al 19.° inclusivamente, se non che

§. 1.° l'espulsione dal servizio militare, o la radiazione dai ruoli militari (precedute dalla degradazione, se v' ha luogo), sono inerenti alla pena di morte ignominiosa, e di lavori forzati;

§. 2.° l'esilio non può essere applicato, se non ha luogo l'espulsione dal servizio militare;

§. 3.° l' estero, che non ha acquistato legalmente diritto di sudditanza, condannato per delitto infamante a pena di lavori forzati, è sempre soggetto, dopo l'espiazione, all'esilio da tutto lo Stato pontificio, e tradotto al confine del medesimo.

16. I gradi legali di diminuzione o aumento delle pene e punizioni, enunciate nell' articolo 11, passano ordinatamente dal massimo al minimo, e viceversa, nella stessa specie, e così da una specie all' altra immediatamente prossima, se non che

§. 1.° la punizione degli arresti, indicata nel §. 7.° dello stesso articolo 11, non è calcolata nel passaggio in aumento o diminuzione, che alle sole persone rubricate nell' articolo 14;

§. 2.° la morte ignominiosa, e la morte: la prigione, e le battiture, non costituiscono passaggio dall'una all'altra;

§. 3.° non si dà aumento dai lavori forzati alla morte;

§. 4.° trovandosi applicate nel giudizio pene di lavori forzati, e di detenzione, ogni tre anni di questa si hanno per equivalenti ad uno di quelli, e così vi sono cumulati: vi sono anche cumulate la detenzione per tempo minore di tre anni, la prigione e gli arresti o la consegna, diminuendone proporzionatamente la durata, attesa la maggior gravità della surrogata pena de' lavori forzati, in ragione di mesi o di giorni: ed intendendosi assorbite dalla pena principale le punizioni inferiori agli arresti o consegna;

§. 5.° tutte le pene e punizioni inferiori, anche nel complesso, a tre anni di detenzione, concorrendo la pena di venti anni di lavori forzati, si hanno per assorbite da questa.

17. Nella latitudine di cadun grado s'ascende e discende, concorrendo circostanze gravanti o diminuenti, per anno, mese, giorno, secondo che è indicato nel minimo del grado medesimo: e, quanto alle battiture, di dieci in dieci.

18. Le pene e punizioni inferiori ai lavori forzati, comminate dalle leggi comuni, sono commutate alle persone militari indicate nell'articolo 2, in altre unicamente militari equipollenti, purchè

nel complesso non oltrepassino il massimo della detenzione, ovvero non venga per giusto titolo decretata contemporaneamente l'espulsione dal servizio militare, o la radiazione dai ruoli militari.

19. Ai borgesi, come insuscettibili delle pene e punizioni unicamente militari si commutano tutte nel giudizio in altre comuni equipollenti.

20. Alle persone militari, indicate nell' articolo 2, che siano minori di anni 18, ma puberi, compete, pei delitti militari, un solo grado di minorazione della pena legale: gl' impuberi sono corretti disciplinalmente.

LIBRO I.

DEI DELITTI E DELLE PENE IN GENERE

SEZIONE I.

DEI DELITTI MILITARI

TITOLO I.

Del tradimento, del tradimento indiretto, e della vigliaccheria.

21. E' tradimento, quando, in materia di servizio militare, dolosamente si giova o procura di giovare, immediatamente o mediatamente, ai nemici interni o esterni, manifesti o occulti del Governo pontificio, o della pubblica sicurezza, o tranquillità, ovvero se ne suscitano o si procura di suscitarne dei nuovi.

22. Le azioni delittuose, contemplate nell'articolo 21, ma commesse per mera negligenza, o imperizia, o imprudenza, costituiscono il tradimento indiretto.

23. Sono dichiarate vigliaccheria le azioni delittuose, contemplate nell' articolo 21, se vengono commesse per mera pusillanimità.

24. In azione, l'animo di tradire è presunto, se non è provato diversamente, quando

§. 1.° si rivolgono le armi contro chi si deve difendere, o non si difende come si deve;

§. 2.° si fugge o si evita indoverosamente un'incontro: o si gettano le armi: o si abbandona il posto di sentinella, o il servizio di riconoscenza, ovvero se ne trasgredisce la consegna, e rispettivamente l'istruzione ricevuta: o si sorte e si entra arbitrariamente, per vie o modi diversi dai permessi o prescritti, dalle mura pubbliche, forti, recinti, o linee di demarcazione militare;

§. 3.° si fà, procura o permette, che venga somministrato ai nemici, indicati nell' articolo 21, armi, munizioni, viveri, foraggi, passi, alloggi, trasporti, piante, piani, consegne, parole d'ordine, notizie, e tutt' altro, che possa giovarli direttamente o indirettamente, ovvero, che possa nuocere allo Stato, o alla truppa, o all' operazione;

§. 4.° in pregiudizio dello Stato, o della truppa, o dell'operazione si toglie, o si procura o permette di togliere, impedire, occultare, guastare, alterare respettivamente quanto è indicato nel precedente §. 3.°, onde ne derivi o possa derivare alcuno degli effetti accennati nel §. stesso;

§. 5.° senza far precedere una vigorosa regolare difesa, senza il concorso di circostanze militarmente imponenti e determinanti, senza il consiglio richiesto dalle regole militari (ove possa aver luogo), o senza speciali istruzioni superiori, si cede, o abbandona, o non si sostiene abbastanza un posto, un campo, una piazza, un forte, un convoglio, un magazzeno, o una sola parte d'alcuno di essi, ancorchè isolatamente affidata e sostenibile: ovvero, nella necessità assoluta della resa, non si fà questa, o non si procura di farla a migliori patti, e a condizioni più onorevoli;

§. 6.° si affida al comando di persona conosciuta sospetta, ovvero non si munisce di tutto l'occorrente un'importante spedizione, posto, o altro indicato nel precedente §. 5.°;

§. 7.° si propalano comunque notizie, ancorchè in tutto o in parte vere, atte a produrre grave allarme o scoraggimento fra la truppa o i cittadini: ovvero si fanno o si eccitano clamori o tumulti capaci di produrre lo stesso effetto.

25. Il tradimento è punito colla morte ignominiosa.

26. Il tradimento indiretto è punito secondo la maggiore o minore imputabilità, coi lavori forzati, nella latitudine dei due gradi,

§. 1.° in azione, da dieci a quindici, e da quindici a venti anni;

§. 2° in stazione, da cinque a dieci, e da dieci a quindici anni.

27. La vigliaccheria è punita, nel senso dell'articolo 26, coi lavori forzati,

§. 1.° in azione, da tre a cinque, e da cinque a dieci anni;

§. 2.° in stazione, da uno a tre, e da tre a cinque anni.

28. In azione, anche i borgesi, benchè non correi o complici con persona militare, vanno soggetti al disposto negli articoli 21, 24 e 25.

Titolo II.

Dell' ammutinamento e della illecita riunione.

29. E' ammutinamento la riunione sediziosa di più di tre individui per opporsi al disposto dalle leggi, o dalla disciplina, o da superiori, in materia di servizio militare.

30. Il concorso di due o tre individui soltanto, tendente allo scopo indicato nell' articolo 29, si qualifica riunione illecita.

31. E' qualificato l'ammutinamento

§. 1.° con violenza sulle cose;

§. 2.° con ingiurie verbali o minaccie;

§. 3.° con delazione d'arme, o altro strumento atto ad offendere gravemente;

§. 4.° in attualità di servizio : e , pei corpi politici , di servizio comandato ;

§. 5.° con coazione personale ;

§. 6.° con imbrandimento d'arme , o altro strumento atto ad offendere gravemente ;

§. 7.° in numero maggiore di dieci individui ;

§. 8.° con ingiuria reale ;

§. 9.° con ferita , ancorchè senza pericolo di vita , o con frattura , o con grave contusione.

32. L'illecita riunione è suscettibile di tutte le qualità gravanti indicate nell' articolo 31 , meno quella del §. 7.° dell' articolo stesso.

33. L'ammutinamento semplice è punito ,

§. 1.° in stazione, colla detenzione militare da uno a tre anni ;

§. 2.° in azione , coi lavori forzati da cinque a dieci anni.

34. L'illecita riunione è punita ,

§. 1.° in stazione , colla prigione , nella latitudine dei due gradi , da un giorno ad un mese , e da uno a quattro mesi ;

§. 2.° in azione , colla detenzione militare , nella latitudine dei due gradi , da quattro mesi ad un' anno , e da uno a tre anni.

35. L'ammutinamento , e l' illecita riunione qualificati , sono puniti ,

§. 1.° per ognuna delle qualità gravanti , indicate nei §§. 1.° a 3.° inclusivamente dell' artico-

lo 31, con un grado d'aumento della pena respettivamente comminata negli articoli 33 e 34;

§. 2.° per ognuna delle qualità gravanti, indicate nei §§. 4.° a 6.° inclusivamente dell'articolo 31, con due gradi d'aumento della pena respettivamente comminata negli articoli 33 e 34.

36. L'ammutinamento, in numero maggiore di dieci individui è punito,

§. 1.° in stazione, coi lavori forzati per venti anni;

§. 2.° in azione, coi lavori forzati a vita.

37. I capi, gl'istigatori, i fomentatori principali, il più elevato in grado, correi nell'ammutinamento in numero maggiore di dieci individui, sono puniti,

§. 1.° in stazione, coi lavori forzati a vita;

§. 2.° in azione, colla morte;

38. L'ammutinamento con ingiuria reale è punito;

§. 1.° in stazione, coi lavori forzati a vita;

§. 2.° in azione, colla morte.

39. L'illecita riunione con ingiuria reale è punita,

§. 1.° in stazione, coi lavori forzati da quindici a venti anni;

§. 2.° in azione, coi lavori forzati a vita.

40. L'ammutinamento, e l'illecita riunione con ferita, ancorchè senza pericolo di vita, o con

frattura, o con grave contusione, sono puniti colla morte.

41. Gode la minorazione d'uno a tre gradi della pena, respettivamente competente, l'ammutinato, o il colpevole d'illecita riunione, che, dal primo fino al terzo intimo superiore di sottomettersi, obbedisce, ma avanti, che siasi proceduto a vie di fatto.

Titolo III.

Dell' insubordinazione.

42. E' insubordinazione la disobbedienza all'ordine del superiore in materia di servizio, o di disciplina militare.

43. L'insubordinazione è qualificata,

§. 1.° in attualità di servizio militare: e, pei corpi politici, nello stato di servizio comandato;

§. 2.° con ingiurie verbali o minacce;

§. 3.° con imbrandimento d'arme, o altro strumento atto ad offendere gravemente;

§. 4.° con ingiuria reale;

§. 5.° con ferita, ancorchè senza pericolo di vita, o con frattura, o con grave contusione.

44. L'insubordinazione semplice è punita,

§. 1.° in stazione, colla detenzione militare da quattro mesi ad un'anno;

§. 2.° in azione, coi lavori forzati da tre a cinque anni.

45. L'insubordinazione qualificata è punita;

§ 1.° per ognuna delle qualità gravanti, indicate nei §§. 1.° e 2.° dell'articolo 43, con un grado d'aumento della pena comminata nell' articolo 44;

§. 2.° per la qualità gravante, indicata nel §. 3.° dell'articolo 43, con due gradi d'aumento della pena comminata nell' articolo 44.

46. L'insubordinazione con ingiuria reale è punita,

§. 1.° in stazione, coi lavori forzati da quindici a vent' anni;

§. 2.° in azione, coi lavori forzati a vita.

47. L'insubordinazione con ferita, ancorchè senza pericolo di vita, o con frattura, o con grave contusione, è punita colla morte.

48. Per sola gravissima provocazione sofferta, è accordata all' insubordinato la minorazione d'un grado della pena competente.

Titolo IV.

Della diserzione.

49. E' diserzione l'assenza illegale dal corpo militare, o dall' officio, cui si è addetto, ovvero il non esservisi restituito, spirato il legittimo per-

messo, con animo, nell' uno e nell' altro caso, d'abbandonarlo.

50. L'animo di disertare è presunto, se non è provato diversamente, quando si è mancato,

§. 1.° in stazione, a tre consecutivi appelli serali;

§. 2.° in azione, ad un'appello serale, e alla generale;

§. 3.° dagl' individui non soggetti ad appello, per tanti giorni continui quanti sono gli appelli richiesti dai precedenti §§. 1.° e 2.°: se non che, in stazione, tanto quelli, che si sono allontanati arbitrariamente, quanto gli assenti con permesso, e non rientrati dopo spirato, non sono annunciati per disertori, se non dopo il termine di altri quindici giorni destinati alle ricerche della persona, o ad acquistar la cognizione d'aver essa effettivamente disertato.

51. E' qualificata la diserzione quando è accompagnata, o respettivamente seguita

§. 1.° da asportazione d'alcuna delle proprie o altrui armi bianche;

§. 2.° da rottura o insalizione;

§. 3.° da passaggio in estero dominio;

§. 4.° da abbandono dello stato di guardia: e, pei corpi politici, dello stato di servizio comandato;

§. 5.° da asportazione del proprio o altrui cavallo;

§. 6.° da asportazione d'alcune delle proprie o altrui armi da fuoco;

§. 7.° da violazione delle mura pubbliche, forti, recinti, o linee di demarcazione militare;

§. 8.° da abbandono d'una piazza, o posto di confine di terra o di mare;

§. 9.° da servizio preso in estero dominio;

§. 10.° da complotto, risultante da antecedente o presentaneo concerto di più di tre individui;

§. 11.° da abbandono del posto di sentinella;

§. 12.° da servizio preso coll'inimico.

52. La diserzione semplice è punita,

§. 1.° in stazione, colla prigione da uno a quattro mesi;

§. 2.° in azione, coi lavori forzati da uno a tre anni.

53. La diserzione qualificata è punita,

§. 1.° per ognuna delle qualità gravanti, indicate nei §§. 1.° a 4.° inclusivamente dell'articolo 51, con un grado d'aumento della pena comminata nell'articolo 52;

§. 2.° per ognuna delle qualità gravanti, indicate nei §§. 5.° al 10.° inclusivamente dell'articolo 51, con due gradi d'aumento della pena comminata nell'articolo 52;

§. 3.° per la qualità gravante, indicata nel §. 11.° dell'articolo 51, in stazione, con tre gradi d'aumento della pena comminata nel §. 1.° del-

l'articolo 52: ed in azione, coi lavori forzati per venti anni.

54. La diserzione, seguita da servizio preso coll'inimico, è punita colla morte.

55. La diserzione in complotto di più di dieci individui è punita,

§. 1.° in stazione con un grado ulteriore d'aumento della pena comminata nel §. 2.° dell'articolo 53;

§. 2.° in azione, coi lavori forzati per venti anni.

56. I capi, gl'istigatori, i fomentatori principali, il più elevato in grado, correi nella diserzione in complotto, sono puniti,

§. 1.° in stazione, per la diserzione fino a dieci individui inclusivamente, col massimo del grado della pena comminata dal §. 2.° dell'articolo 53: sopra dieci individui, coll'aumento d'un grado della pena comminata nel §. 1.° dell'articolo 55;

§. 2.° in azione, nel primo caso del precedente §. 1.°, con un grado d'aumento della pena comminata nel §. 2.° dell'articolo 53: nel secondo caso coi lavori forzati a vita.

57. Gode la minorazione d'un grado della pena competente il disertore, che spontaneamente e regolarmente si costituisce,

§. 1.° in stazione, nel termine d'un mese;

§. 2.° in azione, nel termine di tre giorni.

58. Oltre il disposto nel § 2.° dell'articolo 3, relativamente ai borgesi correi o complici di persona militare, quello, che dolosamente ricetta o occulta il disertore, è considerato e punito come complice.

TITOLO V.

Degli eccessi dei superiori verso i subordinati.

59. E' eccesso del superiore verso il subordinato, quando, in materia di servizio, o di disciplina militare, usa col medesimo mezzi o modi non autorizzati dalle leggi, o dalla stessa disciplina.

60. L'eccesso del superiore verso il subordinato è punito,

§. 1.° in stazione, col massimo del grado della pena comminata dalle leggi comuni per l'illecito operato;

§. 2.° in azione, con un grado d'aumento della pena richiamata nel precedente §. 1.°

61. Per sola gravissima provocazione è accordato al superiore eccedente verso il subordinato, un grado di minorazione della pena comminata nell' articolo 60.

Titolo VI.

Dell' abuso della rappresentanza militare.

62. E' abuso della rappresentanza militare, quando se ne simula l'esercizio per commettere un delitto, o una contravenzione disciplinale.

63. L'abuso della rappresentanza militare è qualificato, quando alla simulazione, indicata nell'articolo 62, si unisce quella d'un grado, o officio superiore al proprio.

64. L'abuso semplice della rappresentanza militare è punito,

§. 1.° in stazione, col massimo del grado della pena comminata dalle leggi comuni pel delitto, o contravenzione disciplinale commessi o tentati;

§. 2.° in azione, con un grado d'aumento della pena comminata nel precedente §. 1.°

65. L'abuso qualificato della rappresentanza militare è punito,

§. 1.° in stazione, con un grado d'aumento della pena comminata dalle leggi pel delitto, o contravenzione disciplinale commessi;

§. 2.° in azione, con due gradi d'aumento della pena comminata, come nel precedente §. 1.°

Titolo VII.

Della violazione delle mura pubbliche, forti, recinti o linee di demarcazione militare.

66. E' violazione delle mura pubbliche, forti, recinti o linee di demarcazione militare, il sortirne o entrarvi arbitrariamente, per via o modi diversi dai permessi o prescritti.

67. La violazione, indicata nell'articolo 66, tendente ad un'azione per se non punibile, importa,

§. 1.° in stazione, la prigione da un giorno ad un mese;

§. 2.° in azione, la detenzione militare da quattro mesi ad un'anno.

68. Se la violazione, indicata nell'articolo 66, è seguita da un delitto, o contravenzione disciplinale, ancorchè tentati (prescindendo dalla diserzione, sulla quale, in tal caso, dispongono gli articoli 51 §. 7.°, e 53 §. 2.°), è punita con un grado d'aumento della pena comminata dall'articolo 67, oltre la pena o punizione del delitto, o della contravenzione disciplinale consumati o tentati.

Titolo VIII.

Della volontaria mutilazione, inabilitante al servizio militare.

69. La volontaria mutilazione, inabilitante al servizio militare, è punita;

§. 1.° in stazione, coi lavori forzati da uno a tre anni, compatibilmente con lo stato fisico del condannato;

§. 2.° in azione, coi lavori forzati da cinque a dieci anni, compatibilmente, come nel precedente §. 1.°

SEZIONE II.

DEI DELITTI MISTI



Titolo I.

Dei delitti comuni in attualità di servizio militare.

70. I delitti comuni, commessi in attualità di servizio militare, sono puniti,

§. 1.° in stazione, col massimo del grado della pena comminata dalle leggi comuni;

§. 2.° in azione, con un grado d'aumento della pena indicata nel precedente §. 1.°

Titolo II.

Delle offese al superiore, non riferibili al servizio, o alla disciplina militare.

71. Le offese al superiore nell'onore, o nella persona, non riferibili al servizio, o alla disciplina militare, sono punite,

§. 1.° col massimo del grado della pena comminata dalle leggi comuni, se fatte da comune

o sott'ufficiale ad ufficiale: da ufficiale ad ufficiale superiore: da ufficiale superiore ad ufficiale generale;

§. 2.° con un grado d'aumento della pena, indicata nel precedente §. 1.° se fatte da comune o sott'ufficiale ad ufficiale superiore: da ufficiale ad ufficiale generale;

§. 3.° con due gradi d'aumento della pena, indicata nel precedente §. 1.°, se fatte da comune o sott'ufficiale ad ufficiale generale.

Titolo III.

Del furto, e della truffa.

72. Il furto semplice fino al valore di scudi dieci inclusivamente, e la truffa del valore stesso, sono puniti colle battiture.

73. Nelle persone militari importano qualità gravante, oltre le determinate dalle leggi comuni, i furti commessi

§. 1.° a danno di altra persona militare;

§. 2.° in luogo, ancorchè temporaneamente, destinato a servizio o alloggio militare;

§. 3.° di oggetti del Governo, o del corpo.

74. Il furto semplice, e la truffa, l'una o l'altro di valore superiore all' indicato nell' articolo 72, e tutt' i furti qualificati, o con violenza personale, sono puniti con un grado d'aumento della pena comminata dalle leggi comuni.

LIBRO II.

DELLE CONTRAVVENZIONI DISCIPLINALI, E PUNIZIONI.

TITOLO PRELIMINARE

75. La contravvenzione disciplinale, definita nel §. 3.° dell' articolo 8, può essere militare, comune o mista: se militare o mista, è punita a termini del presente regolamento: se comune, è punita a seconda delle leggi comuni vigenti.

76. Le qualità gravanti, concorse nella contravvenzione disciplinale, se non importano per loro stesse un delitto, sono calcolate pel conveniente esasperamento della punizione, nella latitudine del grado comminato dalla legge.

77. Se la qualità gravante, concorsa nella contravvenzione disciplinale, importa per se stessa un delitto, si applica la pena dell' uno e dell' altra.

78. Il disposto nell' articolo 70 si estende alle contravvenzioni disciplinali comuni, commesse in attualità di servizio militare.

SEZIONE I.

DELLE CONTRAVVENZIONI DISCIPLINALI MILITARI.



Titolo I.

Della negligenza nell' adempimento dell' ordine del superiore.

79. E' negligenza nell' adempimento dell' ordine del superiore il ritardo o l' inesattezza colposi nell' eseguirlo, quando risguarda il servizio o la disciplina militare.

80. La negligenza nell' adempimento dell' ordine del superiore è punita,

§. 1.° in stazione, colla consegna, nella latitudine dei due gradi, da un giorno ad un mese, e da uno a tre mesi, cumulata coi turni di fatica;

§. 2.° in azione, colla prigione, nella latitudine dei due gradi, da un giorno ad un mese, e da uno a quattro mesi, cumulata coi turni di fatica.

Titolo II.

Dell' emansione, e della mancanza all' appello o assenza arbitraria.

81. E' emansione l'assenza illegale dal corpo militare, o dall' officio, cui si è addetto, o il non esservisi restituito, spirato il legittimo permesso, mancando (senz' animo, nell' uno e nell' altro caso, d'abbandonarlo)

§. 1.° in stazione a due consecutivi appelli serali;

§. 2.° in azione, a due consecutivi appelli diurni ordinarj;

§. 3.° quanto ai non soggetti ad appello, in stazione, per due giorni consecutivi: in azione, per dodici ore continue.

82. E' semplice mancanza all' appello l'assenza illegale,

§. 1.° in stazione, ad un solo appello diurno o serale;

§. 2.° in azione, ad un solo appello diurno ordinario.

83. L'assenza illegale dei non soggetti ad appello dal corpo, o dall' officio, cui appartengono, per un giorno continuo in stazione, è per essi parificata alla mancanza ad un' appello, e dichiarata assenza arbitraria.

84. L'emansione è punita colla consegna,

§. 1.° in stazione, da un giorno ad un mese;

§. 2.° in azione, da uno a tre mesi.

85. La mancanza all'appello, e l'assenza arbitraria sono respettivamente punite colla consegna,

§. 1.° in stazione, da uno a dieci giorni;

§. 2.° in azione, da dieci giorni ad un mese.

Titolo III.

Delle mancanze al servizio.

86. E' mancanza al servizio l'assenza, ancorchè temporanea, o il ritardo a qualunque servizio comandato, collettivo o individuale, tanto di piazza, quanto interno o esterno di caserma.

87. Sono punite le mancanze al servizio,

§. 1.° se di piazza, colla prigione da un giorno ad un mese;

§. 2.° se interno o esterno di caserma, coi turni di fatica.

Titolo IV.

Della semplice violazione delle punizioni disciplinali.

88. La semplice violazione delle punizioni disciplinali importa il raddoppio del residuo delle medesime.

Titolo V.

Della tolleranza delle contravenzioni disciplinali.

89. La tolleranza delle contravenzioni disciplinali nel superiore militare, che per oscitanza, o per altro fine illecito, le dissimula o le occulta: ovvero, avendone facoltà, non le punisce, è corretta colla sospensione dal grado per un tempo eguale a quello della punizione meritata dal contravventore.

SEZIONE II.

DELLE CONTRAVVENZIONI DISCIPLINALI MISTE.



Titolo I.

Dell' ebrietà

90. L'ebrietà in stazione è punita,

§. 1.° se fuori d'attuale servizio militare, colla prigione da uno a dieci giorni, anche con alternativa a pane ed acqua;

§. 2.° se in attual servizio militare, colla prigione da dieci a venti giorni, ed alternativa a pane ed acqua.

91. In azione l'ebrietà è punita col massimo della punizione respettivamente comminata nei §§. 1.° e 2.° dell' articolo 90.

92. L'ebrietà abituale è punita colla prigione per quindici giorni con alternativa a pane ed acqua, previo trasferimento alla compagnia correzionale.

93. Gl' individui della compagnia correzionale, abituati nell' ebrietà, sono puniti con trenta battiture, seguite da espulsione dal servizio militare.

Titolo II.

Del giuoco.

94. I giuochi, ancorchè permessi dalle leggi comuni, sono vietati in attualità di servizio, e puniti coi turni di fatica.

95. Cadono nella sanzione dell'articolo 94 i giuochi proibiti dal respettivo superiore militare, per plausibili ragioni, anche fuori di servizio, tanto individualmente, che collettivamente.

Titolo III.

Dei debiti illeciti.

96. I debiti, contratti per fine turpe, giuoco, gozzoviglia, prodigalità, ed altro qualunque illecito, sono puniti, nell'estensione dei due gradi di consegna, da un giorno ad un mese, e da uno a tre mesi, cumulati coi turni di fatica.

Titolo IV.

Dell'alienazione od acquisto arbitrarj, e della colposa deteriorazione di effetti militari individuali.

97. L'alienazione o l'acquisto arbitrarj, e la colposa deteriorazione di effetti militari individuali, sono respettivamente puniti colla prigione da un giorno ad un mese, seguita dalla sospensione dai turni e distaccamenti di lucro.

Titolo V.

Della colposa deteriorazione dei cavalli militari.

98. La colposa deteriorazione dei cavalli militari è punita colla prigione da uno a quattro mesi, seguita da servizio a piedi per un tempo non maggiore di quattro mesi.

PARTE II.

DELLA PROCEDURA CRIMINALE E DISCIPLINALE.

LIBRO I.

DELLA PROCEDURA CRIMINALE

Titolo I.

Dei giudici criminali in genere.

99. La giustizia criminale militare è amministrata

§. 1.° da consigli di guerra di prima istanza;

§. 2.° da un consiglio di guerra d'appello;

§. 3.° da consigli di guerra speciali straordinarj.

100. I consigli di guerra di prima istanza giudicano di tutt'i delitti maggiori, che sono come tali qualificati dal §. 1.° dell'articolo 8.

101. Il consiglio di guerra d'appello giudica in merito, in secondo ed ultimo grado di giurisdizione, di tutte le cause giudicate dai consigli

di guerra di prima istanza, qualora ne venga interposta appellazione da chi per legge ne ha diritto.

102. I consigli di guerra speciali straordinarj giudicano inappellabilmente,

§. 1.° in azione, di tutt'i delitti;

§. 2.° in stazione, per sovrana straordinaria disposizione in speciale atrocità di casi, o per frequenza di delitti d'una stessa specie.

Titolo II.

Dei giudici criminali in specie.

103. I consigli di guerra di prima istanza, uno per caduna divisione militare, residente presso il comando della medesima, si compongono d'

un tenente colonnello o maggiore-presidente,

due capitani, } giudici.
un tenente, }

104. Il consiglio di guerra d'appello, residente presso il consiglio delle armi si compone d'

un colonnello-presidente,

due tenenti colonnelli o maggiori, } giudici.
tre capitani }

105. Al presidente di grado eguale, ed ai giudici di grado inferiore a quello dell'inquisito, nei consigli di guerra di prima istanza e d'appel-

lo, ne vengono, per il caso, sostituiti altri di grado respettivamente superiore ed eguale.

106. I consigli di guerra speciali straordinarj si compongono,

§. 1.° in azione, d'un presidente e cinque giudici fra gli ufficiali più elevati in grado, presenti nel luogo del giudizio;

§. 2.° in stazione, a seconda delle singole delegazioni sovrane.

107. Il presidente, e i giudici di guerra di prima istanza e d'appello sono

§. 1.° nominati dalla segreteria di Stato sulle respettive proposte di monsignor governatore di Roma direttore generale di polizia, come capo superiore de' corpi politici, in rappresentanza del cardinal segretario di Stato: e del consiglio delle armi per gli altri corpi, metà per caduno dei proponenti;

§. 2.° surrogati possibilmente d'anno in anno in modo, che la surrogazione della metà lasci l'altra in esercizio per altri sei mesi, e la nomina del presidente sia alternativa.

108. Il presidente, e i giudici dei consigli di guerra speciali straordinarj sono nominati,

§. 1.° in azione, dall' ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, il quale non deve presiederli;

§. 2.° in stazione, dal Sovrano.

Titolo III.

Del ministero del tribunale criminale.

109. Il ministero del tribunale criminale si compone d'

Un' uditore generale,
Uditori di divisione,
Uditori sostituti,
Un'attuario primario,
Attuarj sostituti,
Un' archivista, ed
altr' impiegati subalterni.

100. L'uditor generale, dipendente da monsignor governatore di Roma pei corpi politici, e da monsignor presidente delle armi per gli altri corpi,

§. 1.° ha la direzione, e la disciplina di tutto il ministero nell' esercizio delle respettive incombenze;

§. 2.° è giudice relatore con voto consultivo al consiglio di guerra d'appello;

§. 3.° riferisce con parere a monsignor governatore di Roma, e al consiglio delle armi, gli affari di respettiva competenza, ne riceve le risoluzioni, ed incombe affinchè siano eseguite.

111. Gli uditori di divisione sono

§. 1.° relatori con voto consultivo ai respettivi consigli di guerra di prima istanza;

§. 2.° incaricati dell'assunzione degli atti criminali nella divisione, alla quale appartengono.

112. Gli uditori sostituti sussidiano gli uditori di divisione nelle loro incombenze.

113. L'attuario primario

§. 1.° dirigge la cancelleria del tribunale;

§. 2.° è cancelliere abituale presso il consiglio di guerra d'appello;

§. 3.° assume gli atti, che gli vengono commessi dall'uditore generale.

114. Gli attuarj sostituti sono,

§. 1.° uno per divisione, abitualmente cancellieri presso il respettivo consiglio di guerra di prima istanza;

§. 2.° incaricati dell'assunzione degli atti dipendentemente dai respettivi uditori.

115. L'archivista custodisce l'archivio del tribunale colla qualifica d'attuario.

116. Gli uffizj di relatore, e cancelliere presso i consigli di guerra speciali straordinarj sono esercitati,

§. 1.° in azione, dai ministri del tribunale militare presenti: ed in mancanza di essi, da ministri de' tribunali comuni presenti o viciniori, ovvero da militari graduati, a scelta dell'ufficiale generale o superiore comandante in capo presente;

§. 2.° in stazione dai nominati nella sovrana delegazione.

Titolo IV.

Delle giurisdizioni.

117. Il luogo del delitto fissa l'ordinaria giurisdizione dei consigli di guerra di prima istanza; ma può essere deferita a quello del luogo dell'arresto dell'inquisito da monsignor governatore di Roma per gl' individui dei corpi politici, o dal consiglio delle armi per quelli degli altri corpi, o da amendue insieme nella concorrenza d' inquisiti di ciascuna delle dette due armi.

118. La cognizione ed il giudizio dei delitti, attribuiti alle persone militari, come commessi avanti l'inscrizione nei ruoli, spettano ai tribunali anteriormente competenti, a disposizione dei quali si ritiene l'imputato fino all' esito definitivo del giudizio, e dopo questo, communicatane la sentenza al consiglio delle armi, e respettivamente a monsignor governatore di Roma pei corpi politici, l'inquisito,

§. 1.° se è posto in libertà, anche provvisoria, continua il servizio;

§. 2.° se è condannato all' infimo grado di detenzione comune per delitto non infamante,

riassume il servizio, dopo espiata la pena nella detenzione militare;

§. 3.° se è condannato a maggior pena dell'infimo grado della detenzione comune per delitto non infamante, è cancellato dai ruoli, e consegnato per subirla come borgese;

§. 4.° se è condannato a qualsivoglia pena per delitto infamante: ovvero, per qualunque delitto, ancorchè non infamante, è condannato ai lavori forzati o alla morte, viene espulso, e consegnato, come nel precedente §. 3.°

119. Appartengono al foro militare nei termini dell' articolo 117, i delitti commessi dalle persone militari

§. 1.° in tempo d'assenza illegale o di leggittimo permesso;

§. 2.° in tempo del servizio militare, benchè conosciuti, dopo la cessazione di questo.

120. In stazione, nella concorrenza d' inquisiti militari e borgesi in uno stesso delitto comune, e così fuori dei casi contemplati dall'articolo 3 del presente regolamento, si procede colle norme giurisdizionali della procedura criminale comune in vigore.

121. I tribunali comuni, e quelli di privilegio non ecclesiastico,

§. 1.° passano al militare quanto hanno sulle cause di sua competenza;

§. 2.° si prestano alle requisitorie del tribunale militare in sussidio di giustizia;

§. 3.° assumono d'officio pel tribunale militare, nelle forme loro proprie, ove non ne risieda il ministero, gli atti tutti, de' quali il ritardo comprometterebbe la prova generica, o la specifica interessante, quali atti prontamente gl' inviano.

122. Le questioni di competenza di giurisdizione,

§. 1.° nell' interno del militare, anche per ragione di materia, sono deferite al consiglio delle armi, che sommariamente le conosce, ed inappellabilmente le decide;

§. 2.° con autorità o tribunali estranei, sono trattate e decise dai tribunali ordinarj comuni, a tal' effetto designati dalla procedura criminale comune vigente.

123. Le questioni di competenza di giurisdizione sospendono il giudizio definitivo, ma non il processo, esclusi però, fuor dei casi di grave urgenza, gli atti irretrattabili a pregiudizio del ricorrente.

Titolo V.

Dell'ordinatoria del processo, e dei giudizj criminali in genere.

124. Il processo criminale

§. 1.° si apre ed intraprende per inquisizione fiscale, o per denuncia, o per querela, o per accusa;

§. 2.° si fondamenta colla prova generica, mediante l'assunzione del corpo del delitto;

§. 3.° si prosiegue coll'indagine ed incarto giudiziale d'ogni prova, indizio, ammimicolo sufficienti a coartare, nei puri limiti del vero, la specifica convinzione, o l'innocenza dell'inquisito: e coi costituti del medesimo, il primo dei quali non può ritardarsi oltre le ventiquattr'ore dopo il di lui arresto: ed in questo costituto, fra le generali interrogazioni, si comprendono tutte quelle, che risguardano lo stato e servizio militare di esso;

§. 4.° si compie colla contestazione all'inquisito delle risultanze degli atti a di lui carico, e del delitto, e colla comminazione al medesimo del relativo incorso penale;

§. 5.° si chiude coll'immediata lettura al reo delle deposizioni dei testimonj presenti al delitto, di atto prossimo immediatamente antecedente, o susseguente, di confessione stragiudiziale del me-

desimo, di provenienza da esso di oggetti, ed altro essenzialmente tendente allo scoprimento della verità, non che di altri testimonj, che il giudice processante ritenga necessario, o utile, o il reo domandi gli vengano letti: si dà quindi sfogo giudiziale alle induzioni defensionali pertinenti, ed interessanti di questo, ed il risultato, se contrario, gli si contesta in altro costituto.

125. L'ordinatoria degli atti, che precedono, costituiscono e compiono il giudizio dei consigli di guerra di prima istanza, consiste

§. 1.° nella pubblicazione del processo scritto;

§. 2.° nell'assegna al reo del termine a difendersi;

§. 3.° nella consegna del processo al difensore;

§. 4.° nell'esibita delle difese scritte, o nella formale dichiarazione del difensore di farle in voce;

§. 5.° nella discussione della causa avanti al consiglio, ove il reo ha libera facoltà d'intervenire, ed i testimonj non intervengono, che nelle cause di titolo, e presumibile effetto capitale;

§. 6.° nella decisione della causa;

§. 7.° nella redazione, pubblicazione, ed intimazione della sentenza.

126. Avanti il consiglio di guerra d'appello, l'ordinatoria degli atti, che precedono, costituiscono e compiono il giudizio, incomincia dal trasporto di quelli di prima istanza, inclusivamente all'atto

d'appello: prosegue e si ultima coll'esaurimento del disposto nei §§. 3.° al 7.° dell'articolo 125, escluso sempre l'intervento dei testimonj, ed escluso quello del reo, che non sia stato in prima istanza condannato a pena di morte.

Titolo VI.

Dei rapporti officiali militari per titoli criminali.

127. I rapporti officiali militari per titoli criminali

§. 1.° contengono, per quanto è noto al redattore, tutte le circostanze del fatto, e l'indicazione delle persone, che ne sono, o si presume, che possano esserne comunque informate;

§. 2.° si rediggono in doppio originale, uno da rimettersi immediatamente, con gli oggetti di convinzione, legalmente assicurati, al tribunale militare, ed ove non ne risieda alcun ministro, all' autorità giudiziaria criminale comune del luogo per lo scopo del §. 3.° dell'articolo 121: e l'altro originale da inviarsi per sollecita trafila alla superiorità, secondo le norme militari.

128. Ognuno dei superiori militari, pei quali ascende il rapporto menzionato nel §. 2.° dell'articolo 29, vi soggiunge tutte le notizie, che già ha, o che può prontamente e stragiudizialmente acquistare sul fatto e sulle persone, e di tale ag-

giunta invia senza ritardo un dupplicato al giudice inquirente.

129. In materia criminale sono inculcate a tutt' i superiori le indagini relative, escluso qualunque incarto di esami, ancorchè stragiudiziale o sommario; ma esponendone il risultato in forma di relazione, che faccia seguito al rapporto primitivo.

Titolo VII.

Dell'arresto in materia criminale.

130. Per titolo criminale, qualunque superiore militare può, ad urgenza, ordinare l'arresto de' subordinati, facendoli depositare immediatamente nelle prigioni respettivamente competenti, ed inoltrandone senza ritardo i rapporti prescritti dall'articolo 127.

131. Sono prigioni competenti agl' inquisiti militari,

§. 1.° da ajutante sott'ufficiale inclusivamente a basso, quelle di piazza o del corpo;

§. 2.° agli ufficiali di qualunque grado, ed agl' impiegati, quelle dei forti.

132. In mancanza d'alcuno dei locali, assegnati nell'articolo 131, si supplisce in modo, che restino evitate l'evasione e la communicazione dell' arrestato, salvi al possibile i riguardi dovuti, come

nel §. 2.° dello stesso articolo, agli ufficiali ed impiegati.

Titolo VIII.

Della sospensione del processo.

133. Allorquando l' uditore processante, nel corso degli atti, acquisti risultanze dimostrative dell' innocenza dell' inquisito, o almeno riconosca il positivo difetto di prove efficaci a carico del medesimo, trasmette prontamente all'uditore generale l' incarto, accompagnato da analoga relazione, e dal proprio parere: e l'uditore generale, se vede indagini ulteriori da eseguire, ne istruisce il processante medesimo col ritorno degli atti: in caso contrario gli commette la proposizione ordinatoria per la sospensione del processo.

134. La proposizione ordinatoria per la sospensione del processo si fà dall'uditore relatore presso il respettivo consiglio di guerra di prima istanza, privatamente e sommariamente, con relazione e parere, al presidente coi due giudici più elevati in grado, presente l'uditore stesso anche alla deliberazione.

135. Se due dei tre giudici, indicati nell'articolo 134, convengono insieme sulla sussistenza di ritultanze dimostrative dell' innocenza dell' inquisito, lo dichiarano nel decreto, che ordina il

libero rilascio del medesimo: se convengono nel positivo difetto di prove efficaci a di lui carico, senza tracce da seguire per acquistarne delle altre, ne decretano il rilascio con precetto di ripresentarsi: se non convengono su di ciò, si proseguono gli atti per la proposizione della causa in giudizio ordinario.

Titolo IX.

Della pubblicazione del processo.

136. All'uditore generale, cui gli uditori divisionarj rimettono il processo, che credono ultimato, insieme all'esatta, ordinata ed imparziale relazione delle risultanze del medesimo, spetta di decretarne la pubblicazione, ovvero la impinguazione o rettificazione.

Titolo X.

Dei Difensori.

137. Qualunque ufficiale, non superiore di grado a quello del più elevato dei giudici, ed inferiore a quello del presidente del consiglio di guerra, non parente, nè affine d'alcuno di essi, fino al grado vietato dalle leggi comuni, è tenuto di prestarsi al gratuito officio di difensore degl' inqui-

siti militari da comune fino ad ajutante sott' ufficiale inclusivamente, qualora

§. 1.° ne venga richiesto dal reo, o incaricato dal presidente del consiglio;

§. 2.° risieda nel luogo del giudizio, o possa accedervi senza riflessibile difficoltà.

138. Niuno, da ajutante sott'ufficiale inclusivamente a basso, è ammesso per difensore avanti i consigli di guerra, benchè richiesto dal reo.

139. I pubblici locali difensori de'rei prestano avanti i consigli di guerra il gratuito loro officio, qualora ne vengano richiesti

§. 1.° dal reo;

§. 2.° dal presidente del consiglio, in casi di maggiore importanza, o d' inconciliabilità di difesa.

Titolo XI.

Della discussione della causa avanti i consigli di guerra di prima istanza.

140. Per la discussione delle cause di pertinenza dei consigli di guerra di prima istanza,

§. 1.° Il consiglio, a richiesta dell' uditore relatore, è convocato con ordine del giorno del superior maggiore militare residente nel luogo, non meno di tre giorni avanti la proposizione della causa;

§. 2.° la relazione delle risultanze processuali, e le difese scritte, se ve ne sono, vengono comunicate dall'uditore relatore al Presidente e ai giudici contemporaneamente all'emanazione dell'ordine di convocazione;

§. 3.° s'intima chiunque dev'essere inteso in discussione.

141. Mancando alcuno dei membri del consiglio, viene differita la discussione della causa fino a che o possa aversi sollecitamente presente, o glie ne sia stato surrogato altro, per il caso, dal comando della divisione, previa nuova convocazione del consiglio.

142. All'invocazione del divino ajuto per la discussione della causa succedono

§. 1.° l'interrogatorio del reo, quando interviene, per identificarne la persona;

§. 2.° una succinta relazione verbale della causa in linea di fatto, da esporsi dall'uditore relatore;

§. 3.° la lettura della lista dei testimonj chiamati ad intervenire;

§. 4.° il confronto personale col reo, ove ha luogo;

§. 5.° l'esaurimento delle prove defensionali ammisibili;

§. 6.° la difesa verbale, estensivamente alla deduzione di qualunque eccezione di nullità, o d'eccesso di potere;

§. 7.° il voto consultivo dell' uditore relatore;

§. 8.° le repliche del difensore e del reo, quando interviene.

143. Le risoluzioni ordinatorie o interlocutorie del consiglio di guerra sono inappellabili, e non ammettono ricorso.

144. Le nullità, e gli eccessi di potere, non ostante i quali crede il consiglio d'aver fondamento sufficiente per decidere la causa in merito, possono essere dal medesimo valutati per diminuire in proporzione la pena nella latitudine del grado.

Titolo XII.

Del modo di procedere alla decisione della causa nei consigli di guerra di prima istanza.

145. Quando il presidente, nel consiglio di guerra di prima istanza, dichiara ultimata la discussione della causa, tutti si ritirano, rimanendo esso solo coi giudici per deliberare, e coll' attuario, che deve ricevere i voti in continuazione del rogito della discussione.

146. Il presidente propone le questioni da risolversi, secondo le norme della procedura criminale comune vigente, e le singole relative risposte sono emesse dal basso in alto, dettandole ognuno

all'attuario, sulle quali il presidente gli detta poi la deliberazione, che tutti firmano.

147. Alle questioni proposte, giusta l'articolo 146, il votante risponde secondo l'intima convinzione della propria coscienza, dalla quale sia rimosso ogni dubbio ragionevole in contrario.

148. La maggioranza, ovvero, in caso di parità, la parte dei voti più favorevole al reo, decide le questioni: fra più di due voti diversi, il più severo s'intende acceduto al men severo prossimo, fino al numero sufficiente per costituire la maggioranza.

Titolo XIII.

Della redazione, pubblicazione, ed intimazione delle sentenze dei consigli di guerra di prima istanza.

149. Emessa la deliberazione, viene introdotto l'uditore relatore per redigere la sentenza sui motivi di fatto, e di diritto, che il presidente gli manifesta: l'uditore la detta all'attuario, il quale, dopo le firme del presidente e dei giudici, se ne roga, e la dichiara pubblicata.

150. La sentenza è intimata al reo nelle ventiquattr'ore, a rogito dell'attuario, ed a lettura d'un foriere, rilasciandogliene copia.

151. Se il reo non è nel luogo, l'intimazione della sentenza si commette prontamente per requisitoria, e si eseguisce come nell'articolo 150.

152. Dalle sentenze pronunciate in prima istanza, il reo, anche per atto di difensore, ha il termine perentorio di ventiquattr'ore ad appellare, decorso il quale s'intende, che vi abbia rinunciato; ma dalle sentenze importanti pena di morte, il giudizio d'appello ha luogo di diritto, anche senza essere richiesto.

153. Le sentenze, che importano rilascio del reo, sono eseguite immediatamente dopo la pubblicazione.

Titolo XIV.

Dei giudizj d'appello.

154. Il trasporto degli atti, prescritto dall'articolo 126, si eseguisce diriggendosi, per mezzo del comando della divisione, al consiglio delle armi, che li passa all'uditore generale.

155. L'uditore generale esamina gli atti, e soggiunge alla relazione dei medesimi ciò, che crede necessario in linea di fatto.

156. Degli atti trasportati si dà comunicazione al difensore in appello, scelto dal reo, e in mancanza all'altro, che deve nominarsi d'officio per l'ulteriore assistenza del medesimo.

157. L'appellante da sentenza, che importa pena di morte, il quale intenda d'intervenire personalmente al giudizio d'appello, deve dichiararlo nel termine di ventiquattr'ore dall'intimazione della sentenza appellata.

158. Il consiglio di guerra d'appello, a richiesta dell'uditore generale, è convocato dal consiglio delle armi non meno di tre giorni avanti la proposizione della causa.

159. Nei giudizj d'appello non si ripetono i testimonj, che comparvero in quello di prima istanza.

160. La lettura della sentenza di prima istanza, da farsi avanti il consiglio di appello, ha luogo dopo la relazione verbale dell'uditore generale.

161. Le sentenze definitive d'appello,

§. 1.° se non importano conferma della pena di morte, sono subito eseguite dopo l'intimazione;

§. 2.° se confermano la condanna a pena di morte, sono tenute segrete, e riferite a Nostro Signore dal cardinale segretario di Stato, cui le rassegnano monsignor governatore di Roma pei corpi politici, e monsignor presidente delle armi per gli altri corpi, insieme col volume degli atti, che, subito dopo lo scioglimento del consiglio d'appello, sarà stato ai medesimi respettivamente e personalmente rimesso, in plico sigillato, dal primo ed ultimo dei giudici;

§. 3.° nel caso del precedente §. 2.°, se il Sovrano non dà ordini in contrario, la sentenza, accompagnata dal cardinal segretario di Stato con tale dichiarazione, ritorna nel modo stesso, cogli atti, all'uditore generale, e, convocato nuovamente il consiglio, si pubblica, presente il difensore, cui se ne dà copia;

§. 4.° la sentenza capitale d'appello, divenuta eseguibile, s'intima compendiosamente al condannato nell'atto, che si traduce ove ha da disporsi a subirla religiosamente.

162. Le sentenze d'appello, benchè difformi da quelle di prima istanza, o assolvano, o condannino a minor pena, non ammettono altro giudizio o revisione, salve le ragioni competenti alle parti pel solo interesse civile delle medesime.

163. Qualunque sentenza, passata in cosa giudicata, si pubblica succintamente negli ordini del giorno.

164. Tutte le altre disposizioni e norme, assegnate pei giudizj dei consigli di guerra di prima istanza, sono osservate in quelli d'appello in quanto non si oppongono alle prescritte per questi.

Titolo XV.

Delle ordinatorie dei processi, e dei giudizj avanti i consigli di guerra speciali straordinarj.

165. Le ordinatorie dei processi e dei giudizj avanti i consigli di guerra speciali straordinarj sono spedite e sommarie: i giudizj ne sono sempre inappellabili.

166. In azione, quando, per uno dei mezzi indicati nel §. 1.° dell'articolo 124, siasi avuta cognizione dell'avvenimento d'un delitto, si assume immediatamente la prova generica, e si assicura tutto ciò, che può avervi relazione, e può condurre allo scoprimento della verità.

167. I testimonj sono esaminati col vincolo del giuramento, meno i casi eccettuati dalla legge comune: e qualora quelli esaminati siano idonei, e concludano pienamente del delitto, e dell'autore del medesimo, viene omesso l'esame di tutti gli altri, che fossero indotti.

168. Le regole stabilite per gli arresti nell'articolo 130 e seguenti sono osservate anche in azione.

169. L'imputato è sottoposto a costituto, gli si manifesta il titolo del delitto, gli si contestano le prove acquistate, e gli si notifica la facoltà di

scegliersi nello stesso atto un difensore presente nel luogo del giudizio, che altrimenti gli verrà deputato d'officio: nell'atto medesimo deve dichiarare, se intende esser presente alla discussione.

170. Al difensore si dà immediata comunicazione di quanto si è raccolto a carico dell' inquisito, col quale può corrispondere nel termine improrogabile di ventiquattr' ore.

171. Nello stesso termine di ventiquattr' ore, assegnato al difensore, l'uditore relatore presenta la lista dei testimonj, e l'inquisito o il suo difensore possono presentare le posizioni, e la lista dei testimonj a discolpa, e possono domandare i sperimenti di fatto interessanti, che non fossero stati assunti.

172. In caso di vera ed assoluta urgenza, da riconoscersi e dichiararsi dall' ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, l'esame de' testimonj, ed il costituto dell' imputato possono essere riservati all'atto della convocazione del consiglio pel relativo giudizio. In tal caso se ne dà immediata partecipazione all' imputato, ed al difensore, che sarà per scegliere, o per deputarsi d'officio, il quale nel tempo intermedio può conoscere quanto già si trovasse raccolto in forma giudiziale o stragiudiziale.

173. L'ordine di convocazione del consiglio, da emanarsi dall'ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, deve precedere non

meno d' un' ora l' adunanza del medesimo: ed intanto l'attuario dispone perchè siano presenti al giudizio l'inquisito, il suo difensore, i testimonj, e tutti quelli, ai quali dalla legge è prescritto o permesso d'intervenire.

174. L'atto del giudizio si compone

§. 1.° dell' esposizione del fatto a relazione verbale dell' uditore relatore, che fà leggere dall' attuario tutto il sostanziale di quanto si è raccolto in precedenza giudizialmente o stragiudizialmente;

§. 2.° delle interrogazioni all' inquisito ed ai testimonj;

§. 3.° di tutti quelli ulteriori atti informativi, che conducano essenzialmente alla cognizione della verità;

§. 4.° dell' ultimo specifico costituto dell' inquisito, e della contestazione al medesimo del delitto, e comminazione del relativo incorso penale;

§. 5.° delle difese del reo;

§. 6.° del voto consultivo dell' uditore relatore;

§. 7.° delle repliche del difensore e del reo;

§. 8.° della pronunciazione, pubblicazione, intimazione, ed esecuzione della sentenza.

175. Tutti quelli, che debbono essere intesi in causa, sono ammessi successivamente e separa-

tamente, potendosi però in seguito richiamarli e porli tra loro a confronto.

176. Nel concorso di più inquisiti, vengono intesi separatamente nei respettivi costituti, potendoli poi il consiglio porre a confronto, come nell'articolo 175.

177. Ad istanza di chiunque interviene al giudizio, chiamato o autorizzato dalla legge, si ammettono ulteriori interrogazioni essenziali e pertinenti.

178. Niuna eccezione, comprese quelle sulla competenza giurisdizionale, può obbligare il consiglio a ritardare il giudizio definitivo.

179. L'attuario, che si roga degli atti del consiglio, ne registra tutto il sostanziale, adottando possibilmente, ove si rendano importanti, anche le identifiche parole.

180. Qualora nell'atto della discussione abbia luogo quanto è disposto nell'articolo 172, l'inquisito e i testimonj firmano respettivamente i costituti, e le deposizioni, che l'attuario avrà disteso a dettatura dell' interrogante.

181. Le sentenze dei consigli di guerra speciali straordinarj, in azione, sono immediatamente riferite all' ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, che ordina la pronta esecuzione di quelle, che non importano pena di morte: sono egualmente eseguite quelle, che importano pena di morte, se furono pronunciate ad

unanimità, o colla discrepanza d'un sol voto, ed egli non creda di usare della facoltà accordatagli nell'articolo 183. Al reo sono accordate sei ore per disporsi a subire religiosamente la pena di morte.

182. Le sentenze importanti pena di morte, proferite colla discrepanza di due voti, sono sospese dall'ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, che ne fa pronto rapporto, colla trasmissione degli atti, alla segreteria di Stato per l'intermediario del consiglio delle armi, attendendone gli ordini definitivi.

183. L'ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, per soli motivi gravissimi può sospendere l'esecuzione delle sentenze di morte, pronunciate ad unanimità, o colla discrepanza d'un solo voto, dandone immediato ragguaglio, ed attendendo gli ordini, come nell'articolo 182.

184. Tutte le altre norme, fissate nel presente regolamento, o rese comuni ai giudizj criminali ordinarj militari, e che non si oppongono a quelle stabilite nel presente titolo, sono osservate dai consigli di guerra speciali straordinarj.

185. Gli atti dei consigli di guerra speciali straordinarj, compito il giudizio, ed eseguita la sentenza, si trasmettono al consiglio delle armi, che li passa all'uditore generale per farli conservare in archivio.

186. Ai consigli di guerra speciali straordinarj, in stazione, per l' ordinatoria del processo e del giudizio, servono di norma le disposizioni del presente titolo, ogni qualvolta nelle singole delegazioni Sovrane non sia diversamente disposto, o non vengano opportunamente modificate.

LIBRO II.

DELLA PROCEDURA DISCIPLINALE.



Titolo I.

Dei giudici disciplinali, e loro giurisdizione.

187. La giustizia disciplinale militare è amministrata sui respettivi subordinati, sia abitualmente, sia per l'attuale posizione dei medesimi, da ciascun

Comandante di compagnia,
di battaglione o squadrone:
Capo di corpo,
di dipartimento negli uffizj della presidenza delle armi, o
Capo degli uffizj distaccati dalla medesima:
Comandante di piazza,
di divisione:

dal comandante generale:
da monsignor presidente delle armi:
da monsignor governatore di Roma pei corpi politici:
da consigli di disciplina:
dal consiglio delle armi.

188. Le facoltà punitive disciplinali nei seguenti superiori militari individuali, fra gl'indicati nell'articolo 187, si estendono alla cognizione ed al giudizio di tutte le contravenzioni disciplinali, la punizione delle quali, secondo il titolo e la legge, non oltrepassa respettivamente,

§. 1.° quanto al comandante di compagnia, la prigione da uno a dieci giorni, ovvero alcuna delle punizioni designate nei §§. 7.° al 12.° inclusivamente dell'articolo 11;

§. 2.° quanto al comandante di battaglione o squadrone, la prigione da uno a venti giorni;

§. 3.° quanto al capo di corpo, ed ai capi di dipartimento negli uffizj della presidenza delle armi, e capi degli uffizj distaccati dalla medesima, la prigione da un giorno ad un mese: ovvero, che importi o possa importare (sia come unica, sia come cumulabile) la sospensione dei graduati da caporal foriere o brigadier foriere inclusivamente a basso;

§. 4.° quanto ai comandanti di divisione, la prigione da uno a quattro mesi: ovvero, che importi o possa importare (sia come unica, sia

come cumulabile) la sospensione dal grado dei sott'ufficiali, fino a sargente o maresciallo inclusivamente, o la remozione dai corpi scelti.

189. Il comandante generale conosce e giudica di tutte quelle contravenzioni disciplinali, che importino o possano importare (sia come unica, sia come cumulabile) la sospensione dal grado degli ajutanti sott'ufficiali: ovvero la retrocessione d'uno o più gradi dei medesimi, e di qualunque graduato inferiore: o il passaggio di qualunque individuo alla compagnia correzionale.

190. Quando il superiore militare, cui d'altronde, per le facoltà accordate nel presente titolo, apparterrebbe la cognizione ed il giudizio della contravenzione disciplinale, crede conveniente, o cumulabile alcuna delle punizioni, l'applicazione delle quali è riserbata ad uno dei gradi superiori, rimette l'incarto al medesimo, che però, se non ne conviene, glie lo ritorna per la cognizione e giudizio nei limiti delle proprie ordinarie facoltà.

191. Le facoltà disciplinali graduali incominciano da ove terminano quelle del grado prossimamente inferiore, ma comprendono anche le facoltà del grado subalterno per giudicare i dipendenti immediati.

192. Le facoltà dei comandanti di piazza, secondo il respettivo loro grado, sono esercitate sugl' individui in attuale servizio di piazza, o fran-

chi di servizio fuori di caserma, o in marcia, quante volte, durante la soggezione dei medesimi, o nelle ventiquattr'ore immediatamente successive, abbiano i primi avuto notizia ed intrapresa la cognizione della contravenzione commessa.

193. Le contravenzioni disciplinali, importanti punizione superiore alle respettive facoltà dei comandanti di piazza, sono conosciute e giudicate dal comandante della divisione : e, al disopra del medesimo, lo sono, a seconda delle respettive facoltà.

194. Le facoltà dei comandanti di divisione, e del comandante generale, sono esercitate da monsignor presidente delle armi sui subordinati ai capi di dipartimento negli uffizi della presidenza, ed ai capi degli uffizj distaccati dalla medesima.

195. Gli uffiziali inferiori al grado di capitano, che comandano una piazza, ovvero un distaccamento permanente, esercitano le facoltà attribuite ai comandanti di compagnia.

196. Nei corpi politici

§. 1.° i comandanti le tenenze isolate esercitano le facoltà attribuite al comandante di compagnia;

§. 2.° monsignor governatore di Roma esercita le facoltà attribuite al comandante di divisione, e al comandante generale;

§. 3.° qualunque superiore, al quale sono attribuite facoltà disciplinali punitive, esercita an-

che quelle del grado o gradi prossimamente inferiori, mancanti nella formazione.

197. I consigli di guerra di prima istanza, giudicando sommariamente di tutt'i delitti minori, determinati nel §. 2.° dell'articolo 8, costituiscono i consigli di disciplina.

198. Come consigli di disciplina giudicano ancora i consigli di guerra di prima istanza di tutte quelle contravenzioni disciplinali, le quali importino punizione di battiture; ovvero importino o possano importare (sia come unica, sia come cumulabile) l'espulsione dal servizio militare: la degradazione a semplice comune dei graduati fino a sergente inclusivamente: la retrocessione d'uno o più gradi, o la sospensione dal grado degli ufficiali: come giudicano ancora di tutte le contravenzioni disciplinali, che si fossero presentate al suo ministero processante, ovvero, che dai superiori militari individuali fossero state loro rimesse, come di competenza de' medesimi, benchè nella discussione apparissero spettanti al giudizio individuale.

199. In azione, è nominato e stabilito dall'ufficiale generale o superiore comandante in capo presente un consiglio permanente di disciplina, al più possibile conforme a quelli del tempo di stazione.

200. I giudizj de'superiori militari individuali, e dei consigli di disciplina ammettono la sola

revisione in merito, a ricorso del condannato, affidata al superiore immediatamente maggiore.

201. Si ricorre però dai giudizj disciplinali

§. 1.° degli ufficiali inferiori al grado di capitano, che comandano distaccamenti permanenti, al respettivo capo di compagnia;

§. 2.° dei comandanti le tenenze isolate dei corpi politici, al respettivo capo di squadrone;

§. 3.° dei comandanti di piazza, a quello della divisione;

§. 4.° dei comandanti di divisione, al comandante generale;

§. 5.° dei capi di dipartimento degli uffizj della presidenza delle armi, o dei capi degli uffizj distaccati dalla medesima, a monsignor presidente delle armi;

§. 6.° dei capi di corpo delle armi politiche, a monsignor governatore di Roma;

§. 7.° del comandante generale, e dei consigli di disciplina, al consiglio delle armi;

§. 8.° di monsignor presidente delle armi, e di monsignor governatore di Roma, alla segreteria di Stato.

202. Il ricorso ammesso dagli articoli 200 e 201, è sospensivo dell'esecuzione della pena o punizione, solamente quando eccedano lo stato di restrizione attuale.

Titolo II.

Del ministero inquirente pei giudizj disciplinali.

203. Il ministero inquirente dei consigli di disciplina è abitualmente quello stesso, che li assiste come consigli di guerra di prima istanza.

204. I superiori militari individuali, che hanno facoltà disciplinali punitive, deputano, ne' singoli casi, un'ufficiale non inferiore di grado a quello dell'imputato, (ed in mancanza, il primo in grado di sott'ufficiale presente) nella qualità di relatore: ed un sott'ufficiale o graduato (ed in mancanza, un comune) nella qualità d'attuario.

Titolo III.

Dell'arresto in materia disciplinale.

205. In materia disciplinale, ogni superiore militare, benchè non munito delle facoltà punitive, può ad urgenza ordinare l'assicurazione degl' inferiori, facendoli consegnare, o respettivamente porre agli arresti: ed inoltrandone senza ritardo il rapporto a chi spetta la cognizione ed il giudizio della contravenzione imputata.

Titolo IV.

Delle forme intrinseche ed estrinseche degli atti, e dei giudizj disciplinali dei superiori militari individuali.

206. Sul rapporto, relativo alla contravenzione disciplinale, il superiore militare individuale, che la deve conoscere e giudicare, deputa il relatore e l'attuario, ed ordina, se lo crede necessario, tanto la maggior restrizione dell' imputato, quanto delle indagini particolari sul medesimo.

207. Il relatore, coll'opera dell'attuario, sente immediatamente l' imputato, e quindi i testimonj veramente necessarj ed essenziali ad indurre la morale convinzione della di lui responsabilità, se è negativo, o a verificarne la confessione; quindi gli notifica le risultanze a di lui carico, e dà sfogo alle induzioni o eccezioni sostanziali a discolpa, rassegnando da ultimo l' incarto al superiore committente.

208. Gli atti si assumono nelle forme le più sommarie, previa ammonizione all' imputato (come anche al denunciante, o querelante, o accusatore), e giuramento ai testimonj di dire la verità, da deferirsi dall'attuario al tatto delle scritture; le interrogazioni subalterne non si scrivono, e le risposte meno interessanti si compendiano nella so-

stanza: l' imputato e i testimonj si firmano, previa lettura, in fine dell'atto respettivo, o, se sono illetterati, vi segnano la croce alla presenza almeno d'un testimonio, che insieme al relatore e all'attuario si sottoscrive.

209. Il superiore, cui spetta la cognizione ed il giudizio della contravenzione disciplinale, se non crede necessario di ordinare ulteriori indagini, emette sull'incarto rassegnatogli la sua risoluzione, e la fà notificare immediatamente e verbalmente all'imputato, per mezzo dell'attuario, colla facoltà di ricorrere, in via di revisione, al superior maggiore.

210. Se il condannato accetta la risoluzione, la punizione è eseguita, e pubblicata nelle forme di servizio: se dichiara di ricorrere, l'incarto è rassegnato prontamente dal superiore, che ha deciso, all'altro, cui appartiene l'esame ed il giudizio di ricorso: ed intanto si sospende la punizione, che eccederebbe l'attuale stato di restrizione, e s'incomincia l'esecuzione delle altre.

211. Il superiore, cui appartiene l'esame ed il giudizio di ricorso, pondera le risultanze dell'incarto, e se non crede necessario di ordinare ulteriori indagini sulle medesime, conferma, modifica, diminuisce o revoca la risoluzione: non ha facoltà di esasperare la punizione, ma può riservatamente istruire e redarguire chi l'ha decretata sull'eccessiva o arbitraria mitezza della medesima.

212. La risoluzione di revisione, segnata dal pronunciante sull' incarto, è rimessa per l'esecuzione a chi aveva pronunciata la prima.

213. Di tutte le risoluzioni disciplinali, ancorchè dalle medesime non siasi ricorso, è informata per trafila la superiorità militare per le vie ordinarie, ed ogni superiore ha il diritto d'istruire e redarguire riservatamente d'officio chi l'ha emessa.

Titolo V.

Delle forme intrinseche ed estrinseche degli atti e dei giudizj dei consigli di disciplina.

214. Le forme intrinseche ed estrinseche degli atti dei consigli di disciplina sono eguali a quelle degli atti criminali fino alla contestazione del delitto minore, o della contravenzione disciplinale riservata alla cognizione e giudizio dei medesimi, ed alla comminazione del relativo incorso penale inclusivamente: dopo la quale, interpellato il reo sulla scelta del difensore, si passa a questo il processo, munito della relazione delle risultanze, per le difese verbali, coll'obbligo di riportarlo nel perentorio termine da assegnarglisi non più breve di ventiquattr'ore, nè più esteso di tre giorni.

215. Contemporaneamente alla consegna del processo al difensore, la relazione delle risultanze

processuali è distribuita ai singoli membri del consiglio di disciplina.

216. I consigli di disciplina si adunano abitualmente ogni otto giorni per decidere tutte le cause pendenti di loro competenza, che sono in stato di risoluzione, col solo intervento dell' uditore relatore, che emette poi il suo parere consultivo, e dei rispettivi difensori, che hanno per ultimo la parola, e sortono quindi dalla sala del consiglio.

217. I decreti dei consigli di disciplina sostanzialmente motivati, ed il ricorso dalli medesimi, si notificano ed hanno luogo respettivamente nello stesso modo, che è determinato per le risoluzioni disciplinali dei superiori militari individuali nell' articolo 209 e seguenti.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLE PENE E PUNIZIONI MILITARI.



TITOLO I.

Della morte.

218. La pena di morte si eseguisce, mediante fucilazione, da un picchetto di dodici uomini, caporali o vice-caporali, al cenno d'un'ajutante sott'ufficiale, dividendosi la scarica nel modo consueto, contro il paziente, inginocchiato di fronte, alla distanza di otto passi, e di schiena, se la pena dev'essere ignominiosa.

219. Tutta la guarnigione, disponibile nel luogo dell'esecuzione, vi assiste in battaglia sotto le armi, ma la compagnia del colpevole, disarmata, è nel centro.

220. La pena di morte, quando sia applicata per delitto commesso in persona o a danno di borgesi, si eseguisce in luogo pubblico: altrimenti nell'interno del forte, o altro recinto militare, che ne sia capace.

221. Nell'atto dell'esecuzione della pena di morte, non si permette al paziente d'indossare le decorazioni, delle quali fosse insignito.

Titolo II.

Della detenzione militare.

222. La detenzione militare si consuma nei locali appositamente destinati nei forti, o altrove, separatamente dalle prigioni militari e civili, e distinti, quello dei comuni e sott'ufficiali dall'altro per gli ufficiali, cadetti, o impiegati militari aventi grado d'ufficiale.

223. Durante la detenzione militare, è sospeso il corso del tempo, pel quale il condannato è obbligato a servire.

224. Il condannato alla detenzione militare non percepisce soldo propriamente detto, ma è alimentato come i detenuti sotto processo.

225. I condannati alla detenzione militare sono sottoposti alle discipline militari del locale, nel quale consumano la loro condanna.

Titolo III.

Della prigione.

226. La prigione si consuma nei profossi del corpo respettivo: non toglie il soldo, ma assoggetta

il punito a tutt'i turni di fatica interni, alla governa del cavallo ed altri.

227. La prigione può essere esasperata colla ritenuta di soldo, a forma delle vigenti tariffe: in questo caso assoggetta il punito a completa reclusione, e viceversa lo esenta da ogni servizio, e da ogni turno di fatica, fuori di quello di polizia della stessa prigione.

228. La prigione con ritenuta di soldo può essere esasperata colla catena lunga, o corta, e col pane e acqua.

229. La catena è di ferro, ogni anello è del diametro d'un pollice e mezzo, e dell'ertezza di quattro linee.

230. La catena lunga è della estensione di otto piedi: per una estremità è infissa al muro della prigione: all'altra estremità evvi una maniglia, colla quale si avvince una gamba del punito, ed a sua scelta: non viene tolta che al termine della punizione, ma è permesso di cambiarla da una gamba all'altra ogni ventiquattr'ore.

231. La catena corta è di tre soli anelli, oltre le due maniglie alle sue estremità, colle quali si unisce uno degli arti superiori ad uno degli arti inferiori, ad arbitrio del paziente, che sceglie ancora la posizione del suo corpo: si applica alternativamente di tre in tre ore, dalla diana alla ritirata: nel tempo in cui non è applicata, il punito subisce la catena lunga.

232. La prigione colla catena non può essere esasperata col pane ed acqua.

233. Nell'applicazione della catena lunga o corta è vietato di stringere di soverchio l'arto o gli arti, che colla medesima vengono avvinti.

234. Il pane ed acqua s'infligge coll'alternativa d'un giorno sì, ed uno nò.

Titolo IV.

Delle battiture.

235. Le battiture, immediatamente precedute dalla visita del chirurgo, e di lui giurata relazione sulla fisica suscettibilità del paziente, si applicano sulla consueta parte posteriore di questo, ricoperta di calzoni di panno senza pelle, e giacente orizzontalmente sopra panca di legno: i colpi sono vibrati di piatto alternativamente da due caporali lateralmente posti presso la parte da percuotere, con bacchetta di legno verde levigata, e corrispondente al diametro interno del fucile di fanteria.

236. Il professor sanitario assiste all'esecuzione di questa pena, e qualora nell'applicazione della medesima veda compromessa sensibilmente la salute del paziente, quantunque precedentemente da lui giudicatone suscettibile, ne avverte l'ufficiale, che presiede all'esecuzione, il quale la fa sospen-

dere, e ne fa rapporto al capo del tribunale, dal quale emanò la sentenza.

237. La punizione delle battiture si eseguisce nell'interno dei quartieri, alla presenza della compagnia del condannato, senz'armi. La guardia di picchetto è sotto le armi.

Titolo V.

Degli arresti.

238. Gli arresti di rigore si subiscono nella propria abitazione: sospendono l'esercizio d'ogni rappresentanza e potere militare: inabilitano al servizio: assoggettano alla ritenuta di soldo, secondo le tariffe in vigore.

239. Gli arresti di rigore, con piantone alla porta dell'abitazione del punito, non alterano la consueta ritenuta del soldo: con porzione di questa si paga il piantone.

240. Gli arresti di rigore, inflitti in via provvisoria ad un'ufficiale sottoposto ad un processo criminale, possono, per tutela di giustizia, e se vera necessità lo consiglia, dal tribunale inquirente farsi subire in una o più camere d'una caserma, ed anche con guardie alla porta delle medesime.

241. Gli arresti semplici non sospendono nel punito l'esercizio de proprj doveri, nè lo sottopon-

gono a ritenuta, ma l'obbligano a non sortire di casa nelle ore, che gli residuano dall' esercizio dei proprj doveri.

242. In azione, gli arresti di rigore si subiscono alla guardia del campo. Quando la truppa è in marcia, i puniti sono in custodia della sudetta guardia, disarmati, e privi dei distintivi del proprio grado.

243. In azione, gli arresti semplici si subiscono nella propria baracca, serbate le discipline determinate nell' articolo 241.

Titolo VI.

Della consegna.

244. La consegna si subisce nei respettivi quartieri: il consegnato non può sortire dai medesimi, se non comandato per servizio.

245. I consegnati sono comandati ad eseguire, ciascuno relativamente al proprio grado, tutt'i bassi servigj di caserma, e turni di fatica: nè sono esenti dall' istruzione, dalle parate, dalle governe, nè da ogni altro servigio interno o esterno incombente alla truppa, cui appartengono, meno la guardia.

Titolo VII.

Dei turni di fatica, e di lucro.

246. I turni di fatica sono comandati uno per giorno, oltre gli ordinarj incombenti, all'individuo.

247. La sospensione dai turni e distaccamenti di lucro impedisce, che l'individuo vi sia destinato.

Titolo VIII.

Della espulsione.

248. L'espulsione dal servizio militare si eseguisce nell'interno delle respettive caserme, ed alla presenza della truppa, che è disponibile nelle medesime: questa è sotto le armi: l'individuo, che dev'essere espulso, vien tradotto avanti la medesima: un'ajutante sott'ufficiale legge la sentenza: quindi coll'opera d'un tamburino si priva l'espellendo successivamente di ciascun distintivo militare, ch'egli indossa: gli si passano le armi, e la giberna dalla testa ai piedi: si spoglia in fine dell'uniforme, e rivestitolo d'un'abito borgese, si fa sortire dalla caserma, e da una pattuglia consegnare alla polizia locale per le ulteriori provvidenze.

Titolo IX.

Della radiazione dai ruoli.

249. La radiazione dai rnoli si eseguisce mediante l'annotazione analoga sulle matricole, e viene pubblicata coll' ordine del giorno.

Titolo X.

Della degradazione.

250. La degradazione, non seguita da espulsione, si eseguisce come la radiazione dai ruoli militari: ed il sott' ufficiale, in tal modo degradato, è obbligato a servir da comune.

Titolo XI.

Della retrocessione dal grado.

251. La retrocessione dal grado si eseguisce come la radiazione dai ruoli.

Titolo XII.

Della rimozione dai corpi o compagnie scelte, e della condanna alla correzionale.

252. L'individuo, che viene rimosso dai corpi o compagnie scelte, o condannato alla compagnia correzionale, è accompagnato al capo del corpo, in cui è trasferito, o al comandante della compagnia sudetta con foglio del capo del corpo cui apparteneva, unitamente alla copia del corrispondente ordine del giorno.

Titolo XIII.

Della sospensione dal grado.

253. La sospensione dal grado è una degradazione limitata, temporanea, e senza formalità: inibisce d'indossare uno dei distintivi del proprio grado, e di esercitarne le funzioni per tutto il tempo stabilito, dovendo invece esercitare quelle del grado inferiore. Questa punizione, come tutte le altre, dev'essere annunciata negli ordini del giorno.

FACOLTA' IMMUNITARIE

Accordate dalla santa memoria di Pio VI al tribunale militare e suoi ministri: e confermate dalla santa memoria di Pio VII, nei termini seguenti.

» Avendo la s. congregazione dell' immunità per mezzo di monsignor segretario nella udienza dei 7 giugno prossimo passato 1823 fatto presente a Sua Santità l' istanza della congregazione militare, con cui per maggior tranquillità, e per togliere ogni dubbio possibile, implorava la conferma pontificia delle facoltà contenute in due biglietti di segreteria di Stato 22, e 25 gennajo 1793, coi quali fu autorizzata dal sommo pontefice Pio VI di santa memoria a poter fare accedere in cause di competenza gli uditori, ed attuarj agli ospedali ed altri luoghi immuni per li corpi di delitti, e per l' incolpazione degli offesi, ed estrarre da detti luoghi le armi, e tutt' altro relativo alle particolari inquisizioni, e di poter sottoporre agli esami, in figura però di testimonj solamente, le persone anche ecclesiastiche secolari, e regolari, ed in qualunque modo privilegiate, ed esenti, con potere altresì gli uditori, ed attuarj dare, e re-

spettivamente ricevere li giuramenti dei testimonj; la stessa Santità Sua è benignamente condiscesa a confermare le indicate facoltà, ingiungendo, nel doverne fare uso, l'osservanza delle seguenti condizioni. »

» *Primo* » Gli uditori, ed attuarj della congregazione militare all'occasione di cause di furto di loro competenza, coll'assistenza sempre di persona ecclesiastica celibe, potranno accedere in qualsivoglia chiesa, e luogo immune per fare gli atti opportuni nell'assunzione del corpo del delitto; bene inteso, che questa facoltà è ristretta ai puri, e semplici atti dell'assunzione accennata, giacchè, qualora tali atti dovessero servire giudizialmente contro i rei, dovrà ricorrersi in ogni caso alla sagra congregazione dell'immunità, onde impetrare le facoltà dal Santo Padre, cui sono riservate. »

» *Secondo* » Estraendo similmente dalle chiese, e luoghi immuni le armi ivi depositate, e nascoste, e tutt'altro relativo alle particolari inquisizioni, osserveranno le condizioni prescritte nell'articolo precedente. »

» *Terzo* » Accedendo gli stessi uditori, ed attuarj negli ospedali, ed in qualunque altro luogo immune, esclusi i monasteri di monache, e conservatorj di donne, alla necessità di provare i corpi di delitto, fare le ricognizioni dei feriti, e cadaveri, ricevere le incolpazioni, e servirsene a tutti

gli usi legali dovranno farlo sempre coll'assistenza del chierico celibe; e riguardo ai cadaveri, ed ai feriti, dei quali non vi sia pericolo, che possano soccombere nel tragitto, dovranno portarsi fuori dell'immune in luogo vicino, ed opportuno colla dovuta sicurezza, per farvi la ricognizione sopra indicata; e venendo dal ferito incolpata persona ecclesiastica, si asterranno dal proseguire gli atti ulteriori. »

» *Quarto* » Autorizzati gli uditori, ed attuarj surriferiti nelle cause sopr'accennate, e di competenza della congregazione militare a poter'esaminare in qualità di testimonio soltanto, qualunque persona ecclesiastica, secolare, e regolare, ed in qualsivoglia modo privilegiata, ed esente, s'intende sempre coll'intervento del chierico celibe, e coi riguardi dovuti al sagro carattere ecclesiastico; e questa facoltà dell' esame, e giuramento degli ecclesiastici innanzi gl'indicati uditori, ed attuarj, vuole Sua Santità, che in ciascun caso s'implori dal respettivo Ordinario, quale autorizzato dalla sagra congregazione dell'immunità, non si ricuserà di accordarla. »

Dalla segreteria di Stato il primo del mese di aprile 1842.

L. CARD. LAMBRUSCHINI.

(N.° 24.) *Disposizioni dirette ad animare la fabbricazione, e miglioramento dei drappi di lana.*

11 aprile 1842

NOTIFICAZIONE

Giacomo per la misericordia di Dio vescovo di Albano, cardinale Giustiniani della S. R. Chiesa camerlengo.

Essendo scopo principale nelle premiazioni stabilite pe' drappi di lana con notificazione dei 21 agosto 1835 di animare e moltiplicare la fabbricazione di quelli, e ad un medesimo tempo procurarne possibilmente la perfezione, noi per oracolo della Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI felicemente regnante, e inesivamente alle intelligenze prese coll' eminentissimo signor cardinal pro-Tesoriere generale, ci facciamo ad ordinare e promulgare le cose seguenti.

1. Qualunque tra i fabbricatori dei tessuti di lana, sia di Roma che dello Stato, che presenterà tre paccotte di panni-lana fini, fra le quali una almeno venga dai periti giudicata senza la minima eccezione tanto per il lanaggio e tessuto, che per il colore ed apparecchio, conseguirà ciascuno

in ragione delle tre paccotte o tutte perfette od una almeno, una medaglia d'oro del valore di scudi sessanta.

2. Ad eccitare poi la emulazione viene inoltre stabilita una ulteriore premiazione di paragone fra quelle paccotte, le quali giudicate meritevoli del premio assegnato nell'antecedente articolo, saranno reputate le migliori fra tutte. I premj di emulazione saranno due, il primo consisterà in una medaglia d'oro del valore di scudi sessanta, e il secondo di scudi quaranta.

3. Le paccotte di panno, sulle quali caderà il giudizio del premio, potranno essere fabbricate in quel numero di portate, che più si creda convenire alla maggiore perfezione di esse: dovranno però essere tinte in nero, ossivvero in colori oscuri tinte in lana e lavorate con filati nostrani, nè minori in lunghezza di canne nove.

4. Di coloro, che saranno premiati, sarà fatta onorevole menzione nel diario di Roma.

5. Saranno d'ora in poi obbligati di concorrere alla premiazione di *qualità* tutti coloro fra i fabbricatori, che vogliono conseguire i premj in ragione della *quantità* dei tessuti di lana.

6. Se questi fabbricatori però mossi dal solo stimolo di adempiere a questa obbligazione senza nulla curare la perfezione della manifattura, presentassero panni i quali oltre non essere meritevoli di premio in concorrenza de' più perfetti,

si riconoscessero dai periti mancanti delle più essenziali prerogative volute dalla perfezione, sia per il lanaggio, sia per irregolarità di costruzione, sia per mediocrità d'apparecchio, sia per altro difetto rimarchevole quì non espresso; in tal caso sul cumulo del premio di quantità, che loro sarebbe attribuito nel corso dell' anno, perderanno un terzo delle somme, che dovrebbero percepire: per la qual cosa fino a che non abbia avuto luogo la perizia intorno al premio di qualità, la direzione generale delle dogane nel presentare, che faranno i fabbricatori, i loro certificati per ottenere il premio di quantità, dovrà ritenerne un terzo sulla somma liquidata, che sarà poi consegnata dopo la premiazione di qualità, le quante volte li suindicati panni saranno stati giudicati dai periti corredati di requisiti soddisfacienti per una buona e regolare fabbricazione, tuttocchè non ammessi al premio di qualità.

7. Qualora per il corso di due anni consecutivi ad alcuno dei fabbricatori concorrenti al premio di quantità si fosse obbligati di togliere il terzo più sopra preveduto per i contemplati difetti di lavorazione nei panni esibiti alla premiazione di qualità, sarà quegli successivamente escluso dal concorrere al premio di quantità, finchè in uno ulteriore concorso di premiazione di qualità abbia provato di sapere lavorare panni della prescritta perfezione.

8. I fabbricatori, che vorranno, o rispettivamente dovranno concorrere al premio di qualità dei drappi di lana, saranno tenuti col mezzo delle deputazioni di essi fabbricatori, dove esistono, e dove non esistono, col mezzo de'gonfalonieri locali, farci nota questa loro intenzione non più tardi di un mese dalla pubblicazione della presente notificazione, onde per assicurarne l'identità possano da noi farsi verificare e opportunamente contrasegnare le pezze di panno in sui telari, destinate al concorso secondo i metodi già in uso, e prescritti per i tessuti di lana, che concorrono alla premiazione di quantità.

9. Non più tardi del dì 15 agosto del corrente anno tanto i fabbricatori di Roma che dello Stato dovranno far giungere al nostro dicastero le paccotte di panno destinate al concorso dei premj di qualità, ultimate e soppressate.

10. Questi drappi dovranno avere la testata nascosta mediante una o più piegature, cucite in modo, che non possa affatto conoscersi il nome, cognome e domicilio del fabbricatore, che dovranno per esteso esprimersi nella sudetta testata.

11. Queste paccotte saranno ricoperte da un involucro di tela greggia, cucito secondo l'uso all'intorno, sopra cui sarà scritto: *concorso ai premj di qualità dei drappi di lana per l'anno* 1842.

12. L'esame sulla perfezione voluta nei drappi di lana presentati al concorso dei premj di qualità sarà fatto dai periti delle nostrane manifatture dei drappi stessi e delle estere, da scegliersi da noi con intelligenza del ricordato eminentissimo signor cardinale pro-Tesoriere generale, ed il giudizio sarà da quelli pronunciato d'innanzi a noi, assistendovi eziandio la ricordata eminenza sua, con quelle rigorose discipline e forme, che furono prescritte dal motu-proprio Sovrano dei 10 settembre 1816.

Non dubitiamo che il ceto dei fabbricatori dei drappi di lana saprà essere riconoscente a queste benefiche Sovrane disposizioni, e corrispondervi con tutto lo zelo, ampliando e perfezionando i prodotti di questa importante manifattura.

Data in Roma in camera apostolica li 11 aprile 1842.

G. CARD. GIUSTINIANI camerlengo di S. R. C.

L. Grech Delicata uditore.

(N.° 25.) *ORDINE CIRCOLARE della segreteria per gli affari di Stato interni col quale vengono stabiliti gli emolumenti da percepirsi dalle cancellerie per le copie da rilasciarsi dei processi criminali.*

20 APRILE 1842.

Variatosi già da lungo tempo l'impianto delle cancellerie giudiziali, e provvedutisi gl' impiegati delle medesime di stipendj fissi e degli incerti legalmente determinati, sarebbesi potuto fin d'allora considerare siccome cessato il titolo pel quale i medesimi obbligavano gl' inquisiti, gli aderenti al fisco e i loro difensori, a prendere e pagare la copia del processo, o riceverne l'originale con un riflessibile compenso in ragione del volume, sotto la denominazione di scarto : ma parve pure al Governo che con parecchie limitazioni e modificazioni, credute sufficienti a rimuoverne gli abusi, potesse conservarsi quell' incerto, siccome si fece nella tassa criminale del 18 febbrajo 1832.

La non breve esperienza però degli anni successivi, coi frequenti reclami di molti gravati, colle verificazioni delle competenti autorità, e colle ripetute istanze di un provvedimento più efficace, avendo dimostrato il bisogno di adottarlo quanto giusto ed equo, altrettanto radicale e permanente,

la Santità di Nostro Signore, inteso il parere di una commissione di giureconsulti esperti in materia e di sua speciale fiducia, è venuta nella determinazione di ordinare, conforme mediante la presente circolare nel Sovrano suo nome si ordina quanto segue:

1. Qualunque emolumento per la comunicazione del processo originale, a chi ne ha il diritto, è abolito, e ne è vietata la percezione.

2. Da chi, ciononostante spontaneamente dimandi la copia di tutto o di parte del processo avendone diritto, è dovuta la sola mercede della copia stessa, in ragione di bajocchi cinque a carta, composta di pagini 2, linee 14 e sillabe 12 per ognuna respettivamente.

3. Le cancellerie dei tribunali quando compilano i processi, e le cancellerie dei governi, che nel circondario loro assegnato gli costruiscono, sono respettivamente autorizzate a percepire dai condannati, o sui beni che ai medesimi liberamente appartengono, e solo allorquando le sentenze sono passate in cosa giudicata ed in stato eseguibile, in sostituzione dello scarto indeterminato, un emolumento fisso in ragione del titolo del delitto e della pena pronunciata secondo la seguente tariffa:

Pei processi di delitti portanti la pena capitale . . . . sc. 7. —
. . . . la galera in vita . . . . sc. 5. —

. . . . la galera dai 10 ai 20 anni.	sc.	4.	—
. . . . la galera da 5 a 10 anni.	sc.	3.	—
. . . . l'opera pubblica	sc.	2.	—
. . . . la detenzione da 1 a 3 anni.	sc.	1.	—
. . . . al disotto	sc.	—	50.
. . . . la pena pecuniaria. . .	sc.	—	50.
Per danno dato studioso o manuale .	sc.	—	30.
Per danno dato semplice, al di sopra di uno scudo	sc.	—	10.
al di sotto	sc.	—	05.

4. Se per un medesimo delitto più di uno è condannato, la percezione dell'emolumento è limitata alla metà di quello che da cadauno individuo sarebbe stato come sopra dovuto, in ragione della respettiva condanna.

5. Dal pagamento di tal emolumento sono sempre esenti i parenti tutti dei condannati poveri, dovendo la solvibilità degli obbligati all'emolumento essere sempre (precedentemente a qualunque percezione, o atto per ottenerla) dichiarata in iscritto, dietro istanza dei cancellieri, dai respettivi governatori o presidenti dei tribunali inquirenti; previe le informazioni stragiudiziali sicure ed imparziali, o fondamento di notorietà; e salvo il ricorso sospensivo ai cardinali legati o prelati delegati delle provincie.

6. In tutte le cause, delle quali oggi si trovino passate in cosa giudicata, ed in stato eseguibile le respettive sentenze, resta autorizzata la

percezione del così detto scarto di processo, secondo la tassa del 18 febbrajo 1832, la quale in tutto il resto non intendesi variata.

7. In tutte le cancellerie criminali, sotto la più stretta responsabilità dei cancellieri, dovrà essere permanentemente affissa a pubblica vista la presente circolare, dovendovisi ognuno uniformare esattamente, sotto pena della sospensione ed anche della destituzione dall' officio, secondo la gravità delle contravvenzioni.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni li 20 di aprile 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 26.) *Disposizioni dirette ad ampliare i locali per la inoculazione gratuita del vajolo, onde rendere vieppiù facile e sollecito l'effetto della notificazione dei 15 dicembre 1841.*

27 aprile 1842

COMMISSIONE SPECIALE
DI SANITA'



A rendere vieppiù facile, non che sollecito l'effetto delle Sovrane benefiche disposizioni della Santità di Nostro Signore rese pubbliche con la notificazione emessa nel giorno 15 dicembre dell'anno scorso, e risguardanti la gratuita inoculazione vaccina, affine di tener lontano il contagio vajoloso, la congregazione speciale di sanità, che da Sua Beatitudine è stata incaricata dell'alta vigilanza sull'andamento della vaccinazione, osservando che un solo locale, come si stabilì all'articolo 3.° di detta notificazione, non poteva corrispondere alle viste di commodità per gli abitanti di quelle regioni tanto da esso locale disgiunte, ha determinato di estendere e far praticare una così utile operazione anche in altra località, ed ha riconosciuta bene adatta quella proposta da mon-

signor commendatore di santo Spirito, cioè del salone grande che forma parte del suo appartamento. Quindi è che ripartendo in due locali la concorrenza dei vaccinandi poveri, si è assegnata una sala dello stabilimento dove anticamente si lavoravano le *calancà*, e che ha il suo ingresso sulla piazza delle terme in vicinanza del fontanone Sisto, al quale ingresso sarà apposto un analogo cartello per indicarne l'uso. A questo locale potranno concorrere coloro che dimorano sotto le presidenze di Campo Marzo, Colonna, s. Eustachio e Pigna, Monti, e Trevi. L'altro indicato locale entro il palazzo di s. Spirito resta destinato per gli abitatori delle rimanenti regioni di Borgo, Trastevere e Ripa, Ponte e Parione, s. Angelo e Campitelli, e Regola. In ambedue i designati locali, le operazioni si eseguiranno nei mesi di aprile e maggio, di settembre e ottobre, nei giorni di giovedì e domenica di ogni settimana, e nelle ultime tre ore antimeridiane.

Ad oggetto poi che resti sempre più ampliata l'esecuzione di questa misura cotanto giovevole alla incolumità pubblica, e che possano corrispondervi eziandio quei professori dell'arte salutare, i quali animati principalmente dallo zelo di contribuire al bene dell'umanità, desiderassero d'impiegare l'opera loro nelle inoculazioni per fruire a un tempo stesso di quei vantaggi che ripromette la ridetta notificazione all'articolo 13, dovranno

diriggersi alla segreteria della sacra consulta per ricevere *gratis* il libercolo contenente le duplici module a stampa dei certificati delle vaccinazioni, che dai medesimi verranno eseguite per l'uso che a suo tempo dovrà farsene.

Dalla segreteria della sacra consulta li 27 aprile 1842.

---

* (N.° 27.) *E' accordato alla comune de' Colli di poter celebrare una fiera nel giorno 28 agosto di ogni anno* (notificazione del camerlengato del 27 aprile 1842).

(N.° 28.) *Viene confermata per altri tre anni la disposizione relativa all' abbuono dei tre quarti del prezzo del sale ai salatori dei pesci di mare, onde animare siffatta industria nazionale.*

1 maggio 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio
della S. R. C. prete Card. Tosti
della Santita' di nostro Signore e sua R.C.A.
pro-Tesoriere generale.

Nella vista di animare la salagione nazionale de' pesci di mare venne con notificazione dei 5 febbrajo 1825 accordato agl' intraprendenti della medesima il rimborso di tre quarti del prezzo del sale in essa impiegato; e per dare a siffatta industria un più efficace impulso con altra notificazione del primo maggio 1830 furono sgravati tali intraprendenti dal peso di tenere sborsata la somma occorrente per la valuta del sale a prezzo di tariffa dall' epoca dell' acquisto fino al termine della salagione, facendo loro godere l'abbuono de' succennati tre quarti nell' atto stesso della leva del genere. Quest' ampliazione di favore concessa in

origine per tre anni, e quindi con successive notificazioni prorogata a tutto il mese di aprile prossimo passato, ha corrisposto allo scopo di far vieppiù prosperare la enunciata industria, e ripromette il progressivo incremento di essa. Nell'impegno quindi di contribuire con tutt'i mezzi al sostegno dell'industria nazionale, la Santità di Nostro Signore coll'oracolo della sua viva voce ci ha ordinato di pubblicare quanto segue.

1. Viene confermata per altri tre anni, a contare da oggi, la disposizione rinnovata colla nostra notificazione del 1 maggio 1839 relativamente al modo di far godere l'abbuono di tre quarti del prezzo del sale, già accordato per via di rimborso colla notificazione dei 5 febbrajo 1825 ai *salatori* de' pesci di mare, i quali per ciò pagheranno nell'atto della leva dai magazzini dell'amministrazione la sola quarta parte del prezzo di tariffa pel genere, che dichiareranno di voler impiegare nella salagione de' pesci di mare.

2. Ogni *salatore*, nel ricevere il sale al quarto del prezzo, dovrà fare in favore dell'amministrazione l'obbligo garantito da solida cauzione di pagare gli altri tre quarti per quella porzione del genere, che finita la salagione non si provasse erogata in tale uso colle giustificazioni prescritte nella suddetta notificazione dei 5 febbrajo 1825, da esibirsi nel modo espresso nell'articolo 5 della

stessa notificazione, ond'essere esonerati dalla obbligazione fatta, e svincolare la cauzione prestata.

3. Per ricevere il sale col pagamento del solo quarto del prezzo dovrà ciascun'intraprendente esibire al soprintendente del magazzino, nel quale prenderà il sale, il certificato del luogotenente del porto, nel cui distretto vorrà farsi la salagione, di essere in caso di esercitare tale industria: dovrà inoltre dichiarare il luogo, dove intende di eseguire la salagione, e quello, dove riterrà il sale preso, perchè possano farsi le occorrenti verifiche.

4. In uno de' magazzini tanto del primo, quanto del terzo circondario marittimo, si formerà un deposito di sale granito di Comacchio, affine di contribuire alla perfezione della manifattura.

5. Ad impedire le collusioni, che con abuso del presente favore si potessero commettere in danno della regalìa de' sali, ci riserbiamo di dare le ulteriori discipline, che si riconoscessero occorrenti a reprimerle.

6. Le regole pubblicate colla surriferita notificazione dei 5 febbrajo 1825, e le altre disposizioni contenute nella medesima, che non sono in opposizione alla presente, vengono confermate, e dovranno osservarsi.

Roma dalla nostra solita residenza di monte citorio questo dì primo maggio 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini comm. gen. della R.C.A.

(N.° 29.) *Disposizioni sulla reposizione dei fieni e paglie a garanzia di qualunque pericolo d'incendio, ed a tutela delle particolari proprietà.*

2 maggio 1842

EDITTO

Giuseppe Zacchia di Roma, e suo distretto Governatore, vice-Camerlengo, e direttore generale di polizia.

Richiede la pubblica sicurezza, che nell'approssimarsi il tempo della reposizione dei fieni e delle paglie, vengano, come si è praticato dai nostri predecessori, prese delle provvidenze atte a prevenire qualunque benchè remoto pericolo d'incendio, a cui talvolta sono stati esposti i respettivi locali. A tale oggetto si ordina l'esatta osservanza delle seguenti prescrizioni, alle quali dovranno essere assoggettate tutte e singole le persone tanto secolari, quanto ecclesiastiche, e degne comunque di particolare menzione.

1. A veruno sarà lecito di riporre e spacciar fieni e paglie in qualunque siasi locale, benchè isolato sì dentro la capitale, e sì fuori di essa pel raggio di due miglia di distanza dalle

mura, senza la preventiva licenza in iscritto della direzione generale di polizia.

2. Tale licenza non verrà accordata se non premessa la visita dell' architetto del Governo, garantita da un certificato, da cui emerga, che il locale è atto alla suddetta reposizione sotto ogni rapporto di sicurezza, dovendosi più specialmente portare tutta l'attenzione alle porte, perchè siano in buono stato, ed alle mura divisorie, onde non abbiano i fienili comunicazione fra loro per via di buche, le quali dovranno onninamente murarsi a tutta grossezza del muro per ovviare in caso d'incendio alla comunicazione del fuoco. I locali poi situati fuori delle mura della città dovranno essere contraddistinti con un numero, che verrà assegnato dall'architetto nell' atto dell' ispezione.

3. Le visite dell'architetto si faranno, per ordine dei rioni, e delle strade, nelle giornate che vengono prescritte nella tabella a piè del presente, nelle quali giornate si troveranno i locali medesimi aperti e suscettivi dell' uso cui voglionsi destinare. Sarà poi interesse particolare di quelli che richiederanno in appresso le visite di altri locali non descritti nella tabella, tanto nell' interno, quanto nell' esterno di Roma, prenderne gli opportuni concerti coll' architetto.

4. Ottenuto siffatto permesso, non potrà da veruno rimettersi il fieno, sebbene in piccola quantità, se prima non sia stato visitato, e ricono-

sciuto atto a ciò dai respettivi periti qui appiè nominati, e se dai medesimi non sia stato rilasciato antecedentemente l'analogo permesso, come viene disposto all'articolo 6.

5. A tale oggetto resterà a carico dei proprietarj del genere anzidetto di avvisare in iscritto essi periti un giorno prima che seguir ne debba lo scarico; indicando il locale, acciò possano essere pronti all'ispezione in quell'ora che verrà stabilita.

6. Sarà notato dai periti, sull'invito del requirente, il ricevuto avviso ond'escludere qualunque scusa di non essersi condotti all'ispezione quantunque ne siano stati officialmente prevenuti; e quindi vi sarà espressa la seguita verifica, che verrà dichiarata con relativo visto dei periti medesimi, senza di che non potrà riporsi il fieno.

7. Non potrà il fieno caricarsi se prima non siasi ben prosciugato in terra, restando vietato di caricarlo nel modo come suol dirsi all'Antoni: e trasportarlo verdastro, o bagnato di guazza ed acqua piovana.

8. Qualora dopo il carico sopravvenisse la pioggia, dovrà aversi particolar cura di non rimetterne quella porzione bagnata, finchè non siasi perfettamente asciugata: come pure, trovandosi qualche parte di simile qualità proveniente dai così detti pediconi, saranno i proprietarj tenuti di separarla dall'altra, e farla riconoscere dal perito:

in seguito di che il quantitativo dei medesimi resterà a tutto carico del carreggiatore, che sarà obbligato d'indennizzarne il padrone al prezzo da fissarsi da due periti.

9. Nello scarico dei fieni e paglie dovrà avvertirsi di non ingombrare soverchiamente le strade della capitale, nè l'esterne in vicinanza segnatamente delle porte del popolo, angelica, pia, e salara; avendo quindi cura di riporli con maggior sollecitudine, attivando a tal'uopo un conveniente numero di operaj.

10. Dovrà ciascuno prestarsi all' adempimento di quelle prescrizioni ed ordini, che verranno ingiunti dai periti a guarentigia della publica e privata sicurezza, ed usare ad essi tutto il rispetto, che si deve a persone destinate dal Governo per la sorveglianza di un oggetto così importante.

11. Indipendentemente dalle prescritte misure, riposti che sieno i fieni e le paglie nei respettivi locali, resterà l'obbligo ai proprietarj de'suddetti generi di farli frequentemente visitare da persone esperte nella mattina di buon ora, e nella sera al tramontare del sole; essendo in tali ore più sensibili all' occhio e all' odorato i segni di effervescenza.

12. In qualunque caso di pericolo dovrà il proprietario renderne intesa la respettiva presidenza regionaria per provvedere analogamente.

13. A nessuno, comprensivamente ai vetturini, carrettieri, albergatori, ed altri di simile mestiere, sarà lecito ritenere per l'alimento dei cavalli quella discreta quantità di fieno e paglia che potrà occorrere pel consumo di tre giorni, se non vi concorrerà in precedenza la visita dell'architetto, che ne dovrà rilasciare analogo certificato, e darne immediatamente contezza in iscritto alla direzione generale di polizia.

14. Tali disposizioni sono estensive e comuni anche agli spacciatori a minuto di fieno e paglia, a condizione però, che i destinati locali siano a volta, e non a solari di legno; e che oltre la licenza occorrente per la reposizione e ritenzione de' suddetti generi, debbano munirsi eziandio di patente per l'esercizio di spaccio; la quale patente si rilascerà loro nei consueti modi e regole dalle respettive presidenze regionarie.

15. Non sarà permesso ai barrozzari, girellatori, ed altri inservienti, di avvicinarsi ai fieni, e alle paglie con pipe e zigari accesi; restando egualmente vietato di ritenere nei locali il fuoco; avvertendo che se qualora una reale necessità esigesse d'introdurvisi col lume, dovrà in tal caso rimanere questo ben chiuso in una lanterna munita da ogni parte di cristalli, o vetri in modo, che non ne possa escire scintilla veruna.

16. All' indennità ed emenda di qualsiasi danno, che derivasse dalla inosservanza delle pre-

senti disposizioni , saranno tenuti i contravventori, e chi per essi, secondo le disposizioni di ragione, oltre all'incorrere nelle pene e multe quì appresso stabilite.

17. Le contravvenzioni agli articoli 1.° e 2.° verranno punite con la multa dagli scudi 10 ai 30: quelle agli articoli 4.° 5.° e 6.°, dagli scudi 30 ai 40: quelle agli articoli 13.° e 14.°, dagli scudi 5 ai 25: e le altre agli articoli 7.° 8.° 9.° 10.° e 15.°, con la multa dagli scudi 30 ai 50, oltre le altre pene afflittive che a termini di legge, ed a seconda dei casi, e delle circostanze fossero di ragione.

18. I signori presidenti regionarj porteranno l'usata loro sorveglianza pel più esatto adempimento delle presenti prescrizioni, provvedendo in congruo modo istantaneamente a qualunque caso di urgenza, e dando sempre immediato rapporto dell' accaduto a questa direzione generale di polizia per le disposizioni ulteriori.

19. Ove per oscitanza, difetto, o causa qualunque de'proprietarj, o di chi per essi, non si trovassero aperti e disposti i locali da visitarsi per le relative ispezioni, allorchè nei giorni ed ore determinate vi si conducono i periti, l'architetto, ed i signori ufficiali di polizia, l'importo delle spese e competenze del secondo, e degli ulteriori accessi saranno a tutto carico de'proprietarj medesimi, secondo le tasse consuete.

20. E per l'osservanza delle presenti disposizioni si procederà d'officio ed inquisizione, ed in ogni altro modo più proficuo al Fisco, per indi devenire all'applicazione delle suespresse penali verso chi di ragione, dichiarando più esplicitamente, che al pagamento delle multe, ed alla indennità de'danni e spese pel fatto dei loro subalterni e dipendenti saranno tenuti i rispettivi principali e padroni, come i padri pei figli.

Volendo e dichiarando in fine, che il presente editto, affisso che sia alla porta del palazzo di nostra residenza, e negli altri luoghi soliti e consueti della capitale, astringa individualmente ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Roma dal palazzo di nostra residenza li 2 maggio 1842.

G. ZACCHIA governatore, vice-camerlengo, e direttore generale di polizia.

ARCHITETTI DEPUTATI ALLA RICOGNIZIONE DEI LOCALI

SIGNOR PIETRO HOLL'

via de' Cesarini n.° 44.

SIGNOR CAV. GASPARE SERVI
COADJUTORE

piazza di Venezia n.° 132.



Periti destinati per le ricognizioni dei fieni alli respettivi rioni, e porte.

I.	RIONI	PORTE
Sig. Pietro Lizzani via del Gesù n.° 57.	Monti Trevi	Pia s. Lorenzo Maggiore
II.	RIONI	PORTE
Sig. Angelo Valeri via d'Aracoeli n.° 3.	Campitelli s. Angelo	s. Giovanni Latina

III.	RIONI	PORTE
Sig. Gaetano Friggiotti via Pontefici n.° 41.	Trastevere Borgo	Portese s. Pancrazio Castello Angelica Fabbrica Cavalleggieri
IV.	RIONI	PORTE
Sig. Carlo Mandolesi via della Gatta n.° 67.	Ripa s. Eustachio Pigna Regola	s. Sebastiano s. Paolo
V.	RIONI	PORTE
Sig. Pietro Venturi piazza Randanini n.° 48.	Campo Marzo Colonna Ponte Parione	Popolo Pinciana Salara

TABELLA

delle giornate stabilite per le visite dei locali

Martedì 10 maggio	I. Rione Monti	Via di porta Pia Piazza delle terme Via dietro l'orti presso s. Paolo primo eremita Via in merulana, e via di s. Matteo Via labicana Via di s. Giovanni laterano Via del colosseo Via di torre de' conti
Mercoldì 11 detto	II. Rione Trevi	Via di s. Susanna Vicolo del falcone Vicolo sterrato Vicolo del basilico
Giovedì 12 detto	IV. Rione Campo marzo	Vicolo delle cascine Piazza de' miracoli Vicolo dell' inferno Fuori la porta del popolo per le vie flaminia, e del campo

Venerdì 13 maggio	X. Rione Campitelli	Foro romano Via di s. Teodoro Via de' cerchj Via de' fenili
Martedì 17 detto	XII. Rione Ripa	Via de' cerchj Via de' fenili Via della marrana Via della greca Via della salara Via della marmorata
Mercoldì 18 detto	XII. Rione Ripa	Via di s. Giorgio in velabro Via di s. Giovanni decollato Vicolo buccimazza Via della fontanella Via di ponte rotto Via di porta leone Piazza della bocca della verità Via della bocca della verità Via delle mole di s. Bartolomeo
Venerdì 20 detto	XIII. Rione Trastevere	Vicolo del muro nuovo Vicolo de' fienili Vicolo de' fienaroli Vicolo del buco Vicolo della luce Vicolo della scalaccia Via di s. Michele

Sabato 21 maggio	XIV. Rione Borgo	Borgo angelico Borgo vittorio Vicolo del falco Vicolo del boja Piazza delle vaschette Vicolo delle fogne Vicolo d' orfeo Vicolo delle grazie Via di porta cavalleggieri nel locale al comune ingresso n°. 7
Martedì 24 detto	Porta Cavalleggieri	Fuori la porta cavalleggieri lungo la strada per l' albergo di s. Antonio alla salita Piazzale detto della traspontina Via delle fornaci

(N.° 30.) *Convenzione conchiusa fra Sua Santità e Sua Maestà il Re di Sardegna sul reciproco arresto e consegna de' rei de' rispettivi due Stati.*

4 maggio 1842

EDITTO

Luigi, per la misericordia di Dio
vescovo di Sabina, ed abbate di s. Maria in Farfa,
della S. R. C. Card. Lambruschini
gran priore in Roma
del S. M. O. gerosolimitano,
della Santità di nostro Signore Papa Gregorio XVI
segretario di Stato, e de' Brevi ec. ec. ec.

La Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI essendosi degnata di approvare e ratificare la convenzione fatta tra il pontificio Governo, e quello di Sua Maestà il Re di Sardegna sul reciproco arresto, e consegna de' rei dei respettivi due Stati; ci ha comandato di pubblicarla, come col presente editto eseguiamo, riportandone qui appresso il tenore di parola in parola, affinchè da tutte le autorità governative e giudiziarie, e dalla forza armata sia esattamente osservata in ogni sua

parte, nè possa dai sudditi pontificj esserne allegata ignoranza.

Dalla segreteria di Stato li 4 maggio 1842.

L. CARD. LAMBRUSCHINI.

CONVENZIONE

conchiusa fra Sua Santità e S. M. il Re di Sardegna sul reciproco arresto e consegna de' rei.

Sua Santità il Sommo Pontefice Gregorio Papa XVI e S. M. il Re di Sardegna intenti mai sempre a provvedere alla pubblica e privata sicurezza nei respettivi loro dominj hanno riconosciuto dovere allo scopo essenzialmente contribuire un accordo fra loro, per cui i rei d'uno Stato non possano sperare di trovare asilo nell'altro, ed hanno perciò determinato di stringere tra i due augusti regnanti un patto in virtù del quale, ove i malfattori sudditi di un Sovrano si rifuggissero nel territorio dell'altro debbano essere consegnati, acciocchè questo accordo, coadiuvando all'efficace amministrazione della punitiva giustizia, abbia a servire di un nuovo salutare freno al delinquere.

A tal effetto hanno rispettivamente munito de'loro pienipoteri, cioè Sua Santità, sua eminenza il signor cardinale Luigi Lambruschini, suo segretario di Stato e de' Brevi gran priore del sagro ordine gerosolimitano in Roma, gran croce decorato del gran cordone del sacro militare ordine de' ss. Maurizio e Lazzaro ec. ec., e Sua Maestà il Re di Sardegna il conte Clemente Solaro della Margarita cavaliere gran croce decorato del gran cordone del suo ordine religioso e militare de' ss. Maurizio e Lazzaro, gran croce dell' ordine di s. Stefano d' Ungheria, dell' ordine di s. Gregorio magno, cavaliere dell' ordine pontificio di Cristo, gran croce degli ordini d' Isabella la cattolica di Spagna, di s. Giuseppe di Toscana, di Leopoldo del Belgio, del Salvatore di Grecia, commendatore dell' ordine della stella polare di Svezia, suo primo segretario di stato per gli affari esteri, notajo della corona, e sovrintendente generale delle poste, i quali hanno convenuto degli articoli seguenti.

ARTICOLO I.

Saranno quindi innanzi arrestati, e consegnati i malfattori sudditi di un Sovrano che si rifuggono nello Stato dell' altro rei dei seguenti misfatti,

1.° di lesa maestà sì divina che umana,

2.° di offese in via di fatto tanto corporali quanto in parole, od in iscritti verso i magistrati, ed i giudici nell'esercizio delle loro funzioni,

3.° di omicidio d'ogni genere, esclusi gl'involontarj,

4.° di ferimento grave con pericolo di morte, o di storpio,

5.° di stupro, adulterio o ratto, allorchè verranno accompagnati da violenza,

6.° di fabbricazione, e spandimento doloso di falsa moneta,

7.° di falsificazione di scritture pubbliche o private, de' sigilli dello stato, di quelli appartenenti all' ufficio di qualunque autorità governativa e giudiziaria, e di qualunque siasi dicastero o pubblica istituzione, di cedole del Governo, di carte, di biglietti di banco, ed altri effetti pubblici, di false e giurate deposizioni, e di dolosa produzione in giudizio di tali scritture, o deposizioni,

8.° d'incendio doloso,

9.° di crassazione o di altro furto violento, di qualsivoglia estorsione di denaro, o di altra cosa non di ragione dovuta, di riscatto con messaggi, biglietti, ed altri mezzi ad incutere timore,

10.° di furto sagrilego, o di peculato, i quali daranno luogo alla consegna, qualunque sia il valore dell' oggetto rubato, del pari che i furti, ed i predamenti menzionati nei precedenti para-

grafi. Quanto all'abigeato, ed agli altri furti qualificati, seguirà la consegna, se il valore del tolto ascenderà alla somma di scudi romani venticinque, ossia lire centotrentacinque nuove piemontesi circa,

11.° d'ogni furto qualificato, purchè però ecceda la somma di scudi romani cinquanta, ossia lire duecento settantuna nuove di Piemonte circa,

12.° di fallimento doloso, di concussione, o di malversazione qualunque con prevaricazione,

13.° di truffa, quando il valore di ciò che ne formi l'oggetto ecceda le lire cinquecento quarantatre nuove di Piemonte circa, ossia scudi romani cento,

14.° di fuga dalle carceri con violenza ai custodi delle medesime,

15.° di liberazione violenta di taluno dalle carceri, o dalla forza pubblica, di resistenza qualunque agli officiali, od agli agenti di polizia, e di giustizia, ovvero agl'incaricati della riscossione dei pubblici dazj, allorchè peraltro sia accompagnata da sparo d'arma da fuoco anche senza offesa, ovvero da ferita per mezzo di altra arma, od istromento contundente, nel solo caso però che tale ferita sia stata giudicata di qualche pericolo di vita, ovvero abbia reso per otto giorni l'offeso incapace all'esercizio delle sue occupazioni,

16.° di calunnia rapporto ai delitti sovramenzionati,

17.° di complicità in alcuno di essi unita a crassazione,

18.° ben anche di semplice attentato dei medesimi, pure ridotto ad atto prossimo, e quando la esecuzione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del delinquente.

ARTICOLO II.

Sarà arrestato, e consegnato ogni reo d'alcuno degli anzimenzionati delitti, non solamente quando già ne fosse condannato, ma anche semplicemente inquisito, ad eccezione del calunniatore di cui dovrà precedere la condanna.

ARTICOLO III.

La consegna dei condannati e degli inquisiti formerà sempre l'oggetto d'una domanda diretta ed officiale fra i due governi, e dovrà effettuarsi nel modo che sarà concertato fra i medesimi. Una tale domanda si farà colla trasmissione della sentenza per semplice notizia riguardo ai condannati, e coll'accennare il titolo del delitto riguardo ai semplici imputati.

ARTICOLO IV.

Non si farà luogo alla consegna quando il reo è suddito del Sovrano dello Stato richiesto, oppure ivi da dieci anni stabilmente domiciliato.

ARTICOLO V.

Qualora però il reo fosse suddito di uno dei due augusti Sovrani contraenti, e domiciliato nel territorio dell' altro, dovrà consegnarsi alla forza pubblica dello Stato nel cui territorio avrà commesso il delitto.

ARTICOLO VI.

Se il governo requisito in forza dell'articolo 4.° non fosse tenuto alla consegna del malfattore, dovrà processarlo, e condannarlo a seconda delle proprie leggi e in difetto a seconda del diritto comune. A tal fine dal giudice, nella cui giurisdizione sarà eseguito il delitto, si rimetteranno a quello del luogo, dove il reo è detenuto, gli atti assunti, onde possa il processo essere condotto a termine, giusta i regolamenti ivi vigenti. La sentenza dovrà essere comunicata da uno all' altro governo per semplice notizia.

ARTICOLO VII.

Succedendo che il reo, il quale giusta le precedenti disposizioni debb'essere consegnato, abbia preso servizio militare nello Stato dove si è rifugiato, egli è quì convenuto che il governo richiedente sborserà a quello richiesto lire cento piemontesi rispondenti a scudi romani dieciotto circa, a titolo di compenso delle spese di arruollamento od ingaggio, di vestimenta, o simili.

ARTICOLO VIII.

Ove uno dei due governi richiedesse la consegna di qualche individuo che avesse commesso un delitto fuori dei loro territorj, pel quale vi fosse luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano le alte parti contraenti di accordarne o nò la consegna, avuto riguardo ai concordati vigenti con altri dominj, ed alle qualità e circostanze del delitto.

ARTICOLO IX.

Chiedendosi la consegna di taluno che avesse anteriormente delinquito nello Stato richiesto, sarà in facoltà del medesimo il fargli scontare la meritata pena prima di aderire alla domanda, op-

pure di rimettere in un col reo gli atti del processo, affinchè possano questi servire di norma ai tribunali dello Stato richiedente per fargli subire un proporzionato aumento di pena. La stessa cosa si osserverà quanto al reo di delitti commessi posteriormente nello Stato richiesto, se sono egualmente o più gravi di quello prima commesso nello Stato richiedente, ed in caso contrario se ne accorderà la consegna.

ARTICOLO X.

Se prima della consegna si fosse compilato processo o si fossero fatti altri atti per accertare il corpo del delitto dalle autorità dello Stato, in cui sarà seguito l'arresto, saranno rimessi al dominio richiedente dal quale non si esigerà che la sola mercede della scrittura: ed in un coi processi, ed atti dovranno rimettersi le armi, il denaro, ed ogni altra cosa che vi abbia relazione.

ARTICOLO XI.

Le robbe tanto furtive quanto non furtive, le quali nel corso del processo si riconosceranno appartenere a terze persone, dovranno, dopo che se ne sarà fatto l'uso opportuno nel processo medesimo, restituirsi ai proprietarj senza spesa, tutta volta che avendo fatto costare delle ragioni per

mezzo di legittime prove avanti il giudice competente del luogo di loro abitazione, od avanti quello della causa, abbiano su di ciò apportato favorevole decreto.

ARTICOLO XII.

Il governo che giusta la presente convenzione si troverà nel caso di essere richiesto della consegna di qualche condannato od inquisito, non potrà fargli grazia, o concedergli salvo-condotto od impunità, eccettuato quel salvo-condotto che si accorda per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali, il quale però, non meno che quelli che fossero altrimenti accordati a simili rei, dovranno essere ritirati, e di nessun valore, venendo i medesimi dall'altro governo giustamente domandati. Quando la consegna non avrà luogo per essere il reo in uno dei casi indicati nell'articolo quarto, non potrà concedergli si grazia, nè impunità, se non se d'intelligenza, e coll'adesione dell'altro governo.

ARTICOLO XIII.

Per la formazione del processo occorrendo ad uno Stato la deposizione di testimonj dimoranti nell'altro, si dovrà quella richiedere, mediante le consuete lettere *requisitorie.*

ARTICOLO XIV.

Qualora poi si trattasse di un fatto atroce, e gravemente conturbante la pubblica tranquillità, commesso in uno dei due Stati in complicità tra sudditi di uno e sudditi dell'altro Sovrano, si consegneranno i rei al giudice del luogo del delitto all'effetto dei confronti, e degli esami necessarj alla compita prova del medesimo, previi gli opportuni concerti da prendersi frà i respettivi giudici processanti, e si restituiranno poi per essere giudicati nello stato richiesto.

ARTICOLO XV.

I ricettatori dolosi di rei di delitti compresi nella presente convenzione, saranno trattati giusta le leggi del luogo, in cui scientemente si sarà dato asilo, ajuto, o favore ad essi delinquenti.

ARTICOLO XVI.

I giudici ed i tribunali dell'uno e dell'altro territorio, nella cui giurisdizione si trovassero colpevoli di delitti a cui si estende la presente convenzione, dovranno dare vicendevolmente immediata esecuzione alle respettive requisitorie per gli esami de' testimonj, e per le altre verificazioni ed

indagini, che il buon servizio della punitiva giustizia potesse richiedere, e provvederanno eziandio alla pronta compilazione dei relativi processi.

ARTICOLO XVII.

Le spese del mantenimento dei rei dal punto del loro arresto, fino a quello della loro consegna, saranno a carico del governo richiedente, e si regoleranno sulla stessa base stabilita per gli altri detenuti nello Stato richiesto, salvo quelle maggiori spese, che la qualità, e le circostanze delle persone, od altri motivi esigessero, le quali spese, non meno che le occorse per le copie dei processi, saranno rimborsate di sei in sei mesi, a norma delle tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno fra i due governi.

ARTICOLO XVIII.

La presente convenzione avrà forza per cinque anni, e si terrà per rinnovata di quinquennio in quinquennio fino a dichiarazione in contrario d'uno dei due governi, la quale dovrà precedere sei mesi almeno l'epoca della scadenza del qninquennio.

ARTICOLO XIX.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma nel termine di mesi due, partendo dal giorno che la convenzione sarà stata sottoscritta dal plenitenzionario pontificio, o più presto se sarà possibile, e verrà questa posta in piena osservanza anche per i delitti anteriori alla medesima venti giorni dopo la pubblicazione che sarà fatta senza ritardo.

In fede di che i sopranominati debitamente autorizzati come sopra hanno firmata la presente, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Roma li 17 marzo 1842. = Torino il 10 marzo 1842.

L. Card. Lambruschini   Solaro della Margarita

(N.° 31.) *Regolamento della presidenza del Censo sulla redazione dei tipi de' terreni da presentarsi dalle parti volturanti ne' casi di divisione di proprietà, rettifica de' confini e correzione di mappe.*

7 maggio 1842

Si è dovuta convincere la presidenza del Censo, che o non sono eseguiti, o non ottengono il pieno effetto gli ordini dalla medesima diramati, e sovente inculcati, affinchè ne' casi di divisione di proprietà, rettifica di confine, e correzione di mappe sia esibito dalla parte volturante il tipo che esprima la ripartizione, e demarcazione del terreno caduto in contratto, o compreso nella rettificazione.

Dalla inesecuzione di tali ordini avviene, che taluni di questi nuovi possessori per non esibire il tipo trascurano di dimandare la voltura, ed in questo caso come morosi alla medesima incorrono nella penale censuaria comminata dal pontificio chirografo in data 8 gennajo 1818. Altri esibendo il tipo, lo producono per lo più eseguito da mani inesperte, sotto forme illegali, non demarcanti la vera figura del terreno acquistato; tantochè una estensione ed un estimo maggiori, o minori del vero divengono la base della nuova alli-

brazione, lo che apporta danno, ed intralcio tanto ai censiti per le successive contrattazioni, come alle aziende camerali, provinciali, e comunali per la esigenza delle fondiarie.

Si è pure dovuta convincere la presidenza del Censo della necessità di permettere d'ora in poi ai cancellieri di rilasciare in tipi gli estratti dalle mappe, come si permette nel dicastero del Censo in Roma, giacchè sebbene non ne avessero fin qui nelle provincie le facoltà, pur nonostante taluno di essi si faceva lecito di rilasciarli con deteriorazione delle mappe, dalle quali i tipi furono estratti da mano non perita, e con esigere un'emolumento quanto vario, altrettanto incerto, e per lo più con aggravio delle parti interessate.

A rimuovere questi inconvenienti si è trovato utile: 1.° di destinare un perito agrario in ogni luogo, ove esiste una cancelleria censuaria, per la di cui opera vengano redatti i tipi di divisione o di rettificazione, e rilasciati gli estratti dalle mappe: 2.° di richiedere ai Presidi delle provincie la proposizione di una dupla di periti, sempre però di quelli approvati e patentati, affinchè la presidenza possa scegliere il più idoneo: 3.° di stabilire con una tariffa determinata, e non eccedente la giustizia delle mercedi, gli emolumenti dovuti dalle parti interessate.

Sulle quali cose, inteso l'oracolo della Santità di Nostro Signore, e riportatane dopo matu-

ro esame l'approvazione dell'eminentissimo e reverendissimo signor cardinal segretario per gli affari di Stato interni, viene disposto quanto segue.

Art. 1. Ogni capo di provincia sarà invitato a porgere alla presidenza del Censo una dupla di periti già approvati e patentati, inteso l'ispettore censuario della provincia stessa, e preferendo quelli che dettero opera degna di lode nei lavori censuali, ed in difetto di essi quelli del distretto della cancelleria.

2. Nelle duple proposte la presidenza sceglierà quel perito in cui concorrono maggiori requisiti, e lo munirà di analoga, e speciale patente del Censo.

3. Alla provincia di Bologna, considerata la sua vastità, saranno destinati due periti, come per contrario potranno due, o più cancellerie prossime, e di ristretto confine, essere addette ad un solo perito.

4. Tutti i proprietarj che abbisogneranno di tipi per divisioni di proprietà da volturarsi, o per rettifiche di mappe da impiantarsi, dovranno esclusivamente valersi dell'opera del perito di officio eletto per simili operazioni. Si eccettua però il caso di quei possidenti, i quali assistiti da un privato loro perito approvato e patentato, esibissero il voluto tipo regolarmente redatto, e firmato dal medesimo.

5. Si accorda da oggi in poi ai cancellieri del Censo il permesso di rilasciare, mediante i tipi in forma autentica, e sopra carta proporzionale da bollo straordinario, gli estratti delle mappe che potessero venire richiesti dalle parti interessate.

6. Chiunque domanderà tali estratti dovrà valersi dell' opera del perito di officio patentato dalla presidenza del Censo.

7. In tutti quei casi, ne' quali dalla presidenza stessa si giudicherà essere necessario di riconoscere, con tipo da elevarsi sopra luogo, la più conforme naturale demarcazione del fondo caduto in contratto, la parte interessata ad esibire il detto tipo dovrà pure valersi dell' opera dello stesso perito. Milita peraltro anche per quest' articolo la eccettuazione del caso allegata nel precedente articolo 4.° Sarà cura del cancelliere del Censo di cumulare più incombenze ad un tempo al perito, a meno che la parte interessata non ne richiegga il pronto disbrigo; e ciò ad effetto che percorrendo il perito un tratto comune di strada, l' indennizzo di accesso relativo alle diverse incombenze sia ripartito a carico comune di ciascuno degli aventi interesse.

8. In ogni altro caso di verificazioni, e correzioni per sfogo de' reclami, e per qualsivoglia altro titolo, in cui gl' ispettori appositamente autorizzati dalla presidenza avranno bisogno dell' ope-

ra di un perito nel distretto della cancelleria, dovranno pur valersi dell' opera del perito residente presso la medesima.

9. Per tutti i lavori, ed i casi indicati agli articoli 4.° 7.° e 8.° il perito di officio non potrà pretendere, ed esiggere una mercede maggiore di quella stabilita nella tariffa soggiunta al presente regolamento, ed approvata dalla presidenza. Egualmente i cancellieri del Censo nel percepire gli emolumenti degli estratti da rilasciarsi a forma dell' articolo 5.° non potranno discostarsi da quanto si stabilisce colla predetta tariffa.

10. In caso di contravvenzione al disposto del precedente articolo tanto il perito d' officio, quanto il cancelliere del Censo saranno obbligati alla restituzione del doppio degli emolumenti percetti, e se fossero trovati recidivi, potranno essere sospesi, ed anche secondo i casi destituiti dal loro impiego.

11. Prescindendo dalle mercedi dovute esclusivamente al perito di officio, delle somme raccolte per emolumenti degli estratti delle mappe come all'articolo 5.° si farà il riparto seguente.

Tre quinti spetteranno al perito di officio, un quinto al cancelliere del Censo; il quinto rimanente verrà dal cancelliere depositato di sei in sei mesi presso l'amministratore camerale della provincia a libera disposizione del presidente del Censo, il quale ne forma un cumulo per la conservazio-

ne, restaurazione, e rinnovazione delle mappe censuarie.

12. Ad effetto che resti giustificato il deposito del quinto, di cui sopra, si dovrà dal cancelliere aprire, e tenere un registro, il quale contenga giornalmente e progressivamente il cenno specifico degli estratti, d'onde levati, come, ed a chi rilasciati, e la distinta dell' emolumento percetto. Chiuso, e totalizzato il registro in ogni semestre, dovrà il cancelliere inviarne un riassunto alla presidenza munito della sua firma, e di quella del perito di officio. A non intralciare i semestri sarà per la prima volta chiuso, e totalizzato al 31 decembre 1842.

13. I tipi per le divisioni, o correzioni, e così gli estratti delle mappe dovranno indicare la tramontana, ed essere muniti della scala di rapporto. Saranno i primi firmati dal perito, e li secondi da esso, e dal cancelliere, il quale vi apporrà il timbro di officio. I tipi di divisione, o correzione rilasciati in carta bollata conterranno la specifica delle mercedi con ricevuta del perito. Gli estratti delle mappe rilasciati in carta bollata proporzionale conterranno parimenti la specifica degli emolumenti con ricevuta del cancelliere e col visto del perito.

14. Nel caso di malattìa, assenza, o vacanza del cancelliere, il perito d'officio dovrà prestarsi a farne le veci quante volte o venga propo-

sto dal cancelliere stesso, o resti direttamente ordinato dalla presidenza.

15. La presidenza del Censo terrà a calcolo i lavori, e l'opera prestata dal perito in ciascuna cancelleria per averne considerazione speciale nelle favorevoli opportunità.

Dalla presidenza del Censo li 7 maggio 1842.

Il pro-presidente
G. GRASSELLINI.

TARIFFA
analoga al regolamento pubblicato il 7 maggio 1842.



PARTE I.

Emolumenti dovuti al perito di officio per elevazione, e redazione dei tipi da rilevarsi in campagna, e prodursi dalla parte interessata nell'atto della esecuzione della voltura per divisione di proprietà, o per rettifica dei confini, o per correzione di mappa.

	sc.	b.	d.
§. 1.° Per ogni sessione composta di tre ore, sia per lavoro di campagna, sia per lavoro di tavolino sc.	—	80	—

§. 2.° Per ogni miglio di distanza (quando questa sia maggiore di due miglia dalla residenza della cancelleria, cui appartiene il luogo dell'accesso) tanto per l'accesso sul luogo, come per il recesso . . . sc. — 10 —

Per il distretto di Roma l'emolumento specificato al §. 1.° sarà. ,, 1 20 —

L'emolumento specificato al §. 2.° sarà. . . . . ,, — 15 —

Avvertenze

Gli emolumenti sopraindicati sono quelli stabiliti dalla segreteria per gli affari di Stato interni nel regolamento giudiziario 17 decembre 1834 e si è solamente modificato quello del §. 2.° sull'indennizzo delle spese di viaggio.

In essi s'intende compresa ogni altra qualunque indennità per cibarie, spese di trasporti, canneggiatori, colori ec.

Ogni sessione incominciata si conteggerà per intera.

Il tipo da consegnarsi dal perito alla parte interessata sarà delineato sopra carta bollata, od avente il bollo proporzionale, che verrà somministrata dalla parte interessata, e conterrà eziandio la specificazione dei confini, la tramontana,

la scala di rapporto eguale a quella delle mappe censuarie, la descrizione originale del brogliardo, e la correzione della calcolazione effettuata dal perito. Il tipo sarà distinto col colorito in uso per le case, strade, fossi, fiumi, laghi, canali, mare ec. Conterrà la specifica degli emolumenti percetti dal perito, il quale vi apporrà la sua firma.

PARTE II.

Emolumenti da percepirsi per tre quinti dal perito d'officio, e per un quinto dal cancelliere del Censo, e per un quinto da depositarsi nella cassa camerale a norma del disposto dall' articolo 11.° del prefato regolamento.

SEZIONE I.

Copie di mappe intere coi rispettivi brogliardi.

§. 1.° Per ogni tavola censuaria di superficie	sc.	—	—	3
§. 2.° Per ogni appezzamento, ossia numero di mappa	,,	—	01	5

Avvertenze

La delineazione della mappa, e la scritturazione del brogliardo verrà eseguita interamente

dal perito d'officio, e tanto la prima, che il secondo saranno perfettamente uniformi, ed eguali a quelli esistenti nella cancelleria del Censo. Ciascuna mappa sarà firmata dal perito nel foglio di modello per l'unione dei rettangoli, in cui verrà apposta la specifica, ed il totale delle competenze percette. Anche il brogliardo verrà firmato nell'ultima pagina dal perito di officio.

La carta per tali copie sarà di buona qualità, e consistente, e verrà somministrata dalla parte richiedente tali copie. Se essa desiderasse che il brogliardo fosse copiato in fogli stampati, verranno richiesti alla presidenza del Censo col mezzo del cancelliere, il quale la rimborserà del costo in ragione di bajocchi nove per foglio.

Gli emolumenti sopraindicati sono eguali tanto pel distretto di Roma, quanto per quelli delle provincie.

SEZIONE II.

Copie di proprietà particolari coi rispettivi tipi, ed estratti de'brogliardi.

Se i poderi, ossiano corpi di terreni conterranno degli appezzamenti, o numeri di mappa tutti riuniti in un'aggregato vengono fissati gli emolumenti seguenti.

§. 1.° Per l'apertura della mappa, onde rinvenire il primo corpo ec. — 15 —

§. 2.° Per ogni tavola censuaria di superficie . . . . sc. — — 3

§. 3.° Per ogni appezzamento, ossia numero di mappa . . . . „ — 01 —

§. 4.° Se i poderi, ossiano corpi di terreni sono saltuarj nella mappa medesima, od esistano nelle altre mappe dello stesso territorio, oltre gli emolumenti specificati ai §§. 2.° e 3.° si percepiranno per ogni corpo, ossia aggregato. . . . . „ — 05 —

§. 5.° Se finalmente le possidenze di cui si richiede l'estratto siano sparse nei territorj di diverse comuni, si esigeranno per ciascun territorio o comune gli emolumenti specificati ai §§. 1.° 2.° 3.° e 4.° applicandoli ai casi proposti.

Per il distretto di Roma rimane per ora in vigore la tariffa esistente.

PARTE III.

Emolumento dovuto esclusivamente al cancelliere del Censo.

§. 1.° Per estratto, ossia copia di possidenze intere intestate nei brogliardi, o nei catastini, o per por-

zione delle medesime, si esigeranno per il primo appezzamento, ossia numero di mappa . . . . . . sc. — 05 —

§. 2.° Per ogni successivo numero . . . . ,, — — 4

Avvertenze

Questo estratto sarà in carta bollata da somministrarsi della parte richiedente, e firmato dal cancelliere, il quale vi apporrà la specifica dell'emolumento percetto.

Si avverte che un medesimo estratto non può comprendere possidenze situate in diversi territorj, e perciò in questo caso tanti saranno gli estratti, quanti sono i territorj.

Una copia della presente tariffa verrà tenuta costantemente affissa nell' officio della cancelleria del Censo.

(N.° 32.) *Le disposizioni emanate sulle pigioni delle case con notificazione della segreteria per gli affari di Stato interni del 26 aprile 1840 e rinnovate negli anni posteriori restano in pieno vigore fino a nuove disposizioni.*

9 maggio 1842

NOTIFICAZIONE

Mario, della S. R. Chiesa Card. Mattei,
diacono di santa Maria in Aquiro,
della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI.
segretario per gli affari di Stato interni ec. ec.

Conosciutosi dalla Santità di Nostro Signore che le disposizioni confermate colla notificazione di questa segreteria per gli affari di Stato interni dei 24 di aprile 1841, a favore degli inquilini delle case e botteghe di Roma pel cui fitto pagano una somma non maggiore di scudi *quaranta* annui, non hanno ottenuto nella generalità dei proprietarj delle abitazioni la bramata giusta moderazione a pro degli inquilini stessi, si è degnata di ordinare, che le disposizioni contenute nella detta notificazione continuino ad avere il loro pieno vigore ed effetto fino a nuovi sovrani comandi.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni li 9 maggio 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 33.) *DICHIARAZIONI CIRCOLARI sui lavori occorrenti nei fabbricati delle carceri, e case di condanna.*

9 MAGGIO 1842.

Essendoci pervenuti gravi e reiterati reclami sugli abusi che si commettono nei lavori delle carceri e case di condanna in onta delle provvide disposizioni da noi diramate a stampa nel 3 decembre 1838, e prevedendo che tali abusi potrebbero cagionare rilevanti danni all'erario, poichè se oggi non sostiene la Camera le spese per alcuni articoli, dovrà darne il rimborso e compenso ai fornitori nel modo indicato nelle precitate disposizioni al termine del loro appalto, abbiamo perciò dichiarato ed ordinato quanto siegue:

1. Per maggior fermezza, e per la più esatta esecuzione delle sopracitate dichiarazioni del 3 decembre 1838, in ulterior schiarimento del metodo da tenersi per i lavori nelle carceri e case di condanna si prescrive, che conosciutosi dall'autorità locale il bisogno di fare un qualche lavoro ne debba commettere all'ingegnere il piano di esecuzione, che rimetterà alla tesoreria nel fare la proposta per tale lavoro, indicando se vi è urgenza, acciò possa la tesorerìa occuparsene senza indugio alcuno.

2. La tesorerìa prendendo l'incarto ad esame col mezzo del suo consiglio artistico risolverà

se si debba ammettere il lavoro, e qualora reputi doverlo escludere non vi sarà in tal caso bisogno di atti ulteriori. Qualora lo conosca ammissibile, ed inoltre essere a carico del fornitore ingiungerà all' autorità locale d'intimare al fornitore stesso, acciò si presti all'esecuzione.

3. Nel caso di ricusa del fornitore, o suo legittimo rappresentante compilerà indispensabilmente un processo verbale di rifiuto, al quale si annetterà un foglio dei rilievi dello stesso fornitore, restando espressamente autorizzati i fornitori, o i loro legittimi rappresentanti a presentare alle autorità, ed ingegneri locali, ed anche direttamente alla tesoreria le loro osservazioni, acciò siano prese ad esame. Se questi rilievi si troveranno dalla tesorerìa ragionevoli, e ben fondati si farà luogo a rigettare la proposta, o in tutto, o nell' articolo, che siano dichiarati a carico del fornitore. Se poi non si riconosceranno plausibili, darà la tesoreria la necessaria autorizzazione per eseguire detti lavori *ex officio*, nonostante la renuenza del fornitore, ed alla trasmissione dell' incarto consuntivo in regola ordinerà la tesorerìa il pagamento e rimborso, è prenderà contestualmente la rivalsa mediante la ritenuta sulle contabilità carcerarie.

4. Viene di bel nuovo dichiarato a seconda delle disposizioni emanate con oracolo Sovrano nel 22 maggio 1833, e 1 maggio 1836, che è

tolta affatto la facoltà a chicchessia di ordinare, o far eseguire lavori di ogni specie siano essi a conto e carico della Camera, siano di quelli incombenti ai fornitori, senza l'espressa autorizzazione della tesorerìa da ottenersi nei modi indicati nelli precedenti articoli.

5. Mancando la sua autorizzazione la tesorerìa si ricuserà al pagamento tanto per conto proprio, quanto per conto, ed a carico del fornitore. Non verrà ammessa giammai scusa alcuna, o pretesto per declinare dalla predetta autorizzazione. Nei casi di somma urgenza sono permesse alle autorità locali le misure provisorie per impedire le imminenti ruine dei fabbricati, o riparare gravi inconvenienti e disordini nel servizio, nel modo peraltro il più economico e ristretto alla momentanea urgenza con darne immediato discarico alla tesorerìa per riportare subito l'opportuna sanzione, e per l'autorizzazione dei lavori necessarj.

6. Si avverte, che non dovranno proporsi alla tesorerìa, che lavori di reale, e positiva necessità, ed indispensabili pel buon andamento del servizio, escluse sempre le innovazioni, ed i lavori capricciosi, e di lusso, tanto se si trattasse di quelli che fossero a carico esclusivo della Camera, quanto se fossero di quella specie da sostenersi dai fornitori per averne poi il compenso che sarà di ragione dalla Camera al fine del loro appalto, avvertendo che anche per questi ultimi si

dovranno usare le stesse prattiche di risparmi ed economia, che debbono usarsi per li primi.

7. Dovrà perciò ciascun ingegnere nel formare il piano di esecuzione emettere in calce del piano stesso una dichiarazione, che assicuri la tesorerìa avere esso riconosciuti necessarj, ed indispensabili i lavori, che si propongono, e nel caso, che si verificasse l'insussistenza di quanto avesse l'ingegnere dichiarato, si procederà alle convenienti misure contro il medesimo, anche per l'emenda e rifazione de' danni.

8. Le disposizioni di cui sopra non sono riferibili ai piccoli lavori di pura, e semplice ordinaria manutenzione, i quali sono ad esclusivo carico dei fornitori secondo le obbligazioni assunte dai medesimi, e nel caso di loro renuenza dopo averli eccitati ed avvertiti in iscritto si manterranno le prattiche finora usate per la pronta esecuzione di siffatta specie di lavori *ex officio* con prenderne rimborso sul piccolo deposito in contanti da essi formato.

Dalla nostra residenza nel palazzo di monte citorio li 9 maggio 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

(N.° 34.) *Norme da osservarsi pei pagamenti de' censi camerali da presentarsi nella camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo.*

10 maggio 1842

EDITTO

Giacomo per la misericordia di Dio vescovo di Albano, cardinale *Giustiniani della S. R. Chiesa Camerlengo*

Approssimandosi il tempo, in cui i feudatarj, investiti, e cessionarj della Santa Sede e reverenda Camera Apostolica inscritti nel libro de' censi camerali debbano pagare i censi e canoni nella camera de' tributi, che si aduna nel palazzo vaticano nella vigilia e festa de' ss. apostoli Pietro e Paolo, ad oggetto di precludere loro ogni scusa d'ignoranza sull'adempimento di ciò, che debbono eseguire per la legalità dell' atto del pagamento, e della comparsa da farsi in detta camera de' tributi, rammentiamo espressamente le loro obbligazioni.

1. A tal' effetto ordiniamo ed ingiungiamo, che tutti quelli, che secondo le leggi delle loro investiture e concessioni sono obbligati pagare cen-

si, canoni, livelli, risposte, ed altre ricognizioni, *nella predetta Camera de' tributi* sieno di qualsivoglia stato, grado, condizione, preminenza, e dignità *debbano esibire negli atti de' segretarj e cancellieri della Camera non più tardi del giorno* 15 *prossimo futuro mese di giugno* i mandati di procura, le giustificazioni, ed altre scritture correlative tanto alla persona, che in loro assenza per essi effettuerà la comparsa, presterà l'omaggio, ed eseguirà il pagamento, quanto alla traslazione delle partite de' canoni, che si avessero a proporre nella detta camera de' tributi a favore degli altri compresi nell' investitura in caso di morte dei precedenti possessori, ed a qualsivoglia altro oggetto risguardante le medesime investiture e concessioni, affinchè possano accuratamente, e coll' opportuno tempo eseguirsi le necessarie e convenienti annotazioni ne' libri de' censi camerali, che sogliono distribuirsi alla sudetta camera de' tributi.

2. Inoltre affinchè non rimanga occulta alla reverenda Camera Apostolica la morte dei possessori, della quale, se le investiture sono progressive risultano le traslazioni da farsi, e se temporanee, si rileva se tuttora durino, o se sieno spirate, ciascheduno enfiteuta o investito, che personalmente non comparisca a prestare l'omaggio nella camera dei tributi, dovrà in ogni decennio esibire la fede della sopravvivenza negli atti de' suddetti segretarj di Camera. Quei pertanto pei quali

nel presente anno ricade il decennio, debbono parimenti *non più tardi del detto giorno* 15 *del venturo giugno* esibire la fede della loro sopravvivenza, oltre le giustificazioni di sopra accennate, che per altri rapporti si ricercassero.

3. Premesse queste legalità ciascun'investito, o enfiteuta dovrà nella vigilia o festa de'ss. apostoli Pietro e Paolo del corrente anno 1842, comparire personalmente, o mediante legittimo procuratore deputato coll'accennato mandato, nella sudetta camera de'tributi per prestare il dovuto omaggio, e pagare nella medesima il tributo, censo, livello, canone, risposta, o altro dovuto alla reverenda Camera Apostolica in ricognizione del supremo, e diretto dominio di qualsisieno feudi, tenute, ville, casali, laghi, selve, proprietà, beni, offizj, esenzioni, immunità, privative, ed altri qualsivogliano beni, che si ritenessero in feudo, censo, enfiteusi, vicariato, governo, ovvero sotto qualunque altro titolo, giusta le leggi delle investiture, e concessioni.

4. Tutti poi quelli, che fra detti enfiteuti, o concessionarj descritti nei mentovati libri sono abilitati dalla Santa Sede e Camera Apostolica nelle investiture, e concessioni, di pagare i censi e canoni fuori di Roma potranno soddisfarli nel predetto giorno 28 giugno nella cassa dell'amministrazione camerale di quella provincia, in cui essi sono abilitati a pagare il censo, o canone, rima-

nendo però in loro libertà di soddisfarlo direttamente nei predetti giorni in camera de' tributi. Questi medesimi enfiteuti peraltro, abbenchè abilitati come sopra, a pagare il canone nelle provincie, *avvertano di non essere punto esenti come taluno erroneamente opina, dall' obbligo della comparsa nella camera de' tributi, per prestare l'omaggio ricercato dalla bolla della santa memoria di Gregorio XIII emanata pei canoni camerali*; e perciò quando essi non compariscano personalmente per tale atto, debbano deputare il loro speciale procuratore con mandato da esibirsi come sopra, e rimettere in ogni decennio la fede della loro sopravvivenza, e produrre tutte le traslazioni, ed annotazioni, sulle loro rispettive partite nei libri de' censi camerali, che fossero per occorrere, egualmente che sono tenuti quegl' investiti, che debbono pagare nella camera de' tributi.

5. In caso di mancanza dei sunnominati enfiteuti tanto nell' esibita delle sopraccennate giustificazioni, quanto nella comparsa in camera de' tributi per prestare l'atto di omaggio, ed effettuare l'intero pagamento di canone si procederà immediatamente all' accettazione della devoluzione dei feudi, beni e diritti camerali, e di altro ad essi concesso, e all' esecuzione delle pene comminate nella bolla di Gregorio XIII, ed in altre apostoliche costituzioni, e negli editti nostri, e de' no-

stri antecessori , senza attendersi veruna scusa di pretesa ignoranza.

6. Siccome poi l'atto del pagamento del tributo, ed ossequio dovuto dai sudditi al Sovrano in ricognizione del di lui supremo dominio si effettua nel giorno della vigilia, o festa dei gloriosi ss. apostoli Pietro e Paolo specialissimi protettori di questa dominante, e presso il supremo tribunale della piena camera, così in riflesso del tempo, e luogo in cui l'atto si eseguisce, ordiniamo, e comandiamo, che tutti gl' investiti, e concessionarj, ed i loro legittimi procuratori debbano presentarsi nel detto tribunale con quell'abito, e decenza, con cui si costuma comparire nei tribunali, ed innanzi i magistrati superiori, ed in caso che taluno ardisse di presentarsi in guisa diversa, non sarà ammessa la di lui comparsa, e si procederà contro il medesimo alla sudetta accettazione, come se niuno si fosse presentato.

7. Finalmente confermando le disposizioni dell' editto del nostro predecessore del 15 giugno 1816, e dell'articolo 7 degli altri emanati nel maggio dei successivi anni, dichiariamo, che debbano rimaner ferme tutte le ragioni della reverenda Camera riguardo ai censi, o canoni venduti nel cessato governo, non ostante la continuazione del loro pagamento agli acquirenti, da dedursi in ogni tempo sul titolo degli acquisti, a

forma della notificazione della segreteria di Stato emunita li 15 novembre 1817.

Avverta ciascuno di eseguire esattamente quanto di sopra è stato ordinato, poichè in caso di trasgressione, si procederà alle pene indicate, volendo, e decretando, che il presente nostro editto affisso, e pubblicato in Roma, e nelle città principali dello Stato obblighi ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in camera apostolica questo dì 10 maggio 1842.

G. CARD. GIUSTINIANI camerlengo
di S. R. C.

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

(N.° 35.) *Istruzioni ed avvertimenti per li signori medici deputati a curare i poveri infermi de' rioni di Roma, da servire eziandio di norma tanto ai reverendi signori parrochi, quanto ai chirurgi, e speziali della Limosineria Apostolica, rinnuovati per ordine della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI.*

10 maggio 1842.

Quantunque sia stato provveduto fin dall'anno 1698 dal pio zelo dell' immortale Innocenzo XII con la pubblicazione di una istruzione diretta al regolamento delli signori medici, e chirurgi deputati alla cura dei poveri infermi dei rioni di Roma, dipoi confermata da Clemente XI di sempre rispettabile rimembranza l'anno 1719, e dalla santa memoria di Benedetto XIV li 16 febrajo 1742, quindi rinnuovata dalla santa memoria di Pio VI li 3 febrajo 1778, e negli ultimi tempi dalla pur santa memoria di Pio VII li 6 settembre 1814, nulladimeno scorgendosi, che ogni buon sistema viene con la lunghezza del tempo insensibilmente a viziarsi, e declina dalla primiera sua esattezza e vigore, la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI fra le gravissime cure del suo pontificato, avendo infinitamente a

cuore il vantaggio de' poveri, ci ha espressamente con l'oracolo della sua viva voce comandato di rinnuovare le seguenti istruzioni.

1.° Che li signori medici non possano ricevere sotto qualsivoglia pretesto, a titolo anco di gratitudine, ovvero di rimborso per medicamenti, ancorchè somministrati fossero del proprio, alcuna, benchè minima rimunerazione o in danaro, o in altro dai poveri infermi, che dovranno curare, ma visitare sempre con la maggiore carità, e senza veruno interesse, rimanendo essi avvertiti, che, a ciò contravenendo, non solo saranno in coscienza obligati alla restituzione, ma rimarranno inevitabilmente esposti a quelli più severi e decisivi provvedimenti, e compensi, che non si tralascerà di prendere in ogni occasione contro i medesimi.

2.° Che giungendo a notizia del medico essere nella casa di qualche infermo delle sue parrocchie stato chiamato altro qualsivoglia medico, desista egli dal ricettare, e proseguire ad assisterlo (esclùso però il caso in cui o per la violenza, o per la celerità del male, sia l'infermo costretto ricorrere momentaneamente alla cura di altro medico) poichè potendo il malato dispendiarsi in somiglianti visite, non sembra giusto, che debba godere di una carità la quale unicamente ha per oggetto il sollievo de' poveri impotenti a pagare. Dichiarasi peraltro, che qualora alcuno dei medi-

ci della Limosineria Apostolica (in caso di spinosa, e malagevol cura, che potesse presentarglisi nel suo rione) duopo avesse di consultare con altro qualunque professore della stessa Limosineria, sia questo indispensabilmente tenuto a condurvisi gratis nel giorno, ed ora, che rimarranno a tal fine stabiliti.

3.° Che debbano, già sempre gratuitamente, visitare gl' infermi non solo quotidianamente, ma tante volte al giorno, quante potranno esigersi dalla gravezza, e violenza del male, espressamente volendosi, che la stessa legge inviolabilmente valga ancora per i chirurgi, i quali del pari dovranno vedere i loro malati con quella frequenza, che sarà necessaria, e che dai curanti medici verrà prescritta.

4.° Che intimati col solito bollettino di avviso tanto i medici, quanto i chirurgi debbano con la maggiore speditezza trasferirsi alla casa dell' infermo, affinchè non abbia egli a soffrire pregiudizio dalla dilazione del conveniente soccorso. A tale effetto dovranno i signori medici portarsi alla spezieria assegnatagli ogni mattina circa l'ora della campana del collegio romano, e li signori chirurgi due ore dopo per eseguire le operazioni ordinate dal proprio medico, cioè salassare, attaccare coppe, e sanguisughe, medicare tumori, ed ascessi cagionati da febri, o da altri mali acu-

ti, essendo loro vietato di ordinare qualunque interna prescrizione.

5.° Che sappiano intendersi capaci della loro assistenza tutti li poveri onorati capi di famiglia, mariti, mogli, figlie femmine maggiori di anni otto, ed i maschi primogeniti di vedove in età almeno di 14 anni iniziati in qualche impiego, o che siano in luogo di capi di casa per la grande lontananza dei loro padri.

6.° Che non possano, nè debbano ricettare in altre spezierie, che in quelle deputate per i rispettivi loro rioni, e che nell' ordinare i rimedj procedano con tale discretezza, e carità, che non si manchi al bisogno dei malati, astenendosi di prescrivere qualunque cura preservativa, come decotti, siero, e cose simili, dovendosi curare soltanto il male attuale, e se li professori ordineranno medicamenti di tale natura, saranno tenuti loro medesimi a pagarli, e non la Limosineria Apostolica, come ancora se curassero quell' individui esclusi dal seguente articolo 9. Qualora però si avvedessero, che li speziali fedelmente non amministrassero, e con la dovuta esattezza ciò, che rimane loro prescritto, o che ricusassero di dare in qualunque ora, e tempo esecuzione alle mediche ordinazioni siano nell' obbligo strettissimo di farne avere immediatamente avviso al prelato limosiniere pro tempore, affinchè possa apprestarvi tutti quei ripari, che saranno necessarj, ed in caso, che li

signori medici trascurassero di adempire a questo preciso dovere, si procederà eziandio contro di essi, come complici di tal mancamento, ad ogni più vivo risentimento per una indolenza, che ai poveri infermi può riuscire perniciosissima.

7.° Che scorgendo essere l'infermo nella classe di quelli individuati nel seguente articolo 9.°, si astengano li signori medici d'assumerne la cura: Se poi il male non ammette dilazione, vadano, e quindi ne diano parte al prelato limosiniere.

8.° Che ritrovando non essere la persona effettivamente malata, ma fingersi tale, o rimanere soltanto travagliata da gotta, lue gallica, opilazione, tisi, idropisia, o altro morbo abituale, cronico, ed incurabile, traslasci di procedere a veruna ordinazione per la spezieria del rione, giacchè per malori di siffatta specie non è destinata questa pia istituzione.

9.° Che s'intendono esclusi dalla medesima agenti di polizia, artebianchi, barozzari, becchini, campagnoli, caprari, carcerieri, cicoriari, cicoriare, fossaroli, gramicciari, lavandaje, locandieri, locandiere, macellari, osti, pizzicagnoli, questuanti, ranocchiari, ranocchiare, scopatori, stracciaroli, segatori di legname, sguatteri, servi, serve, stallini, tripparoli, vaccinari, vitturali, e qualunque pubblico bottegajo, intendendosi escluse le mogli, e figlie di chiunque esercita tali arti,

come anco le donne, che attualmente servono, e coabitano con i loro padroni, ed altre persone, che o dormono sugli alberghi, o non hanno domicilio, e dimora fissa almeno di un anno intiero in Roma descritto nello Stato delle anime, e così ancora ogni altro genere di persone, ch'esercitano arti affatto vili, le quali tutte possono agevolmente nei pubblici ospedali esigere la più esatta, e caritatevole assistenza, essendo lo stabilimento della Limosineria Apostolica istituito specialmente per le famiglie civili decadute.

10.° Che medicabili non siano quelle persone, le quali o costituite in estrema miseria, o vivendo solitarie, o nelle soffitte, o nelli piano terreni, tuguri, e senza materasso prive sono di ogni più mediocre maniera di sussistere, o della sempre necessaria domestica assistenza, potendo queste con maggior sicurezza ottenere una più profittevole cura nei pubblici ospedali, vane riuscendo le più accurate mediche provvidenze, qualora non si abbia chi dia loro l'esatta regolare esecuzione, che conviene alle circostanze del male, e presti di momento in momento all'infermo i più minuti soccorsi, che si rendono al medesimo essenzialissimi: nè confidar devesi nella caritatevole premura, che potesse talvolta attendersi dai vicini, o pigionanti, poichè qualunque zelo, ed impegno volesse da questi aversi, non riuscirebbe mai presumibile di esigerne una servitù affatto assidua, ed inde-

fessa specialmente nelle ore notturne, che sono per ordinario di maggior angustia, e pericolo.

11.° Che ognuno dei medici, e chirurgi o in paga, o sopranumerarj debba andare in persona ad esercitare il suo officio, non permettendogli di sostituire altri in sua vece senza nostra espressa licenza in scritto, e registrata in computisteria della Limosineria, e a tale oggetto s'incaricano li speziali de' rispettivi rioni ad avanzarne in caso di contravenzione la dovuta notizia a monsignor limosiniere, altrimenti gli uni, e gli altri si assoggetteranno alla pena della immediata privazione del loro offizio.

12.° Si notifica inoltre, che con li presenti avvertimenti, ed istruzioni s'intende derogato ad ogni, e qualunque altro che si fosse, o si pretendesse dato in contrario tanto in voce, quanto in scritto, anzi tolta di mezzo ogni tolleranza abusiva, volendosi, che questi ordini adempiti siano, ed osservati inappuntabilmente.

13.° Raccomandasi infine con ogni maggiore impegno, e premura ai reverendi signori parrochi, che richiesti del bollettino per li signori medici della Limosineria Apostolica, si compiacciano condursi con tal riserva, e limitazione, che punto non si allontanino dalle presenti istruzioni specialmente espresse nei superiori articoli 9, e 10, ed a tale oggetto se ne spedisce a ciascuno di essi

una copia, quale anco dovrà tenersi affissa in ogni farmacia deputata per detti poveri infermi.

Dalla Limosineria Apostolica questo dì 10 maggio 1842.

LODOVICO TEOLI Arcivescovo di Atene
Limosiniere segreto di Nostro Signore.

(N.° 36.) *Circolare della presidenza del Censo in accompagno del regolamento emanato per la redazione de' tipi de' terreni da presentarsi dalle parti volturanti ne' casi di divisione di proprietà, rettifica de' confini, e correzione di mappe.*

16 maggio 1842

L'oggetto a cui vuole intendere questa presidenza del Censo mercè il regolamento, del quale trasmetto a vostra signoria illustrissima e reverendissima quattro esemplari, si è quello di provvedere da una parte alla più sicura conservazione delle mappe censuarie ed alle successive mutazioni che di necessità avvengono sugli appezzamenti in esse descritti, dall' altra parte di procurare ai proprietarj un più facile uso delle medesime, e un più economico servizio delle cancellerie che le

conservano. Col destinare un ingegnere agrimensore scelto tra i migliori della provincia fornito di patente come delle necessarie istruzioni da questa presidenza, e responsabile verso la medesima, si è creduto di poter conseguire ciascuno de' predetti vantaggi e molti altri ancora. Infatti mercè un ingegnere addetto alla cancelleria non si troveranno più nei proprietarj difficoltà, nè dilazioni ad esibire i prescritti tipi ne' casi di divisione o di altri mutamenti avvenuti nelle loro proprietà; difficoltà e dilazioni che lasciano sovente per molto tempo pendenti le volture, fanno facilmente soggiacere a multe gl' interessati, e ciò che più monta, sono causa che il prezioso e costosissimo deposito delle mappe o non offra più dopo qualche tempo la storia delle sopravvenute mutazioni, o l' offra in guisa così o disforme, o monca, o sconcia da non meritare che poca o niuna fiducia. La proibizione poi che fino ad oggi si è dovuta conservare di trarre lucidi dalle mappe a cagione della necessaria gelosia a custodirle, proibizione peraltro che è noto non essere stata rispettata da molti tra i cancellieri, ma averne fatto una materia di favori o di guadagno a loro semplice arbitrio con detrimento della cosa pubblica e con aggravio de' proprietarj che li richiedevano, tassandoli arbitrariamente, detta proibizione viene ad essere tolta in favore de' proprietarj stessi, i quali da ora innanzi mercè una discretissima retribuzione potranno

da mano esperta e senza logorìo delle mappe ottenerne quella parte che possano per qualsivoglia ragione desiderarne. Inoltre l' ingegnere addetto alla cancelleria può rendersi utile alla medesima ed ai proprietarj in molti altri incontri in cui o il consiglio o l'accesso di lui può riputarsi indispensabile, o può giovare ai medesimi, e dovendo prestarsi con una retribuzione che dopo lunghissime discussioni è stata riputata la più mite, si viene a rendere di un effettivo vantaggio specialmente per coloro che non hanno un proprio ingegnere e per quelle comunità che ne scarseggiano. L'opera infine de' cancellieri può trovarvi un assai utile sussidio, quella degl' ispettori viene a farsi più sollecita, e le spiegazioni stesse, che l' ingegnere anzidetto è in caso di dare alla opportunità, tenderanno a diffondere e fare meglio gustare ai censiti gli usi e i vantaggi di un censimento fondato su gli elementi analitici della topografia e della stima.

Lusingandomi che come vostra signoria illustrissima e reverendissima avrà la bontà di apprezzare le precedenti considerazioni, e farle apprezzare ai suoi amministrati, così vorrà nella esecuzione secondare le mire di questa presidenza, mi faccio ad interessarla che in conformità dell' articolo 3.° del regolamento voglia compiacersi di porgere una dupla almeno di periti per ciascuna

cancelleria di cotesta provincia, volendo favorirmi ancora del savio suo parere sulla convenienza o facilità di riunirne più che una sotto un solo perito, e per quelli ciò potesse avvenire. Le sarò molto obligato se dei proposti periti mi volesse in uno specchio accennare, inteso anche l'ispettor censuario, la patria, il domicilio, l'età, le patenti, le qualità politiche e morali, il giudizio sulla intelligenza, sulla onestà, e sulla pubblica opinione che gode.

Roma 16 maggio 1842.

Il pro-Presidente
G. GRASSELLINI

(N.° 37.) *Disposizioni dirette ad impedire col mezzo di un più sollecito e spedito corso di giudizj i frequenti danni ai lavori pubblici nell' agro pontino.*

18 maggio 1842

EDITTO

Mario, della S. R. Chiesa Card. Mattei,
diacono di santa Maria in Aquiro,
della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI.
segretario per gli affari di Stato interni ec. ec.

Volendo impedire col mezzo di un più sollecito e spedito corso di giudizi i frequenti danni ai lavori pubblici nell' agro pontino, e togliere anche in questa parte ogni ostacolo al compimento della grande opera che ha reso immortale la memoria del Sommo Pontefice Pio VI, la Santità di Nostro Signore si è degnato ordinare quanto segue.

§. 1.° Le terre comprese nell' agro pontino sono riunite nuovamente in un solo circondario: la estensione ed i limiti di questo circondario sono determinati dal moto-proprio della santa memoria di Pio VI in data del 4 luglio 1788.

§. 2.° La giurisdizione giudiziaria già attribuita al commissario pontino in tutto il circon-

dario ed in tutti i luoghi ed influenti descritti nello stesso moto-proprio, sarà esercitata dal governatore di Terracina.

§. 3.° Il governatore di Terracina giudicherà in primo grado tutte le cause sui danni dati alle opere pubbliche, e sulle contravvenzioni alle leggi relative all' agro pontino contemplate nel regolamento del cardinale Guerrieri tesoriere generale pubblicato il dì 26 giugno 1818.

§. 4.° Nei giudizi civili di danno semplice il governatore procederà con le regole stabilite nel moto-proprio 10 novembre 1834 parte III, titolo IV, sezione IV.

§. 5.° Nei giudizi criminali sui danni studiosi e sulle contravvenzioni procederà con le norme prescritte nel regolamento 5 novembre 1831 libro VII, titolo I e II, ed applicherà le pene contenute nel suddetto regolamento del tesoriere generale in data del 26 giugno 1818.

§. 6.° Le istanze s'introdurranno a nome della amministrazione pontina dall' agente della prefettura delle acque e strade che ritiene il titolo di commissario; egli farà le veci di procuratore camerale e di fiscale presso il governatore.

§. 7.° I rapporti giurati delle guardie pontine faranno fede sino a prova contraria: tali rapporti si riceveranno dal cancelliere di Terracina: saranno firmati dalle guardie, e qualora esse non

sappiano o non possano scrivere, il cancelliere ne farà menzione.

§. 8.° Per le cause della bonificazione pontina si terranno dal cancelliere registri separati.

§. 9.° La giurisdizione giudiziaria in grado di appello, se e come avrà luogo dalle sentenze del governatore di Terracina, sarà esercitata dal tribunale civile e criminale residente in Velletri; l'amministrazione pontina vi sarà rappresentata dal procuratore camerale.

§. 10.° Le cause civili giudicate con sentenze difformi dal governatore di Terracina e dal tribunale di Velletri saranno decise in terza ed ultima istanza dal tribunale della piena Camera, ritenuto il disposto nei §§. 270 e 271 del motoproprio 10 novembre 1834: l'amministrazione pontina vi sarà rappresentata dal fiscale della prefettura delle acque e strade.

§. 11.° Nei giudizi criminali non è luogo a verun ricorso in via di revisione: i motivi di annullamento, anche per incompetenza, potranno dedursi unitamente a quelli di gravame nel giudizio di appello.

§. 12.° Il governo nominerà quei cursori speciali che saranno necessarj per gli atti da presentarsi o da eseguirsi nel circondario pontino.

§. 13.° E' derogato alla ordinanza governativa del 20 ottobre 1834 intorno alla divisione giudiziaria dell' agro pontino, ed alla istruzione del-

la prefettura delle acque e strade sul modo di procedere nei giudizi, confermata dal dispaccio di questa segreteria del 19 febbrajo 1838.

§. 14.° Nondimeno le cause ora prendenti nei tribunali di Velletri e di Frosinone saranno ivi compiute e decise coi metodi attualmente in vigore.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni li 18 maggio 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 38) *Istruzione circolare della segreteria per gli affari di Stato interni per la più regolare esecuzione del disposto in ordine alle sentenze sindacatorie.*

20 maggio 1842

Riconoscendosi opportuno di prescrivere alcune norme per eseguire il disposto nel §. 32 dell' editto 25 luglio 1835 in ordine alle sentenze sindacatorie; inteso l'oracolo della viva voce della Santità di Nostro Signore, si rende nota la seguente istruzione:

§. 1.° Qualora i conti esibiti alla congregazione di revisione appariscano giusti e regolari,

potrà emanarsi immediatamente la sentenza sindacatoria senza bisogno di altro esame o di nuova discussione.

§. 2.° Se dall' esame dei conti emergono difficoltà, dovranno esse notarsi e motivarsi nel processo verbale in forma di opinamento: la congregazione assegnerà alle parti che li hanno esibiti un termine più o meno breve secondo le circostanze, onde produrre le loro risposte; dichiarando che scorso il termine si pronunzierà la sentenza definitiva.

§. 3.° Un estratto dell' opinamento sarà inserito nella tabella da tenersi affissa in segreteria della congregazione, coerentemente al §. 52 del citato editto: se le parti risiedono fuori di Roma, l'estratto sarà inviato al preside della provincia, perchè lo faccia affiggere nella sua segreteria.

§. 4.° L'affissione terrà luogo di formale notifica: dal giorno della affissione incomincerà a decorrere il termine assegnato per la risposta.

§. 5.° Le risposte delle parti dovranno esibirsi nel protocollo della congregazione: i conti saranno nuovamente esaminati e discussi: la congregazione pronunzierà definitivamente senza altra formalità.

§. 6.° Le sentenze sindacatorie emanate sino al presente giorno potranno richiamarsi ad esame innanzi la stessa congregazione di revisione, quanto alle sole partite non ammesse, nel tempo

e termine perentorio di mesi sei da questo giorno; semprechè risulti che le parti reclamanti non furono intese sulle insorte difficoltà, e le sentenze non siano già eseguite od in qualunque modo accettate: è applicabile ai reclami che saranno interposti da tali sentenze la norma contenuta nel §. precedente.

§. 7.° I conti, gli opinamenti, gli estratti da affiggersi, le risposte delle parti, e gli originali delle sentenze sindacatorie sono esenti dal bollo e dal registro: nondimeno le copie autentiche delle sentenze definitive saranno scritte in carta di bollo e registrate col pagamento del diritto fisso di baj. venti.

§. 8.° La presente istruzione dovrà tenersi affissa in tutti gli uffizi amministrativi, ed in tutte le cancellerie dei giudici e dei tribunali.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni il dì 20 maggio 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 39.) *Si accorda la proroga di un mese per denunziare i cambiamenti avvenuti nelle famiglie, a forma della notificazione dei 23 dicembre 1840 sulla statistica della popolazione della capitale.*

20 maggio 1842

NOTIFICAZIONE

A render durevoli i vantaggi che risultano alla capitale dalla statistica della popolazione, si è stabilito che venga essa centralizzata nella Direzione generale di polizia. Ad effetto però che le operazioni necessarie a renderla regolare progrediscano su basi certe, è d'uopo che, a norma della notificazione dei 23 dicembre 1840, da coloro a cui incombe, siano date puntualmente le denunzie di tutte e singole le variazioni fin quì accadute, alle presidenze regionarie.

Per questo appunto si accorda lo spazio di un mese dalla data della presente a tutti quelli che, o per inavvertenza, o per trascuranza avessero mancato di denunziare i cambiamenti seguiti nelle respettive famiglie, acciò in detto spazio adempiano alle prescrizioni della legge; scorso che sia il termine fissato, i contravventori andranno sog-

getti alle multe comminate nella sopraricordata notificazione.

Data dalla nostra residenza li 20 maggio 1842.

G. ZACCHIA governatore, vice-camerlengo, e direttore generale di polizia.

(N.° 40.) *Disposizioni dirette a togliere qualunque impedimento al regolare corso delle diligenze specialmente istituito per lo stradale da Bologna alle Filigare.*

20 maggio 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete Card. Tosti della Santitá di nosto Signore e sua R.C.A. pro-Tesorierè generale.

Volendo provvedere al regolare corso delle diligenze istituito specialmente per lo stradale da Bologna alle Filigare, si richiamano in piena osservanza sul corso delle particolari vetture le prescrizioni contenute nel bando generale delle poste del 24 agosto 1816, e nell' editto del camerlen-

gato del 30 settembre 1827, e si dichiara che saranno applicate le multe comminate ne' suddetti bando ed editto procedendo a forma dell' editto de' 18 agosto 1835, e notificazione del 20 mese stesso sulle frodi e contravenzioni alle leggi erariali.

Data dalla nostra residenza li 20 maggio 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini commissario generale della R. C. A.

(N.° 41.) *Regole da osservarsi dagli studenti medicina, e chirurgia, e necessarie per ottenere la matricola di libero esercizio in queste facoltà.*

30 maggio 1842

NOTIFICAZIONE

Noi Giacomo per divina misericordia vescovo di Albano, cardinale Giustiniani della S. R. Chiesa Camerlengo e della romana università degli studj Arcicancelliere ec. ec.

La Santità di Nostro Signore Gregorio XVI felicemente regnante per organo della sagra congregazione degli Studj si è degnata di comandarci che noi pubblichiamo ed ordiniamo la seguente nuova disposizione da osservarsi d'ora in poi dagli studenti di medicina e chirurgia.

Gli studenti di medicina e chirurgia saranno d'ora in poi obbligati, durante il biennio dello studio clinico, di frequentare ne' mesi di settembre e di ottobre, ne' quali per l'uso introdotto sono chiuse le scuole cliniche, che si tengono negli spedali di santo Spirito e di s. Giacomo, ed assistere alle visite mediche che per le cure de' mali

cutanei si fanno nello spedale di s. Galligano; e niuno da questo giorno in poi sarà ammesso all'esame per ottenere la matricola medica o chirurgica di libero esercizio, se fra gli altri già prescritti requisiti, non esibisca autentico documento, sottoscritto dal superiore del sunnominato spedale, nel quale si faccia fede dell'assidua frequenza ed assistenza di ciascuno per un intero quadrimestre alle anzidette visite.

Monsignor rettore deputato e il presidente del collegio medico e chirurgico della università romana, sono incaricati, per la parte che spetta a ciascuno, dell'esatta osservanza di questa sovrana disposizione.

Data in Roma nella camera apostolica li 30 maggio 1842.

G. CARD. GIUSTINIANI Camerlengo di S.R.C. e Arcicancelliere della università romana.

(N.° 42.) *Sono prescritte anche nella presente stagione come nelle trascorse, e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, le regole da osservarsi da tutti coloro che vorranno bagnarsi nella stagione estiva nelle capanne costruite per conto del Governo sulla riva del tevere* (notificazione di monsignor governatore di Roma del 5 giugno 1842).

(N.° 43.) *E' soppressa la dogana di Pestrino, ed è trasferita a Fichille sullo stesso stradale.*

6 giugno 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete cardinale Tosti della Santita' di Nostro Signore *e sua R. C. A. pro-Tesoriere generale.*

Si fa noto al pubblico che la dogana di Pestrino, sotto la soprintendenza di città di Castello, è trasferita a Fichille sullo stesso stradale in

prossimità del confine, ove d'ora innanzi dovrà il commercio diriggersi per le sue operazioni, fermo il disposto dall' altra nostra notificazione 15 dicembre 1837.

Dalla nostra residenza di monte citorio li 6 giugno 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

---

* (N.° 44.) *E' TRASFERITA al terzo lunedì e seguente martedì del mese di luglio di ciascun anno la fiera che la comune di Argile era solita celebrare nel mese di agosto* (notificazione del camerlengato dei 10 giugno 1842).

(N.° 45.) *Il termine fissato nella presente stagione al godimento dell'erbe addette alla falce fino al 24 giugno, rimane prorogato fino al dì 20 prossimo futuro luglio inclusivamente, in quei luoghi soltanto, nei quali si trovino i fieni non falciati, o non trasportati.*

23 giugno 1842

NOTIFICAZIONE

Giacomo per la misericordia di Dio vescovo di Albano, cardinale Giustiniani della S. R. Chiesa Camerlengo

La straordinarietà ed inclemenza della presente stagione, e le continue pioggie cadute, avendo impedito una più sollecita falciatura e trasporto di fieni, la Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI. felicemente regnante, affinchè i proprietarj di essi in forza delle limitazioni, che le leggi statutarie, la consuetudine ed i particolari contratti stabiliscono al godimento delle erbe da falciare sino a tutto il dì 24 del corrente mese non vengano a ricevere danno, e sottoporsi a liti dispendiose, e sia nel miglior modo conciliata la ordinaria disposizione di essi con lo straordinario andamento della stagione, ci ha ordinato che in

parità di ciò, che nel passato si è pratticato per consimili evenienze, abbia luogo la seguente disposizione, che noi in virtù del nostro ufficio ordiniamo e pubblichiamo:

1.° Nella presente stagione il termine fissato al godimento delle erbe addette alla falce sino al 24 giugno, rimane prorogato per l'agro e distretto di Roma al dì 20 luglio prossimo futuro inclusivamente in tutti quei luoghi soltanto, nei quali si trovino fieni non falciati o non trasportati.

2.° Pel danno che verranno a soffrire i proprietarj delle erbe di estate in questo prolungamento di tempo, sarà obbligo dei proprietarj dei fieni di pagare loro bajocchi tre al giorno per ogni bue da carreggio introdotto nei prati rispettivi, e per ogni mucchio di fieno bajocchi due per una sol volta.

Data in Roma in Camera Apostolica li 23 giugno 1843.

G. CARD. GIUSTINIANI Camerlengo di S. R. Chiesa.

L. Grech Delicata uditore del camerlengato.

* (N. 46.) *E'* TRASFERITA *al giorno 1 settembre di ciascun anno la fiera che aveva luogo il 22 luglio nella comune di Montefortino legazione di Velletri* (notificazione del camerlengato dei 15 luglio 1842).

(N.° 47.) *Dichiarazione della segreteria per gli affari di Stato interni diretta a monsignor presidente delle armi sulle formalità da premettersi alla esecuzione delle sentenze contro i militari.*

18 luglio 1842

Sul dubbio proposto se i militari nel nuovo sistema di procedura civile godono dell'antico privilegio dell'*ostendatur* nei mandati esecutivi contro di essi rilasciati dai giudici, e dai tribunali, il cardinale segretario per gli affari di Stato interni, sentito il rispettabile parere dell'eminentissimo segretario di Stato, riconosce opportuno di dichiarare, che a forma della vigente procedura, più non compete ai militari di qualunque arma il privilegio dell'*ostendatur*, e che solo le sentenze contro di essi spedite debbano essere munite dell'*exequatur* da apporvisi dalla competente autorità prima di essere eseguiti. All'*exequatur* suddet-

to poichè deve rilasciarsi dentro le ore ventiquattro dall'esibizione della sentenza di condanna non deve aggiungersi alcun termine che possa ritardare l'esecuzione della sentenza medesima.

Finalmente all'apposizione dell'*exequatur* nei mandati reali dovrà aggiungersi la clausola *salvi gli effetti militari*, e nei mandati personali per le truppe che non prestano servizio abituale *escluso il tempo dell' esercizio effettivo.*

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni il 18 luglio 1842.

M. CARD. MATTEI

(N.° 48.) *E' VIETATO ai conduttori di carretti, barrozze, trascini, carrettoni, carri così detti a scala ed altri consimili legni d' introdursi nella via del corso, transitarlo o traversarlo dalle ore 22 fino all' un' ora di notte di ciascun giorno; e ciò per evitare gl' inconvenienti soliti ad accadere per simile abuso.*

20 LUGLIO 1842

NOTIFICAZIONE

Gli inconvenienti in addietro accaduti, e che potrebbero in avvenire pur riprodursi se continuasse l' abuso di tollerare per la via del corso nelle ore del pubblico passeggio l'introduzione, e transito dei carri, carretti, bestie da soma ec. hanno richiamata la nostra sollecitudine per prevenirli con la rinnuovazione di pronte, ed efficaci provvidenze.

Si deduce quindi a pubblica notizia, che dopo cinque giorni dalla data della presente è vietato a chiunque d'introdursi nella sudetta via del corso, transitarlo, o traversarlo dalla piazza del popolo alla ripresa de' barberi, dalle ore 22 fino ad un'ora di notte di ciascun giorno con carretti, barrozze, trascini, carrettoni, carri così detti a scala, ed altri consimili legni, non che con be-

stie da soma cariche, o scariche, vacche, capre, ed altri simili animali sotto pena della multa dagli scudi due ai cinque da incorrersi irremissibilmente in ogni contravvenzione. Contro i trasgressori si procederà in via spedita, e sommaria, ed anche per inquisizione; e la sudetta multa sarà sempre duplicata a carico dei recidivi sulla norma dell' ultima da essi incorsa.

La forza di ogni arma, le presidenze regionarie, ed ogni funzionario addetto alle medesime sono incaricati della sorveglianza correlativa, e della esecuzione delle presenti disposizioni respettivamente.

Data dal palazzo del governo li 20 luglio 1842.

G. ZACCHIA Governatore di Roma vicecamerlengo, e direttore generale di polizia.

(49.) *Viene trasferita al giorno* 3 *maggio la fiera che la comune di Ceprano delegazione di Frosinone era solita celebrare il martedì dopo la prima domenica di detto mese* (notificazione del camerlengato dei 22 luglio 1842).

(N.° 50.) *Istruzione circolare agl' ispettori e cancellieri censuarj, colla quale si risolvono alcuni quesiti promossi dai medesimi alla presidenza del censo, e relativi all' applicazione ed esecuzione della tariffa aggiunta al regolamento dei 7 maggio 1842.*

28 luglio 1842

Essendo stati promossi de' quesiti per dubbi insorti a taluno tra gl' ispettori e cancellieri censuarj sull' applicazione ed esecuzione della tariffa soggiunta al regolamento in data 7 maggio prossimo passato, e sull' intendimento dell' articolo 4.° del regolamento stesso, si è creduto utile di riportarli nella presente istruzione circolare colle analoghe soluzioni.

QUESITI	SOLUZIONI
1.° Se la parola ,, Estratto ,, usata nel § 1.° parte III sia sinonimo di ,, Certificato. ,,	1.ª Estratto di possidenza o certificato sono parole sinonime.
2.° Se l' emolumento stabilito dal § 1.° parte III in bajocchi cin-	2.ª Gli estratti semplici furono permessi con la controcitata circolare

QUESITI

que pel primo appezzamento da certificarsi, sia in sostituzione di quello disposto dalla circolare 26 settembre 1833 num.° 130712, cioè a dire pe'semplici e non autentici estratti.

3.° Se gli emolumenti voluti dai §§ 1.° e 2.° della parte III siano in sostituzione di quelli stabiliti dall'articolo 29 del regolamento 1.° decembre 1817, richiamato in vigore dal chirografo pontificio 8 gennaro 1818.

SOLUZIONI

durante il solo tempo e termine della pubblicazione de'catastini, onde, conforme si disse, agevolare a' censiti la cognizione dei difetti giusti a reclamarsi. Dopo cessata la pubblicazione non poteasi, nè puossi, rilasciarli che in forma autentica, a meno che non siano richiesti per usi interni dalle autorità pubbliche, come all'articolo 30 del regolamento 1.° decembre 1817.

3.ª L'articolo 29, di cui si parla dicontro, dispose la percezione di un emolumento di bajocchi 10 per ogni prima partita, e di bajocchi 02 per ogni altra successiva. Stando in vigore nel 1817 e nel 1818 l'ora cessato

QUESITI | SOLUZIONI

catasto, facilmente da chicchesia si apprende, che, per partita, s'intese un podere, un tenimento, una proprietà, che quantunque estesa e significante, formava su quel catasto una sola partita di allibrazione, un solo articolo. Coll' attivazione del nuovo censo, quello stesso podere, tenimento o proprietà ebbe tante piccole partite quanti sono i numeri di mappa ed appezzamenti, che meritarono distinzioni sì pel genere di coltivazione che pei gradi di feracità. L'applicare lo stesso emolumento a parti così frazionate si trovò gravoso pei censiti, i quali sovente ancora ne reclamarono. Fù perciò,

che nella proposizione del nuovo regolamento, sul quale venne inteso l'oracolo della Santità di Nostro Signore; e nelle discussioni che precedettero l'approvazione riportatane dall' eminentissimo e reverendissimo signor cardinal segretario per gli affari di Stato interni, si conobbe giusto di decurtare l' emolumento stesso sino al saggio riportato nella parte III della tariffa, il quale si debbe conservare.

Che se dalle parti interessate si dimanderà un estratto dal cessato catasto, allora ed in questo caso vuolsi mantenuto per ogni partita estratta dal medesimo l'emolumento prescritto dal-

l'articolo 29 del succitato regolamento 1.° decembre 1817. E qui giova pur ricordare, esser vietato dall'articolo 4.° del circolare ordine nono della presidenza del censo, in data 31 ottobre 1833, n.° 144534, di ulteriormente rilasciare certificati di possidenza sul cessato catasto. Peraltro qualora da taluno venisser richieste delle prove da estrarsi dal medesimo, il cancelliere potrà bensì rilasciarle, ma colla seguente formola, e senza esserne recato dall'estensore alcun giudizio; e non altrimenti:

,, Certifico io sotto-
,, scritto cancelliere di
,, ... di aver estrat-
,, to parola per parola

QUESITI — SOLUZIONI

„ dall' infrascritto cata-
„ sto rustico , non più
„ in vigore sin dal quin-
„ to bimestre 1835 , la
„ seguente partita (ov-
„ vero le seguenti par-
„ tite)

„ Catasto denomina-
„ to . . . . . . (se vi
„ sia denominazione del
„ compilatore come av-
„ viene in taluni) del
„ comune di . . . . .
„ alla pagina . . „ .

„ Terreno in voca-
„ bolo ec. „

Ciò che dicesi del catasto rustico è riferibile ancora all' urbano.

4.° Qual' emolumento debba esigersi quando trattisi di certificato comprovante non solo l' attuale intestato per una o più partite, ma la serie altresì dei possessori

4.ª Si distingue primieramente , che la serie controindicata sul certificato del possessore attuale non potrà aver principio che col vigente censimento ; giacchè per ciò

QUESITI

anteriori, o per un determinato corso di anni, o fin dall' impianto del catasto; e se si debbano ritenere tanti gli emolumenti, quanti sono li passaggi dall' uno all' altro possessore.

SOLUZIONI

che si riferisce al cessato catasto, se le parti ne vorranno la prova, questa non dovendosi unire col vigente censimento, se la procureranno coll'estratto separato, e nella formola trascritta nella precedente soluzione.

In secondo luogo l'emolumento pei certificati, ch'esprimano varj passaggi, sarà percetto colle stesse norme volute dalla parte III della tariffa 7 maggio 1842 cioè di bajocchi cinque pel primo possessore, e di decimi quattro per ogni passaggio da un possessore all' altro, oltre i decimi quattro del § 2.° di detta parte III, da percepirsi una sola volta e non in ogni passaggio, quante volte non una

QUESITI	SOLUZIONI
	soltanto ma più fossero le partite passate dal primo all'attual possessore.
5.° Se analogamente alle avvertenze, apposte alla parte III della tariffa, la parola ,, Territorj ,, s'intenda per ciascuna mappa o per ciascun comune.	5.ª Per territorio s'intese ognora quel comune, ancorchè composto di più mappe e di diverse sezioni, il quale costituisce un singolar ruolo di dativa reale.
6.° Se i §§ 1.° e 4.° della sezione II parte II siano applicabili ancora al § 1.° della parte III in alcune specialità di casi.	6.ª Negativamente.
7.° Qualora negli estratti sia dimandata la comprensione del prezzo tariffale, o di altri dati accessorj, se sia luogo ad ulteriore emolumento.	7.ª Niuno.

QUESITI	SOLUZIONI
8.° Quale debba essere il diritto proporzionale della carta da bollo in cui rilasciarsi tipi e copie di mappe.	8.a Quel diritto che a seconda della grande dimensione della carta da impiegarsi sarà percetto dal preposto del registro nel suo „ *Visto per bollo straordinario* „ Se però pel tipo sarà sufficiente la carta bollata da baj. 05, da baj. 10, da baj. 15, sarà questa impiegata, e non il bollo straordinario.
9.° Qual' emolumento si abbia a percepire nei certificati negativi.	9.a Fino a nuove disposizioni si conserverà quello attuale accordato in via provvisoria, cioè, di baj. 10 per lo spoglio del primo catasto rustico del territorio costituente un ruolo, e di baj. 02 per lo spoglio di ciascuno degli altri territorj costituenti un ruolo; sia questo rusti-

QUESITI	SOLUZIONI
	co, sia urbano. A cagion di esempio. Una cancelleria abbia dieci territorj; e percepirà
	Pel 1.° rustico baj. 10 Per gli altri 9 ,, 18 Pei 10 urbani ,, 20 baj. 48
10.° Come debbano considerarsi e distinguersi i periti privati dei possidenti, de' quali all' articolo 4.° del regolamento.	10.ª L' art. 4.° intende di quei periti che assistano stabilmente per un' annuo onorario, o con altra convenzione equivalente, le amministrazioni Governative pubbliche li pubblici stabilimenti, le famiglie magnatizie e primarj possidenti, i luoghi pii, e simili; esclusi que' periti che quantunque paten-

QUESITI	SOLUZIONI
	tati fossero assunti avventiziamente dai censiti.
11.° Se i periti dei possidenti possano estendere la di loro opera a tuttociò che è commesso al perito d' ufficio col regolamento 7 maggio 1842.	11.ª L' uso de' periti speciali si estende soltanto a'lavori in campagna. Pei lavori però interni, e specialmente per lucidi, copie di mappe e tipi, che dagli antecedenti regolamenti era vietato di rilasciare, non possono adibirsi che i periti di ufficio.
12.° Se il cancelliere in concorso del perito debba firmare i tipi, copie di mappe ec.	12.ª L' articolo 13.° del regolamento ha chiaramente su ciò disposto.

In questo incontro si rende finalmente noto che dappresso la istituzione de' periti, se da talun cancelliere si trascurera di far produrre alle parti interessate i tipi di divisione o di correzione, sarà ordinata dalla presidenza la redazione de' me-

desimi al perito d'ufficio a tutte spese, a norma della tariffa, del cancelliere stesso.

Dalla presidenza del censo il 28 luglio 1842.

Il pro-presidente
G. Grassellini.

---

* (N. 51.) *Viene trasferito, pel solo mese di settembre, al giorno di mercoldì il mercato settimanale che la comune di s. Angelo in Vado era solita celebrare in tutti i lunedì* (notificazione del camerlengato dei 2 agosto 1842).

---

* (N. 52.) *Il disusato mercato settimanale di Castel de' Britti appodiato della comune di s. Lazzaro è riattivato in tutti i venerdì fra l'anno* (notificazione del camerlengato dei 4 agosto 1842).

* (N. 53.) *La fiera che la comune di Narni era solita celebrare nel lunedì di Pentecoste nel sobborgo della Quercia, viene trasferita al giorno* 14 *luglio nei dintorni del convento dei minori osservanti* (notificazione del camerlengato dei 6 agosto 1842).

---

* (N. 54.) *E' instituita una nuova fiera nella comune di Citerna delegazione di Perugia da celebrarsi nel giorno* 12 *agosto di ciascun anno* (notificazione del camerlengato dei 16 agosto 1842).

(N. 55.) *Disposizioni relative alla raccolta e vendita privativa dello straccio, e dirette ad animare la manifattura della carta, e migliorarne la qualità.*

18 agosto 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete cardinale Tosti della Santita' di Nostro Signore *e sua R. C. A. pro-Tesoriere generale.*

Andando a terminare col dì 31 del corrente mese di agosto il contratto di amministrazione cointeressata con privativa sulla raccolta e vendita dello straccio secondo la nostra notificazione del 13 agosto 1839, si annuncia a norma del pubblico che il Governo ha adottato le seguenti disposizioni.

1.° L'appalto, o amministrazione cointeressata dello straccio, resta sospeso fino a nuove disposizioni.

2.° La esportazione dello straccio all'estero è temporaneamente vietata.

3.° Provvedute che sieno le cartiere dello Stato, adequatamente alla industria che vi si esercita, dello straccio occorrente, si emaneranno le norme definitive pel commercio dello straccio medesimo, e si annuncieranno quelle ulteriori provvidenze, che si riconosceranno più opportune

ad animare maggiormente la manifattura della carta, ed a migliorarne la qualità.

Dalla nostra residenza di monte citorio li 18 agosto 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.
Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

---

* (N.° 56.) *E' ACCORDATO alla comune di Castel Giorgio delegazione di Orvieto di poter celebrare una fiera il giorno 8 agosto di ciascun anno* (notificazione del camerlengato dei 26 agosto 1842).

---

* (N.° 57.) *E' ACCORDATO alla comune di Jesi di poter celebrare nella Villa di Fontedamo una fiera nel giorno 22 ottobre di ciascun anno* (notificazione del camerlengato dei 26 agosto 1842).

(N.° 58.) *RINNOVAZIONE della notificazione della prefettura generale delle acque e strade del 27 settembre 1831 relativa alla proibizione di gettare dalle fenestre immondezze ed altre materie.*

10 SETTEMBRE 1842

NOTIFICAZIONE

Fu nell'anno 1831 che giunto all'eccesso l'abuso dei gettiti tanto di giorno che di notte dalle fenestre delle abitazioni, come dalle botte-

ghe e portoni di questa dominante l'inallora presidente delle acque e strade si vide costretto, premessa la sovrana approvazione, di pubblicare alcune leggi tendenti ad ottenere la nettezza della città, e ad allontanare quelle cause che si rendevano oltremodo nocive alla pubblica incolumità, ed incommode alli transitanti.

Vedendosi in oggi dalla prefettura generale di acque e strade con indicibile abuso rinnovati li medesimi inconvenienti a danno degl' abitanti, ha riconosciuta la necessità di ripetere le stesse identifiche leggi, onde richiamare con esse all'esatta osservanza li seguenti articoli prescelti nella notificazione dei 27 settembre suddetto anno 1831, che di parola in parola si riportano in seguito.

1.° Si richiama alla più stretta osservanza il divieto di gettare in strada dalle fenestre, botteghe, ed altri vani qualunque sorta d'immondezze comprensivamente all' istessa acqua sebbene pura sotto la penale di scudi cinque oltre l' emenda dei danni che potessero risultare a pregiudizio dei transitanti. E siccome è ben difficile per il modo con cui si fanno tali gettiti, segnatamente in tempo di notte, avere più testimonj che ne deponghino, quindi venendo il gettito testificato da una sola persona su cui riposi la fiducia della prefettura, si riterrà per una sufficiente prova on-

de assoggettare il contraventore alla penale prescritta ed all'emenda dei danni.

2.° L'immondezza della spazzatura delle abitazioni e delle particolari cucine, escluse quelle provenienti dai banchi degl'ortolani, fruttaroli, erbaroli non che delle trattorie ed osterie, che restano obbligati di portare le loro immondezze alli pubblici scarichi al tevere, non potranno depositarsi se non nelle ore prescritte nelle notificazioni dei 25 aprile 1828, e 13 aprile 1830 (*cioè dalle ore ventitrè fino alla mezza notte*), negl'immondezzari ove esiste l'indicativa iscrizione, giacchè i depositi fatti in altri luoghi ritenendosi per marcata contravenzione, verrà repressa colla multa di scudi tre.

3.° Non potranno negl'immondezzari, e molto più in mezzo alle strade, depositarsi animali morti, ma quante volte ne avvenisse la morte dovranno i padroni dei medesimi procurarne l'umazione in appositi locali ed in modo che non ne trapeli mal'odore, sotto la pena di scudi cinque.

4.° E siccome potrebbe accadere che fossero colpite nelle sovrespesse contravenzioni delle persone che per la loro miseria non potessero soddisfare le comminate penali, ad oggetto che le loro mancanze non rimangano impunite sappiano, che nel caso previsto la multa sarà commutata in una detenzione nel carcere non minore di giorni tre.

5.° Agendo poi a danno della pubblica salute con i loro effluvj micidiali i ristagni d'acqua, perciò a prevenirne i funesti effetti si prescrive a tutti gli affittuarj delle vigne, orti, canneti di ripurgare nel principio dell'autunno ed all'arrivo degli operaj i loro fossi interni onde le acque non ristagnino morte ed abbiano lo spedito e pronto esito nei fossi maestri, e non eseguendosi quanto si è di sopra prescritto se ne commetterà d'ufficio lo spurgo a carico degli affittuarj, e conduttori sotto l'incorso della pena di scudi cinque, salvo la rivalsa dai proprietarj, quante volte dai respettivi contratti risultasse che l'espurgo di tali fossi spettasse alli proprietarj medesimi.

6.° Rapporto poi agli ortolani essendo taluni di questi soliti di ritenere per più giorni i loro vasconi pieni di acqua, e mai ripurgarli dal matrico e deposizioni provenienti dall'attufamento di erbaggi terrosi, per cui alterandosi la purezza del fluido se ne producono degl'insetti, quindi resterà a cura di detti ortolani di vuotare e ripurgare sì fatti vasconi sotto la penale di scudi tre in caso di contravenzione.

7.° E siccome interessa alla prefettura generale di acque e strade l'esecuzione di quanto si è prescritto nei varj articoli della presente notificazione, perciò si previene il pubblico che la medesima prefettura generale avendo a sua libera disposizione la forza armata si servirà della medesi-

ma nelle diverse occorrenze inviando i suoi ministri sulle respettive località per eseguire le correlative verifiche, nè sarà permesso a chiunque d'impedire ai suddetti l'accesso, che anzi dovranno urbanamente farveli introdurre per evitare di prendere all'uopo più energiche misure.

Le presenti disposizioni dovendo per la pubblica salvezza interessare ciascuno ad uniformarvisi, si vuole sperare che non vi sarà luogo a procedere colle comminate vie di rigore, ma se fosse tutt'altro, irremissibile ne sarà l'esecuzione.

La presente affissa nei soliti e consueti luoghi della città ed alle porte della medesima obbligherà ciascuno come se fosse stato personalmente intimato, ed il padre sarà tenuto per il figlio, li padroni per li loro servi e subalterni, e chiunque altro per i suoi dipendenti.

Dalla nostra residenza li 10 settembre 1842.

L. CARD. GAZZOLI prefetto.

(N.° 59.) *Istruzione circolare della presidenza delle Armi sull' amministrazione dei militari condannati alla detenzione.*

16 settembre 1842

L'eminentissimo signor cardinal segretario di Stato con suo venerato dispaccio del 15 settembre 1842 num.° 34172 si è degnato di approvare le qui appresso massime proposte dalla presidenza delle armi, concernenti l'amministrazione da tenersi rispetto agl' individui militari, li quali a seconda del nuovo regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare pubblicato sotto la data 1.° aprile dell' anno suddetto sono condannati alla detenzione da consumarsi nei locali appositamente destinati nei forti o altrove separatamente dalle prigioni militari e civili.

1.° Li condannati alla detenzione nei locali destinati, divisi sempre nelle due classi indicate dal regolamento, saranno amministrati da chi ne avrà l'incarico per conto dei corpi ai quali appartengono, come praticasi per gl' individui sotto processo.

2.° La competenza dei detenuti da richiamarsi in rassegna dai corpi nei quali sono effettivi sarà il puro soldo di punizione di tariffa escluso qualunque accessorio; la razione di pane per

gl' individui di truppa, e la metà dell' indennizzo di alloggio a favore degli ufficiali, ed impiegati, i quali provederanno del proprio agli oggetti da letto e mobilio, come già costumasi per tali graduati allorchè alloggiano nei locali del Governo. Per la truppa però sarà richiamata puranche la massa, la proprietà, non che l'assegno dei cinti e medicinali nel modo istesso che si pratica per li militari sotto processo.

3.° Gli oggetti di casermaggio per la truppa, atteso li tavolacci infissi al muro stabiliti nei locali di detenzione, consisteranno nella sola mezza fornitura, e verranno somministrati dai magazzini della presidenza delle armi; però dovranno conseguentemente i corpi diminuire in ogni trimestre dal consumo di tale capitale nelle operazioni relative il quantitativo delle corrispondenti giornate.

4.° Gli ufficiali, cadetti, ed impiegati provederanno del proprio al vestiario loro occorrente non che per la pulizia, imbiancature ed altro.

5.° La truppa, giusta la massima pei militari sotto processo, sarà proveduta del vestiario con effetti fuori d'uso decentemente riparati, cioè di abito per li sotto-ufficiali, di giacchetta dal grado di caporale o brigadiere a basso, e indistintamente dei pantaloni d'inverno e mucciglia. Il bonetto sarà quello stesso che gl'individui posseggono, avvertendo egualmente che li corpi rispettivi

dovranno detrarre dal consumo le giornate relative ai loro detenuti per li suddetti effetti che non logorano al corpo nel modo istesso che si è prescritto all'articolo 3.° relativamente al casermaggio.

6.° Degli effetti di biancheria e calzatura, in conformità sempre dei militari sotto processo, saranno proveduti gl' individui di truppa per cura dei corpi ai quali proseguono ad appartenere sul loro fondo di massa, di cui si farà lo sconto come per tutti gli altri individui presenti.

7.° In riguardo al fondo di massa, sostenendo li condannati alla detenzione un minor consumo, perciò col risparmio dell'assegno dovrà pareggiarsi in prima il debito che potranno avere all' atto della condanna; quindi per i corpi addetti al servizio politico sarà completato il fondo di massa per la somma stabilita dai vigenti regolamenti; per l'artiglieria e fanteria indigena sarà portato a scudi *cinque*, e per la cavalleria a scudi *sette*, onde al reingresso al corpo possano provedersi dell' occorrente senza contrarre debito; dopo di che l'eccedenza che potrà risultare sarà passata all'incaricato del luogo di condanna per disporlo in prudente modo a favore del detenuto proprietario.

8.° I detenuti di truppa profitteranno del solo ordinario che fà la truppa stessa del luogo: per la sera poi col soldo che loro rimane sarà cura dell' incaricato di provederli dell' occorrente.

Gli ufficiali, cadetti, ed impiegati penseranno a proprie spese, ed a seconda dei mezzi, al conveniente loro nutrimento.

9.° Le marmitte, e quant'altro potesse occorrere per l'aumento del rancio dei detenuti di truppa sarà il tutto somministrato dai magazzini del Governo.

10.° Per rapporto alla proprietà, cinti e medicinali, ed ospedalità, sarà pratticato siccome per gl'individui sotto processo.

11.° La direzione, ed amministrazione dei locali di detenzione sarà affidata agli ajutanti di piazza, li quali saranno coadjuvati dal sergente, o caporal profosso.

12.° I condannati alla detenzione, avuto sempre riguardo alla convenienza del grado, verranno sottoposti a tutti li bassi servigj ed opere laboriose occorrenti nel locale e suoi annessi ove si trovano a consumare la loro condanna.

13.° Gl'incaricati dei luoghi di detenzione dipenderanno dall'autorità del comandante superiore locale, e per ogni occorrenza meritevole di provedimento si rivolgeranno al medesimo, che vi corrisponderà se è nelle sue facoltà, altrimenti ne darà rapporto alla superiorità.

14.° La gita, od il trasporto dei detenuti nei luoghi di condanna rimane nell'autorità del signor tenente generale. Per le giornate di marcia che vi potranno occorrere sarà attribuita l'in-

dennità di tappa come si prattica per gl' individui sotto scorta.

15.° Le suddette massime avranno il loro effetto dal giorno istesso dell'attivazione dell' indicato regolamento.

Li 16 settembre 1842.

Il Presidente delle Armi
G. AMADORI PICCOLOMINI.

(N.° 60.) *Istruzione circolare della presidenza del Censo sulle volture dei fondi.*

16 settembre 1842

Per la esecuzione delle determinazioni prese dalla sagra congregazione generale del Censo nell' adunanza del 23 agosto 1833, successivamente approvate dalla Santità di Nostro Signore, fu sollecita la presidenza del Censo colle due circolari del 21 gennaro 1834 num.° 132999 e del 22 aprile detto anno num.° 135025 di dare le più minute istruzioni così agl' ispettori censuarj come ai cancellieri del Censo per tuttociò che poteva concernere la regolarità delle intestazioni catastali del nuovo censimento.

Fra le altre istruzioni fuvvi quella espres-

sa agli articoli 11.° e 12.° della seconda di dette circolari, co' quali si ordinò, che *ove nelle volture si trattasse di divisione di appezzamenti, fosse procurato dai cancellieri che dalla parte volturante si producesse il tipo, a misura censuale, da inserirsi all' appoggio delle volture stesse.* Sebbene sull' oggetto siasi successivamente con altre circolari, e parziali eccitatorie ognora insistito, la sperienza dimostrò, che la esibita de' tipi nell' indicato caso non venne generalmente adempita dalle parti interessate. Dovette perciò la presidenza del Censo determinarsi a proporre quei rimedj che, restati accolti, vennero adottati con la diramazione del regolamento del 7 maggio prossimo passato pel quale è ingiunto alle parti uno stretto obligo della produzione del tipo nel caso di divisione, da elevarsi coll' opera di perito destinato e con mercedi stabilite da tariffa soggiunta al predetto regolamento.

Pur non ostante si ebbero già dalla presidenza delle prevenzioni, che taluni nuovi possessori, ai quali incombe la esibita del tipo, si rifiutino di prestarsi a questa disposizione pel solo fine di evitare la mite spesa della mercede dovuta al perito, locchè porterebbe non solo la elusione della legge, ma il niun' effetto altresì della voltura la quale, sebbene domandata, si renderebbe di niun' effetto quando non concorra la produzione del tipo, che identica il fondo caduto in contratto.

Qualora un simile rifiuto abbia luogo per parte de' nuovi possessori, verificandosi il caso previsto dall' articolo 24 del regolamento annesso al pontificio chirografo sulle volture in data 8 gennaro 1818 il cancelliere dovrà dal perito addetto far elevare d'ufficio il tipo, corrispondendone al medesimo la dovuta mercede, per esserne reintegrato dal renuente collo stesso privilegio da esso goduto pel rimborso delle spese di officio contro i morosi alle volture.

Peraltro nell' evenienza di questo caso si raccomanda semprepiù ai cancellieri censuarj quanto loro venne inculcato coll' articolo 7.° del succitato regolamento del 7 maggio scorso; di cumulare cioè più incombenze ad un tempo al perito, acciocchè percorrendo questo un tratto di strada comune, l'indennizzo di accesso al medesimo dovuto sia ripartito fra più persone tenute alla produzione del proprio tipo. Nel caso finalmente che per taluna parte petente voltura spirasse per tal cumulazione il tempo utile dei quattro mesi, il cancelliere ne farà rapporto alla presidenza, dalla quale si accorderà una proroga conveniente alla esecuzione della voltura.

Dalla presidenza del Censo li 16 settembre 1842.

Il pro-presidente
G. Grassellini

(N.° 61.) ORDINI, *ed istruzioni circolari ai cancellieri del Censo per la compilazione de' ruoli di dativa reale dell' esercizio* 1843.

28 SETTEMBRE 1842

Giunto essendo il tempo, nel quale dai cancellieri censuarj si deve procedere alle operazioni preliminari per la compilazione de' ruoli di dativa reale del venturo esercizio 1843, e quindi alla formazione de' ruoli stessi, si danno loro i seguenti ordini ed istruzioni.

§. 1.° Come nel passato anno, così anche in questo col giorno 30 del cadente mese vanno ad essere chiusi tutti li movimenti che per volture od altro titolo possono formar variazione sull' estimo tassabile a carico de' censiti.

§. 2.° Nei successivi giorni quindici si dovrà redigere territorio per territorio l' elenco *in doppio* degli articoli rustici, i quali nell' esercizio 1843 non eccedenti li paoli due d'imposizione annua, restano esentati da qualunque fondiaria in virtù della notificazione del 17 settembre 1840.

§. 3.° Affinchè siano accelerate le operazioni, l' elenco di tali articoli sarà redatto nella stessa forma dell' antecedente, dividendolo nelle seguenti finche: 1.ª num.° progressivo. 2.ª pagina del catastino. 3.ª pagina del registro trasporti.

4.ª estimo rustico. 5.ª dativa ; essendo sufficienti questi dati a poter sindacare quando vogliasi, la realtà degli articoli annullati ed esentati.

§. 4.° Gli articoli così riportati nell'elenco saranno parzialmente totalizzati territorio per territorio, e quindi recapitolati in un *ristretto* i singoli territorj con le respettive somme nell'estimo e nella dativa; tantochè ne sorga la dimostrazione finale delle totalità dell'intero distretto censuario della cancelleria.

§. 5.° Sarà in fine certificato regolare il detto elenco, firmato dal cancelliere e munito del segno di ufficio.

§. 6.° Si torna ad avvertire, che se gli articoli nel corrente esercizio 1842 esentati ed annullati avessero subito incremento per partite aggiunte, non debbono più considerarsi tali pel 1843; come viceversa dovranno considerarsi per esentati quegli articoli , che maggiori di bajocchi venti nel 1842 , avessero incontrata diminuzione per passaggio di partita a' terzi possessori fino ad entrare fra gli esentati.

§. 7.° L'elenco *in doppio* dovrà esser giunto a questa presidenza non più tardi del giorno 25 ottobre, altrimenti i morosi sarebbero strettamente responsabili del ritardo che si frapporrebbe per di loro fatto alla redazione della *tabella camerale* dell'esercizio 1843, la quale pria di diramarsi al-

le amministrazioni camerali deesi depurare di tali articoli.

§. 8.° Appena inviato l'elenco dovrà porsi mano alla formazione delle *matrici* dei ruoli sì rustici che urbani, conservando le cifre provvisorie attuali di carico; per quindi dalle dette *matrici* procedere alla trascrizione dei ruoli originali di esigenza.

§. 9.° Niun cancelliere per qualsivoglia titolo potrà esentarsi dal formare le *matrici* nella carta a stampa all' uopo diramata; vietato essendo del tutto di far servire per via di annotazioni, passaggi ec. le *matrici* del presente anno.

§. 10.° Conoscendosi che taluni de' cancellieri sogliono violare tale disposizione di legge, si daranno speciali disposizioni agl' ispettori perchè nella prossima girata di visita delle cancellerie ne facciano speciale relazione, e i cancellieri trasgressori saranno soggetti ad un' ammenda, oltre la responsabilità di tutti i danni che potessero avvenire dagli errori in che saranno incorsi, per effetto di tal trasgressione, o alla R. C. A. o ai contribuenti.

§. 11.° La redazione pria delle matrici, quindi de' ruoli dovrà talmente progredire, che pel giorno 10 del mese di gennajo prossimo sia materialmente seguita la consegna de' ruoli originali di esigenza a ciascun' amministrazione camerale, ritirandone ricevuta sotto uno stato formato

dal cancelliere ; il qual stato, in dettaglio ruolo per ruolo, esprima della dativa sì rustica che urbana, e de' totali generali di essa per tutti i ruoli.

§. 12. Dai cancellieri sarà usata la debita cura e la necessaria diligenza perchè in ogni articolo di ruolo figuri il vero cognome e nome di debitore intestato legalmente *sul catasto o registro de' trasporti*, debitamente aggiornato delle volture eseguite a tutto il 30 settembre, onde evitare il caso alcuna volta verificatosi, che siano dichiarati nulli gli atti di scossa eseguiti dal signor amministratore camerale pel pagamento delle dative, e resti perduto il diritto alla rifazione delle spese incontrate. Ricordando quindi ai cancellieri, essere essi responsabili di ogni errore, più specialmente si rammenta loro, che ove per negligenza, o altro qualsivoglia titolo, e specialmente per trascurata esecuzione delle leggi o de' regolamenti, come è il caso del §. 10.° ed altri simili, si verificasse il fatto di nullità di atti per difetto d'indicazione del vero nome di debitore, ogni cancelliere sarà responsabile de' danni che ne potessero avvenire ad ogni effetto, e verso chi di ragione.

§. 13.° La ricevuta de' ruoli, di cui al §. 11°., sarà inviata alla presidenza dai cancellieri entro il mese di gennajo e non oltre, ad oggetto di giustificare al tesorierato, ove occorra, che la consegna venne fatta in tempo abile a di-

ramare gli avvisi a stampa di ciascun contribuente, e che nulla impedisce per fatto del cancelliere l'attivazione dell'esigenze della prima rata bimestrale in scadenza.

§. 14.° E' caldamente raccomandato ai cancellieri di usare ogni opportuna diligenza sotto la loro responsabilità, come al §. 10.°, perchè siano imposti in modo regolare e non eccezionabile i carichi parziali di dativa su ciascun articolo, e col risultato, che nel totale di ciascun ruolo non si verifichi alcuna differenza tra l'ammontare presuntivo della *tabella camerale* ed il risultato dei ruoli.

§. 15.° Sarà cura della presidenza che sia imposto ai signori amministratori camerali di diramare entro il mese di febraro e non oltre a ciascuna cancelleria la *tabella camerale* de' carichi, affinchè ognuno de' cancellieri possa riportarne le cifre positive nello *stato comparativo*, non essendo tollerabile ciò che ne' passati esercizj fu da taluno pratticato, di sostituire cioè alla ritardata *tabella* le cifre del precedente esercizio a confronto dei risultati de' ruoli.

§. 16.° Lo *stato comparativo* sarà redatto nella modula che colla circolare 16 settembre 1841 num.° 32893 venne diramata: sarà formato per territorio, *alfabeticamente progredendo*: verrà totalizzato in fine di ciascuna finca, certificato regolare, munito di firma del cancelliere, e del se-

gno di ufficio, nè potrà esserne ritardata la trasmissione alla presidenza oltre il mese di marzo.

§. 17.° Siccome in alcune cancellerie sui ruoli si cumula alla dativa alcuna tassa straordinariamente imposta, così i cancellieri di tali ufficj nel redigere lo stato comparativo, *che si limita alla sola dativa reale*, sarà totalmente omesso l'ammontare di tali tasse.

§. 18.° In ordine ad alcuni territorj della provincia di Perugia, ne' quali si sopraccarica ai censiti quella dativa che graverebbe quell'ospedale di santa Maria della Misericordia privilegiatamente esentato, *lo stato comparativo si farà in doppio*; l'uno cioè sulle cifre che presentano i ruoli dati in esigenza, l'altro con le cifre che avrebber dovuto figurare, se non militasse la esenzione a beneficio del detto ospedale, e la reimposizione sulla massa de' censiti.

Ognuno de' cancellieri è tenuto alla più stretta osservanza de' presenti ordini circolari ed istruzioni, de' quali sarà tosto accusato ricevimento.

Il pro presidente
G. Grassellini.

(N.° 62.) *Ordine circolare della segreteria per gli affari di Stato interni sulla retta applicazione dei §§. 1641 e 1643 del moto proprio 10 novembre 1834 in ordine alle offerte reali.*

10 ottobre 1842

E' giunto a notizia di questo ministero, che alcuni giudici e tribunali nelle cause promosse innanzi di loro sulla validità delle offerte reali, a termini del moto-proprio 10 novembre 1834 §. 1641, abbiano spesse volte ritenuto come ricusa l'assenza del creditore dal suo domicilio allorchè il debitore fa eseguire l'offerta, e quindi l'abbiano condannato alle spese.

Tali decisioni, quando non costi di una assenza dolosa del creditore, non sono conformi nè alla lettera, nè allo spirito della legge. Imperocchè il suddetto §. 1641 distingue il caso dell'assenza dal caso ben diverso della ricusa. E quantunque nell'uno o nell'altro caso il decidere sulla validità della offerta appartenga al giudice o tribunale, tuttavolta il successivo §. 1643 chiaramente dispone, che le spese della offerta sono a carico dell'offerente, quando venga accettata dal creditore. Ora questi non essendo presente, non potrebbe nè accettare nè ricusare la offerta. Tut-

to adunque dipende dal fatto posteriore ; cosicchè s'egli non si oppone alla dimanda e si dichiara pronto a ricevere la somma o la cosa offerta e farne quietanza , dovrà considerarsi come accettante , nè potrà essere condannato alle spese pel solo motivo della assenza.

Ad evitare pertanto che sia stabilita una massima erronea contro la lettera e lo spirito della legge , sono incaricati i signori presidenti dei tribunali di render note queste avvertenze ai tribunali stessi ed a tutti i giudici che dipendono dalla loro giurisdizione , perchè siano ad essi di norma.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni li 10 ottobre 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 63.) *Ordine circolare dell' eminentissimo pro-Tesoriere generale col quale si prescrivono alcune norme tendenti alla più spedita esecuzione dell' articolo 9.° della notificazione pel nuovo contratto della tassa cavalli, e relative all' entrata e sortita dei medesimi dalle porte della città.*

15 ottobre 1842

Dalla notificazione pel nuovo contratto della tassa sui cavalli, che dalla direzione generale delle dogane è stata diramata ai signori ministri doganali alle porte di Roma, conoscono già i medesimi, che in virtù dell'articolo 10 sono essi i soli incaricati di tutto ciò che riguarda l'entrata e sortita dei cavalli, di che si tratta specialmente nel precedente articolo 9.

Ha creduto peraltro il cardinal pro-Tesoriere generale che particolari istruzioni facessero d'uopo sull'applicazione del sudetto nono articolo, sicchè senza nulla innovare nella comminazione delle penali in caso di contravenzione, non abbia però la troppo rigorosa esecuzione a recare immeritati disagj, come pure per prevenire che o la malizia del conduttore dei cavalli, od anche un errore talvolta scusabile, o lo smarrimento d'una bolletta imputabile alla sola sua trascuraggine non

abbia a produrre la conseguenza del gravissimo incomodo dei viaggiatori, che non possono supporsi partecipi della colpa del vetturino.

In questo divisamento si raccomanda in primo luogo ai ministri doganali delle porte, che all'entrata dei forastieri o vetturini rammentino ad essi l'obbligo di prendere la bolletta, poichè sebbene la legge imponga ai conduttori dei cavalli a prendere, e per conseguenza richiedere le bollette, ciò non ostante è bene di prevenire un mancamento, che potrebbe talvolta non essere malizioso.

Relativamente alle bollette per quei forastieri, che si annuncieranno come proprietarj di cavalli, ai quali la legge concede la dimora in Roma di otto giorni senza pagamento di tassa, si avverte che ai medesimi dovrà secondo la pratica in uso rilasciarsi una bolletta come pei vetturini, vale a dire per cinque giorni, prevenendoli di farsi conoscere all'officio dell'appalto, cui dovranno giustificare che sono proprietarj e non vetturini per avere la bolletta degli otto giorni.

Passando poi alla parte del sudetto articolo, ove si dispone che nell'atto della partenza il conduttore dei cavalli debba presentare alla porta la bolletta rilasciatagli all'entrare, o la bolletta della tassa pagata secondo la dimora che avrà fatta in Roma, e che in mancanza dell'una e dell'altra di tali bollette siano sequestrati i cavalli, fin-

chè il proprietario o conduttore di essi non siasi giustificato, il cardinal pro-Tesoriere generale, prevedendo che a risparmiare il tempo indispensabile per tale giustificazione, ed il disagio dei viaggiatori, potrebbe convenir piuttosto ai conduttori di cavalli di dare una garanzia per poter liberamente partire, e presentare in tempo più comodo le loro ragioni, ha creduto di adottare l'espediente che i medesimi possano sul momento liberare dal sequestro i loro cavalli o muli mediante il deposito di scudi due per ogni capo, il quale deposito sarà perduto dal deponente, qualora dentro il termine di due mesi non abbia avanzato il suo ricorso per giustificarsi; ciò peraltro senza punto pregiudicare le ragioni della reverenda camera per l'applicazione delle multe e penali comminate dalle veglianti leggi per le contravenzioni.

Tali depositi dovranno poi risultare da apposite bollette a madre e figlia, che la tesoreria passerà all'appaltatore della tassa cavalli, e che dal medesimo verranno diramate alli ministri doganali alle porte, nelle quali bollette sono pure espresse le condizioni del deposito, ed i signori ministri medesimi avvertiranno che il conduttore dei cavalli, facendo il deposito sudetto, apponga la sua firma alla bolletta madre, con che s' intenderà che abbia accettato le condizioni ivi espresse. Le somme risultanti da detti depositi verranno alla fine di ogni mese dai ministri delle porte passate all' offi-

cio dell' amministrazione presso ricevuta, e presenteranno insieme i bollettarj per loro giustificazione.

Dopo tutto questo il cardinal pro-Tesoriere generale sebbene sia persuaso che i signori ministri doganali guidati dalla loro educazione non abbisognino di avvertimenti per comportarsi nel disimpegno delle loro attribuzioni con urbane e dolci maniere, pure non può dispensarsi di farne loro speciale raccomandazione per ciò che riguarda i casi contemplati nella presente circolare, per i quali la moderazione e la dolcezza sarà senza meno giovevole ad evitare dispiacenti contestazioni.

Tanto si partecipa a vostra signoria per la parte che lo riguarda.

Dalla nostra residenza di monte citorio li 15 ottobre 1842.

A. CARD. TOSTI pro-Tesoriere generale.

(N.° 64.) *Disposizioni dirette a regolare il turno di alleggio e quello di partenza dei bastimenti che vogliono essere rimurchiati coi vapori dal porto canale di Fiumicino a Ripagrande.*

25 ottobre 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete cardinale Tosti della Santita' di Nostro Signore *e sua S. R. C. pro-Tesoriere generale.*

Colla nostra notificazione de' 27 febbrajo 1839 furono date le norme per regolare l'alleggio dei bastimenti, che con tutto il loro carico non potrebbero risalire il tevere fino a ripagrande, e per istabilire l'ordine progressivo fra i bastimenti secondo gli arrivi, onde togliere gli abusi ed arbitrj che eransi introdotti.

Ora che il nuovo sistema del rimurchio col mezzo de'battelli a vapore, invece del tiro de'bufali, rende tanto più pronto il modo di giungere da fiumicino a ripa grande, è necessario che i bastimenti secondo il loro arrivo si trovino pronti ed alleggeriti, ove ciò occorra, per essere at-

taccati ai vapori tostochè questi arrivano in quel porto canale per prenderli e rimurchiarli; e che sieno altresì guidati da un piloto pratico del fiume ad evitarne i pericoli. D'altronde molti padroni e capitani o non sono pronti ad alleggerire, o non alleggeriscono in proporzione de' fondali, che allora si trovino nel fiume; ciò che non può riconoscersi che da persona perita, ed a cui sia giornalmente data notizia certa de' fondali delle *acque a passare.* Quindi a togliere ogni pericolo di danni ed ogni motivo d'inconvenienti, ordiniamo quanto siegue.

1.° Fermo quanto fu prescritto colla sopra citata nostra notificazione pel turno di alleggio ed ordine di partenza da fiumicino, vi sarà in quel porto canale un ministro espressamente incaricato di conoscere i carichi de' bastimenti che vogliano muoversi per ripa grande, e di ordinare quando e quanto debbano alleggerire.

2.° Il ministro incaricato di regolare l'alleggio rilascerà *gratis* ai padroni e capitani una fede certificante che il carico non ha bisogno di essere alleggerito, o ch'è stato alleggerito quanto bisogni. I legni mancanti di questo certificato non potranno essere attaccati e rimurchiati dai vapori, perderanno il rango nel turno di partenza, e non potranno rivendicarlo che ne' successivi viaggi quando sieno muniti della suddetta fede.

3.° La dogana di fiumicino all'arrivo dei vapori presenterà ai comandanti dei medesimi la nota d'ordine de' bastimenti, che sieno in regola per la partenza, acciocchè sieno attaccati quelli, ai quali spetta secondo l'ordine della bolletta di approdo giusta l'articolo 9.° della citata notificazione, e secondo il disposto dal § precedente; al qual effetto i comandanti medesimi si faranno esibire il documento di alleggio.

4.° I piloti del tevere, che secondo il consueto e l'uso generale verranno assunti per regolare i respettivi bastimenti onde senza inconvenienti seguano il celere corso dei vapori, saranno responsabili degl' incagli che accadessero. I bastimenti, che non saranno guidati da un piloto pratico del tevere, e riconosciuto a termini della notificazione degli 11 gennajo 1817, non potranno attaccarsi ai vapori, cui, non meno che a se medesimi, potrebbero essere di danno.

Dalla nostra residenza di monte citorio li 25 ottobre 1842.

A. CARD. TOSTI pro-Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini commissario generale della R. C. A.

(N.° 65.) *Dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni alla direzione del debito pubblico, che determina i casi nei quali debba applicarsi l'articolo 21 del moto proprio 1.° maggio 1828 sulle giubilazioni o pensioni degli impiegati civili inquisiti o condannati.*

7 novembre 1842

Presi ad esame gli articoli del moto proprio della san. mem. di Leone XII del 1 maggio 1828, e quanto può essere in analogia alle interpellazioni fatte dal signor principe direttore del debito pubblico col foglio dei 7 maggio prossimo passato num. 2561 intorno alla prosecuzione o decurtazione degli assegni agl'individui giubilati nei casi di loro arresto in carcere o condanna per delitti, il sottoscritto cardinale segretario per gli affari di Stato interni premettendo che riguardo agli individui militari è necessario che lo stesso signor principe si compiaccia diriggersi all'eminentissimo signor cardinal segretario di Stato, cui è affidata la disciplina delle armi, ha per il resto il pregio di significare.

Che quanto ai giubilati civili soggetti ad inquisizione o pena per delitti di titolo non infamante non può aver luogo sospensione o cessazio-

ne di assegnamento giacchè l'articolo 21 dell' enunciato moto-proprio 1 maggio 1828 contempla la sola qualità del delitto infamante onde deve riguardarsi il titolo, per cui si procede alla inquisizione, talchè non essendo esso di natura infamante il giubilato è esente dalla sospensione o privazione dell' assegnamento.

Per la privazione della giubilazione agl'inquisiti per delitto di titolo infamante è necessario, che insieme all'indicato titolo concorra anche la condanna a pena afflittiva in corrispondenza alle prescrizioni del citato moto-proprio.

Rapporto poi alle spese alimentarie di un giubilato in carcere non essendovi legge per la quale sia ingiunto che durante l'inquisizione o prima della condanna il carcerato paghi le spese degli alimenti: che anzi secondo il disposto dell' articolo 16 del regolamento penale il diritto del fisco per il rimborso di così fatte spese si fa dipendere dall' esito della causa, ossia dalla condanna dell'inquisito, così per uniformità di principio conviene di stabilire, che se il giubilato non è condannato, le spese alimentarie non sono ripetibili. Durante poi la condanna gli alimenti del condannato sono a carico dell' erario.

In ordine finalmente ai delitti che sono di competenza del tribunale della sacra inquisizione, avuto il debito rispetto al suo istituto d'inviolabile segreto, il sottoscritto cardinale reputa oppor-

tuno che nei singoli casi de' giubilati inquisiti o condannati dal tribunale medesimo, il signor principe direttore implori l'oracolo Sovrano.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni il 7 novembre 1842.

M. CARD. MATTEI

(N.° 66.) *E' prescritto agli enfiteuti della bonificazione pontina di espurgare le fosse maggiori delle tenute, e le fosse migliarie esistenti nella medesima; non che riparare gli abbeveratoj e ridurli a livello degli argini adjacenti, onde conservare la bonificazione stessa.*

14 novembre 1842

NOTIFICAZIONE

A termini del regolamento emanato per la conservazione della bonificazione pontina li 20 giugno 1818, gli enfiteuti debbono in ogni anno espurgare ad uso di arte tutte le fosse secondarie di scolo sotto il quale nome vengono comprese le così dette fosse migliarie, e le fossi maggiori delle tenute, e di più eseguire tutti gli altri lavori,

che in detto regolamento vengono annualmente prescritti.

Quindi è che la prefettura generale richiamando ciò che è disposto in detto regolamento, e ciò che venne notificato pur nell' ottobre dello scorso anno col num.° 7742 del 25 del detto mese ordina agli enfiteuti pontini che dopo venti giorni dalla data della presente notificazione debbano avere regolarmente spurgate le fosse migliarie, e le fosse maggiori delle loro tenute, come pure per tale epoca avere riparato gli abbeveratoj e ridotto il loro livello a quello degli argini adjacenti con fornirli lateralmente di buona staccionata, e selciato il piano inclinato dalla parte del letto dei fiumi e canali.

E perchè tali obblighi dagli enfiteuti siano scrupolosamente, ed esattamente adempiti, la prefettura commette fin da ora al suo ingegnere che dopo l'indicata epoca faccia una visita generale, e trovando in alcun luogo i lavori non fatti, o fatti, ma non *ad uso d'arte*, *e colla dovuta larghezza*, *e profondità*, siccome prescrive il citato regolamento, in tali casi li faccia immediatamente eseguire di officio a carico, e spese dei contraventori, i quali saranno tenuti inoltre alle pene comminate dagli articoli 5, 7, e 20 del sopraindicato regolamento.

La presente notificazione affissa, e pubblicata avrà lo stesso effetto come se fosse stata per-

sonalmente consegnata a ciascuno degli enfiteuti pontini.

Data in Roma dal nostro palazzo li 14 novembre 1842.

L. CARD. GAZZOLI prefetto.

(N.° 67.) *Viene stabilita la nuova tariffa dei prezzi pel rimurchio dei bastimenti coi battelli a vapore.*

15 novembre 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete cardinale Tosti della Santita' di Nostro Signore, *e sua R. C. A. pro-Tesoriere generale.*

Per favorire il commercio col rendere più agevole e spedita la navigazione del tevere dal porto-canale di fiumicino sul mediterraneo al porto di ripa-grande in Roma, il governo ha stabilito il rimurchio dei bastimenti col mezzo de' battelli a vapore, ed ha in vista altri miglioramenti e vantaggi. Colla enunciata provvidenza è stato tolto il

tiro de'bufali, mezzo incomodo, e che dava luogo a più inconvenienti, fra i quali sono da notarsi quelli del dover rimanere talvolta lungo tempo in fiumicino dove l'aria non è salubre nella stagione estiva, e d'impiegare più giorni per venire alla ripa grande. Le spese eran molte; poichè, oltre la tassa del tiro, eranvi le annesse mancie, il logoro o nolo delle funi, il bisogno di mano di uomini, e pel maggior trattenimento maggior consumo di vettovaglie.

Sul calcolo delle enunciate spese e gravezze, che i bastimenti doveano sostenere, si formò una tariffa provvisoria della tassa di rimurchio; ed ora, dopo avere con nostra notificazione dei 25 ottobre scorso regolato l'alleggio per evitare i danni degl'incagli, dopo avere osservata in pratica l'applicazione della enunciata tariffa provvisoria, ci troviamo in grado (salve le ulteriori emergenze) di emanare la tariffa stabile colle analoghe disposizioni. Quindi, valendoci delle facoltà all'uopo conferiteci, ordiniamo e disponiamo quanto siegue.

I. I battelli a vapore, esclusi i giorni di festa di precetto, partiranno da ripa grande al levare del sole, e giunti in fiumicino ne ripartiranno mezz'ora dopo il loro arrivo. L'andata e venuta de'vapori non avrà luogo quando non vi sieno legni da portarsi a fiumicino, nè quivi bastimenti da prendersi per condurli al porto di ripa grande.

II. I bastimenti saranno presi e rimurchiati secondo l'ordine del loro arrivo, a termini della notificazione dei 27 febbrajo 1839, quando si trovino pronti ed in regola secondo il disposto nell'altra notificazione dei 25 ottobre prossimo passato.

III. Nel tratto del tevere da ripa grande a fiumicino niun bastimento o barca potrà navigare se non rimurchiata dai battelli a vapore.

IV. Le piccole barche della portata di quindici tonnellate o al di sotto formeranno eccezione alla disposizione dell' articolo precedente per la sola discesa, quando non si creda di farle accodare ai vapori, e non siavi pericolo d'inconvenienti, o d'impaccio al rimurchio de' grossi legni. A questo effetto dovranno essere munite di un biglietto del comandante de' battelli a vapore, il quale al bisogno indicherà le cautele, che debbano osservare nel viaggio.

V. Non sarà permesso ai legni di partire da fiumicino e da ripa grande senza il rimurchio, e se arbitrariamente se ne allontanassero sottostaranno al pagamento delle tasse come se fossero state rimurchiate, oltre l'emenda de' danni, ai quali avessero data causa direttamente o indirettamente, e le pene secondo la gravezza de' casi a forma delle leggi vigenti.

VI. Le tasse di rimurchio per i legni, che vengano dal porto-canale di fiumicino al porto di ripa grande sono le seguenti:

1.° Per ogni lib. 1000 di merci, che le barche di qualunque portata contengano . . . . baj. 20

2.° Per le merci, il carico delle quali suol valutarsi a volume, si calcoleranno lib. 3000 per ogni tonnellata, e quindi per ogni tonnellata si pagheranno . . . baj. 60

3.° I legni in parte carichi ed in parte vuoti pagheranno pel vuoto in ragione di ogni tonnellata secondo la portata di legno baj. 10

4.° A favorire la esportazione delle nostre merci si accorda una minorazion di tassa a quei legni, i quali dal mare vengano vuoti per far carico di prodotti e merci dello Stato: dessi per ogni tonnellata pagheranno baj. $7\frac{1}{2}$

5.° Quando un legno è obbligato ad alleggerirsi paga sempre per l'intiero suo carico; ma il navicello di alleggio prendendo le merci già tassate sarà soggetto alla sola tassa del vuoto, come al § 3, secondo la sua portata, da ripartirsi come di ragione fra i legni, che abbiano alleggerito.

VII. Le tasse per i legni, che da ripa grande discendono a fiumicino, sono fissate come appresso:

1.° I legni carichi di qualsivoglia merce, onde favorire la esportazione de' nostri prodotti e merci, pagheranno indistintamente per ogni tonnellata . . . . . baj. 10

2.° I legni, che partono vuoti in tutto o in parte, pagheranno la medesima tassa di . . . . baj. 10

3.° I navicelli d'alleggio, sia che portino il carico de' legni alleggeriti (fermo il disposto dall'articolo VI §. 5°.) sia che tornino vuoti, pagheranno secondo la loro portata e per ogni tonnellata la tassa di . . . baj. 5

4.° Le piccole barche di una portata di 15 tonnellate o al di sotto, tanto cariche, quanto scariche, quando sieno accodate ai legni che si rimurchiano, pagheranno per ogni tonnellata . . . . baj. 3

VIII. Meritando il commercio interno un ragionato favore, si stabiliscono tasse di eccezione per que' legni, i quali non vengono dal mare e non escono da Fiumicino; ma portano prodotti dello Stato verso la capitale, o dalla capitale ad altri luoghi lungo la riva del tevere.

1.° I legni, che partono carichi da luoghi posti fra Fiumicino e Capo due-rami, per ogni tonnellata di carico pagheranno baj. 20

2.° I legni scarichi, o per la parte non carica, pagheranno per ogni tonnellata baj. $7\frac{1}{2}$

3.° Quando partono da Ostia, o da altro punto sulla fiumara grande, a causa della deviazione, che i battelli a vapore dovranno fare, si aggiungeranno per ogni tonnellata secondo la loro portata . . . . . . baj. $2\frac{1}{2}$

4.° I legni, che partono carichi da luoghi fra Capo-due-rami, e mezzo camino, pagheranno per ogni tonnellata di carico baj. 15

5.° Se fossero scarichi, e per la parte, per la quale non fossero carichi, pagheranno per ogni tonnellata . . . . baj. $6\frac{1}{2}$

6.° I legni, che partono carichi da qualunque luogo al di quà di mezzo camino, pagheranno per ogni tonnellata di carico baj. 10

7.° Se fossero scarichi, e per la parte non carica . . . . baj. 5

8.° I legni da fiume, che da Ripagrande o altri punti partono carichi o scarichi per fermarsi fra Capo-due-rami e Fiumicino, salva l'eccezione per le barche di 15 tonnellate o al di sotto, come all'articolo IV, pagheranno per ogni tonnellata . . . baj. 4

9.° I legni come sopra, che si fermano fra Capo-due-rami e mezzo camino baj. 3

10.° I legni come sopra, che si fermano prima di mezzo camino . . . baj. 2

11.° Il rimurchio dei legni contemplati ne' §§. 7.°, 8.° e 9.° si farà per accodamento agli altri legni rimurchiati.

IX. Nelle tasse espresse nei tre articoli precedenti è tutto compreso; e perciò i naviganti null' altro dovranno pagare sotto qualunque titolo o quesito colore. Le bollette ed altre carte si rilasciano gratuitamente.

X. Si dichiara che per conoscere quali sieno le merci, che si considerano a volume, si avrà riguardo all' articolo 11.° dell' editto 9 marzo 1823, come già si pratica. Ne' carichi però di pietre potendo il peso desumersi dalla quantità dei piedi cubi de' massi, si farà il calcolo secondo i medesimi.

XI. Ne' casi di carichi forzati oltre la stazatura del bastimento, pe' casi di merci da considerarsi a volume, si avrà riguardo alla immersione del legno sopra il segno detto di salutifera portata per calcolare il vero carico approssimativamente.

XII. Per conoscere la reale portata de' legni, i quali non sieno stati altra volta nel porto di Ripa-grande ed ivi stazati, si faranno stazare appositamente. Quando ciò, per qualche ragione, non potesse effettuarsi si farà il ragguaglio della stazatura estera secondo le nostre tonnellate.

Dalla nostra residenza di monte citorio questo dì 15 novembre 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

Filippo Appollonj Segretario, e Cancelliere della R. C. A.

(N.° 68.) *Disposizioni risguardanti la proibizione del giuoco così detto de'* numeretti.

22 novembre 1842

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in montorio della S. R. C. prete cardinale Tosti della Santita' di Nostro Signore *e sua R. C. A. pro-Tesoriere generale.*

Dai bandi, editti e notificazioni sul giuoco del lotto è stato sempre proibito di prendere e far giuochi, sia sulle estrazioni dello Stato od estere, sia sopra lotterie ed estrazioni particolari. Ad onta però di sì fatte generali proibizioni si è introdotto in più luoghi un giuoco di numeri isolati, che diconsi *numeretti*, il quale tien le veci de' giuochi così detti per eletto, o per estratto, e si fa sotto il quesito colore di scommessa, mentre però colui che giuoca indica il numero ed il caso di vincita se esce in qualunque degli estratti, o in uno determinato; paga una certa moneta, e ne ha in cambio la promessa di una somma, che viene fissata per la vincita. A reprimere questa, simili, ed altre qualunque contravvenzioni, va-

lendoci delle facoltà espressamente all' uopo conferiteci, dichiariamo ed ordiniamo quanto appresso.

1.° Ferme tutte le proibizioni di lotterie particolari senza i debiti permessi, e quindi delle così dette riffe e tombole; fermo il divieto di fare e prender giuochi sulle estrazioni pubbliche per conto particolare; e fermo quanto i bandi, leggi e notificazioni in proposito dispongono, espressamente si vieta il giuoco così detto de' *numeretti*.

2.° Coloro, i quali prendessero giuochi per proprio conto, ed in ispecie gli enunciati de' *numeretti*, andranno soggetti alle penali già stabilite dalle relative leggi contro i frodatori del lotto, secondo le circostanze e la gravezza de' casi.

3.° I prenditori riconosciuti dal Governo, che ricevessero giuochi per proprio conto, oltre le penali come sopra, saranno irremisibilmente privati della prenditoria.

4.° I giuocatori in caso di vincita non avranno azione contro il prenditore pel conseguimento del premio ripromesso: i tribunali non riceveranno le loro dimande in qualunque modo e sotto qualunque aspetto promosse.

5.° Si procederà a carico de' contravventori tanto cogliendoli sul fatto, e venendo in potere delle polizze e dei registri de' giuochi; quanto in via d' inquisizione.

6.° Quando secondo le leggi non sia applicabile la pena del carcere, o altra afflittiva;

ovvero se non volesse insistersi sull' applicazione di queste pene, si procederà nei modi stabiliti per le contravvenzioni alle leggi erariali dall' editto 18 agosto 1835, dalla notificazione de' 20 dello stesso mese, dalle relative norme a stampa, e successive disposizioni.

7.° Quando, analogamente alla distinzione fatta nell' articolo precedente, avrà luogo il giudizio criminale, procederanno in Roma il tribunale camerale, e fuori in prima istanza i tribunali ordinarj. L'appello si porterà sempre alla sezione camerale degli appelli.

8.° Ai discopritori ed inventori sono attribuiti i premj fissati ne' sopra citati editto e notificazione del 18 e 20 agosto 1835. Si osserveranno le regole pe' riparti.

9.° Trovandosi in grado i ministri di polizia di scoprire e sorprendere con più facilità simili contravvenzioni, potranno procedere sia ai processi verbali d'invenzione, sia alla compilazione d'incarti stragiudiziali da passarsi poi ai tribunali competenti per ridurli, quand' occorra, a processi giudiziali.

10.° Nei casi, ne' quali si proceda a termini del sopra citato editto de' 18 agosto 1835, i processi verbali si registreranno in Roma ed in Bologna presso l'amministratore de' lotti: negli altri luoghi nelle prenditorie, che saranno munite del relativo registro. I processi verbali s' intime-

ranno col mezzo de' procuratori camerali, che procederanno quindi agli atti ulteriori.

11.° Le cause, che si trovano pendenti, saranno ultimate colle distinzioni e procedure suddette, quante le volte non possano essere definite per mezzo di conciliazione, nel modo stesso che venne stabilito per le frodi e contrabbandi nel ripetuto editto de' 18 agosto 1835.

12.° In tuttociò, che non è contrario alle disposizioni della presente notificazione, rimangono in pieno vigore le leggi precedenti.

Dalla nostra solita residenza di monte citorio li 22 novembre 1842.

A. CARD. TOSTI Pro-Tesoriere generale

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

Filippo Appollonj Segretario e Cancelliere della R. C. A.

---

* (N.° 69.) *Viene instituita una fiera annuale nella comune di Montalboddo delegazione di Ancona pel giorno* 10 *maggio* (notificazione del camerlengato dei 23 novembre 1842).

(N.° 70.) *Dichiarazione della segreteria per gli affari di Stato interni sulla mano regia competente alla camera degli spogli e per essa alla sacra Congregazione* de propaganda fide *e suoi cessionarj.*

3 dicembre 1842

Inteso l'oracolo della Santità di Nostro Signore sul dubbio se in virtù del §. 1.° dell' editto 9 luglio 1835 i cessionarj della camera de' spogli sono in facoltà di procedere con la mano-regia per la esigenza de' crediti da loro acquistati col mezzo delle composizioni, il Santo Padre si è degnato permettere che nel Sovrano suo nome si dichiari quanto segue:

1.° I cessionarj dei suddetti crediti come aventi causa dalla camera apostolica potranno valersi del privilegio fiscale della mano-regia contro i debitori ceduti, qualunque sia l'epoca della fatta composizione.

2.° Essendo cól breve della san. mem. di Pio VII in data 19 giugno 1817 che incomincia « *Catholicae fidei* » surrogato alla camera de' spogli la sagra congregazione de propaganda fide, i cessionarj della medesima in via di composizione potranno egualmente procedere con la mano-regia,

affinchè i debitori ceduti siano costretti al pagamento.

3.° In tutti gli atti relativi alla mano-regia si osserveranno le norme contenute nel citato editto.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni il 3 dicembre 1842.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 71.) *Circolare della segreteria di Stato ai presidi delle provincie, diretta ad impedire l'introduzione di un opera sulle* storie italiane, *a forma della convenzione conchiusa tra lo Stato pontificio con quelli dell' Austria e Sardegna.*

8 dicembre 1842

Si è rappresentato dall'I. R. governo toscano che siasi intrapresa dalla tipografia della Fenice in Napoli, e vada ad intraprendersi dall'altra Pedone in Palermo la ristampa di un'opera sulle *storie italiane* recentemente pubblicata in Firenze dall' autore signor canonico Giuseppe Borghi coi tipi Lemonnier.

Dovendosi impedire le introduzioni di tale ristampa in tutti quegli stati, i cui governi han

preso parte alla convenzione conchiusa tra l'Austria e la Sardegna in guarentigia della proprietà delle opere scientifiche, letterarie, ed artistiche, (salve sempre le riserve contemplate nell' articolo XXVI della convenzione medesima) ; mi affretto di prevenire in proposito vostra signoria illustrissima per quelle disposizioni, che dal suo canto si rendono all' uopo occorrenti.

Roma 8 dicembre 1842.

L. CARD. LAMBRUSCHINI.

---

* (N.° 72.) *Viene instituita una fiera nella università di Civitella Conti appodiato della comune di s. Venanzo delegazione di Orvieto pel giorno 20 di ottobre di ciascun anno* (notificazione del camerlengato dei 9 dicembre 1842).

---

* (N.° 73.) *Viene instituita una nuova fiera nella comune di Pagliare delegazione di Ascoli pel giorno 13 ottobre di ciascun anno* (notificazione del camerlengato dei 15 dicembre 1842).

(N.° 74.) *Ordinanza della segreteria per gli affari di Stato interni sulla nomina del giudice giureconsulto nel tribunale di commercio di Roma.*

24 dicembre 1842

La Santità di Nostro Signore volendo che all'uffizio di giudice giureconsulto nel tribunale di commercio di Roma si destini sempre un soggetto che abbia meritata la fiducia pubblica nell'esercizio lodevole delle funzioni giudiziarie ha disposto quanto segue:

1.° Uno de' giudici uditori presso la congregazione civile dell' A. C. sarà prescelto con ispecial nomina Sovrana per sedere come giudice giureconsulto nel tribunale di commercio di Roma.

2.° La nomina di questo giudice si farà per un solo triennio: nondimeno potrà egli essere di triennio in triennio confermato.

3.° Durante l'esercizio delle funzioni di giudice giureconsulto nel tribunale di commercio il giudice uditore, oltre il soldo inerente al proprio uffizio, riceverà dal pubblico erario un supplemento di scudi quindici mensili: su questo supplemento non avrà luogo alcuna ritenzione.

4.° Affinchè non si ritardi il corso degli affari nel tribunale dell'A. C. sarà nominato un nuovo giudice uditore.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni il 24 dicembre 1842.

MARIO CARD. MATTEI

(N.° 75.) *Ordine circolare della Congregazione speciale di sanità diretto alla cura, preservazione, ed estirpazione del contagioso morbo così detto* cimorro dei cavalli.

27 dicembre 1842

Il morbo così detto *cimorro dei cavalli*, il quale benchè antico in sua origine, pure non si è veduto in Europa se non che nell'anno 1821, in cui ebbesi un primo caso a Berlino, va quasi insensibilmente ad insinuarsi fino a noi, e specialmente ha infestato i cavalli della truppa pontificia.

La fierezza di questo morbo non si restringe alla sola specie cavallina, asinina e mulina, ma riesce parimenti letale all'uomo, cui comunica facilmente l'indole sua.

Verificatosi pertanto dalla congregazione speciale di sanità più di un caso di questo contagio-

so morbo, il quale ha fatto qualche vittima umana anche a poche miglia da questa dominante, si è data la medesima congregazione tutta la cura propria del geloso suo istituto, onde avvisare non solo ai mezzi di cura e di preservazione, ma eziandio all' estirpazione di questo malore: e dopo le più mature discussioni ha adottato le seguenti discipline:

1.° Ogni preside pubblicherà nella propria provincia un'editto, con cui s'inculcherà ad ogni proprietario di cavalli, asini e muli, di denunciare entro ventiquattro ore alla respettiva deputazione di sanità (sotto pena di una multa più o meno forte secondo le circostanze de' luoghi) qualunque bestia malata con sintomi del *cimorro*. A ben distinguere essi sintomi si annette alla presente un foglio d' istruzione, in cui dopo essersi dati gl'indizi i più sicuri della malattia, si passa all' indicazione delle misure precauzionali onde prevenirla, ed in fine al metodo curativo; del qual foglio se ne farà ovunque la più estesa distribuzione, e singolarmente ai veterinari.

2.° Eguale intimazione, colla comminatoria dell' inabilitazione dall' esercizio, sarà fatta ai veterinari, i quali avranno l'istess' obbligo di fare le denuncie indipendentemente dai proprietari, e senza che si possano suffragare vicendevolmente.

3.° Ricevute appena siffatte denuncie, ogni deputazione o autorità locale darà opera immedia-

ta all' isolamento della stalla ove si trovi la bestia infetta, adottando tutte le misure che si sono suggerite nel foglio già detto d' istruzione, tanto per assicurarsi degl' indizi caratteristici della morbosità, quanto per la cura e per impedirne la diffusione.

4.° Accadendo lo sviluppo in una stalla comune ad altre bestie, verranno le sane di subito separate dalle inferme o inferma, ma non mai poste le prime in libera comunicazione, se non dopo un periodo almeno di dieci giorni, entro i quali siensi mantenute in perfetta salute, senz'essere apparso minimo indizio di qualsivoglia morbo, e specialmente di quello in discorso, e ne depongano con dichiarazione scritta i veterinari deputati alla cura. Durante un tal periodo saranno assoggettate alla suffumigazione ed a lavande acidulate le selle, i basti, le capezze ed ogni altro arnese, di cui le bestie fossero fornite all'atto della separazione dalla stalla infetta o sospetta.

5.° Gli uomini addetti alla custodia o cura di siffatti animali infetti o sospetti useranno le maggiori precauzioni nel trattarle. Oltre a ciò non si dipartiranno mai dalla stalla senza lavarsi diligentemente le mani in acqua acidulata, e senza sottoporre i loro vestiari ai suffumigi di cloro. Tutto questo s'intende prescritto, senza togliere alle respettive commissioni provinciali la facoltà di prendere sugli uomini le misure assicurative più pro-

prie de' contagi, le quante volte, secondo i diversi casi e le circostanze, lo giudicassero conveniente.

6.° Ogni deputazione comunale si farà somma premura di comunicare le denuncie, appena pervenutele, alle rispettive commissioni provinciali, servendosi anche di mezzi straordinari ad effetto specialmente di ottenere da queste le ulteriori istruzioni che fossero di mestieri, se si trattasse in singolar modo della necessità di sospendere l'accesso alle pubbliche fiere a tutta la specie cavallina di qualche determinato luogo.

7.° Le commissioni provinciali terranno, in caso di tali frangenti, la medesima corrispondenza colla congregazione speciale, che sogliono e devono tenere in caso di qualunque malattia contagiosa o di uomini, o di animali.

8.° La maggior cura poi e circospezione sono raccomandate nell' umazione delle bestie, che fossero morte, o si fossero uccise affette di *cimorro* contagioso, e di qualche infelice uomo che ne fosse per essere la vittima. Il sistema più sicuro è quello della sotterrazione in una buca profonda almeno sei piedi, formato uno strato di calce viva nella profondità, e ricopertone il cadavere, incendiandolo d'appresso coll' azione dell' acqua sulla calce, e quindi ricuoprendo la buca, facendo battere ed assodare accuratamente la terra. Ove non potesse effettuarsi questo sicuro espediente, si

supplirà almeno con degli spinai da sovrapporsi alla buca, onde impedire al bestiame di rusparvi.

9.° Eguali ed anco maggiori debbono essere le cautele e gli espedienti disinfettanti da pratticarsi nelle stalle, sugli attrezzi serviti alle bestie nella malattia. Oltre quanto ne dice il citato foglio d'istruzione, si prescrivono generali lavacri con acqua di ranno, suffumigazioni di morveaux, ed esposizione, per quanto sia possibile, all'aria aperta, così degli ambienti come degli oggetti. Parlando anzi di quelli di minimo valore, sarebbe sempre preferibile il partito di seppellirli colla bestia, onde diminuire i veicoli di così contagioso morbo.

10.° Consimili ai sistemi sopra tracciati, e per meglio intendersi in tutto conformi a quanto si prescriveva già pe' colerosi, devono essere le discipline disinfettanti da porsi in opera sugli ambienti ed effetti, che fossero già appartenuti a qualunque uomo morto di *cimorro*. Anzi, poichè si osserva per l'esperienza dei casi avvenuti, che questa letale malattia impiega per la distruzione dell' uomo un tempo ben lungo; così non si raccomanda mai abbastanza la maggiore diligenza ai medici, agli infermieri, ed ai famigliari di siffatti malati nelle discipline disinfettanti in tutte le volte in cui si trovino a contatto coll'infermo: per lo che s'invigilerà singolarmente, che in prossimità della stanza dal medesimo abitata non manchino

mai acque acidulate e suffumigi di cloro proporzionati ad ogni caso e circostanza, oltre la cura che si avrà precipuamente di far circolare l'aria libera, in quanto sia conciliabile collo stato del malato.

Dalla congregazione speciale di sanità questo dì 27 dicembre 1842.

M. CARD. MATTEI presidente.

Guglielmo Persichetti segretario.



ISTRUZIONE

sul moccio dei cavalli.

Il moccio, o sia *cimorro del cavallo*, è una malattia lunga ed in sommo grado contagiosa, la quale o si sviluppa da se medesima dopo comparse le gavigne (strangoglioni); oppure per mezzo di cavalli che ne sono affetti, viene comunicata agli altri sani.

Il primo caso verificasi spessissimo nei polledri, quando le glandule benigne e gli strangoglioni semplici possono, per effetto di varie sfavorevoli circostanze talmente peggiorare, da far nascere un male lento e maligno. Lo scolo del naso, che da prima era piuttosto spesso ed uniforme, si

raggruppa e si converte in bioccoli grumosi simili al cacco: la membrana mucosa delle narici si tinge di strisce e di macchie rossiccie: la gonfiezza glandolare sotto la mascella, da prima forse calda e dolorosa (che nella maggior parte di simili casi si trova sempre aderente ad un ramo mascellare, ed è per conseguenza unilaterale) cessa dal dolere, diviene dura e difficile a smuoversi. Tostochè poi lo scolo del naso si fa glutinoso, e si attacca agli orli delle narici qual sucida crosta, allora la glandula è ormai da dichiararsi sospetta, e può facilmente degenerare nel moccio.

Quest' esito funesto è da temersi principalmente, quando i cavalli affetti dal cimorro hanno la bolsaggine ed il pelo irsuto, si sente ognor più chiaro un mormorio ansante nel tirare il fiato, la pelle interna del naso diviene vizza, sporca e scolorita, lo scolo di colore verdastro, grigiocenere, o brunaccio e viscido, attaccasi ognor più e s' incrosta all' orlo delle narici, e generalmente è soltanto unilaterale, o per lo meno più abbondante dall' una che dall' altra narice. La gonfiezza glandolare è per lo più da un solo lato dura, inflessibile e non dolente, più tardi compajono le ulcere del moccio dentro il naso, ma sovente sono situate tanto in alto, che vivente l'animale non si possono vedere.

Il moccio in secondo luogo, come si è detto di spora, può svilupparsi nei cavalli sani median-

te l'infezione contagiosa, anche senza veruna malattia d'altro genere.

Pochi giorni dopo avvenuta una tale infezione si manifesta un apparato di sintomi morbosi, perdita di appetito, tristezza, celerità di respiro: tutte cose che sogliono poi di nuovo svanire.

Le gavigne delle ganascie si gonfiano, e questi tumori sono per lo più unilaterali aderenti e duri, ora si scorgono nell'interno del naso macchie e strisce rosse; da prima scola un flusso chiaro acquoso che ben presto si cambia in gialliccio e verde, ma rimane tuttavia trasparente; ora si formano eziandio piccole vesciche nel setto divisorio delle cavità nasali, massime nella membrana pituitaria, le quali presto si rompono e si convertono in ulcere cogli orli ripiegati e col fondo pallido e lardaceo. Se la respirazione diviene ansante è segno che tali ulcere si trovano più in alto nella cavità del naso, ed in questo frangente è assolutamente incurabile. E sebbene i cavalli in questo stato nulla svelino di morboso in tutto il resto del corpo, l'appetito e la digestione siano vivaci, e le altre funzioni corporee si compiano come nei cavalli sani, ciò nulla meno il loro scolo del naso è attaccaticcio.

Il male fin qui ancora locale cresce a poco a poco in modo che non solamente tutta la mucosa delle narici, ma perfino le parti ossee delle cavità del naso e della fronte vengono attaccate

dal moccio. Lo scolo comincia a divenire assai torbido, di color cenericcio, sudicio, screziato da lividure sanguigne e da piccoli punti neri che provengono dalle intaccate ossa, e mandano fetore.

Le ulcere rese cancrenose lungo la membrana pituitaria aumentano e s'ingrandiscono vieppiù di giorno in giorno, i peli ed i crini si rizzano ovunque sollevansi gonfiezze acquose, e sovente dei tumori e nodi farcinosi.

Gl'induriti nodi delle gavigne sotto la mascella non si presentano tuttavia in tutti i cavalli mucciosi: quindi è che per giudicare i cavalli sospetti di moccio, o cimorro, richiedesi un esame tanto più minuto e rigoroso, in quanto che per parte di uomini ingannatori soglionsi impiegare tutti i raggiri possibili onde occultarne il male. Perfino nei casi più dubbi, aprendo i cavalli periti dal moccio, si hanno sovente le più convenienti prove dell'esistenza di questa malattia dai guasti che si rinvengono secondo i diversi gradi del male ora in alto della membrana mucosa della cavità del naso e nelle ossa turbinate; o cartocci, nelle cavità della fronte e delle mascelle, ora nelle gavigne, o glandole del collo e nella trachea, le ulcere, la carie delle ossa, la marcia ammassatasi a grumi trovansi sovente da una sola parte del capo, nel qual caso lo scolo esce soltanto dalle corrispondenti narici.

Si trovano ben spesso dei guasti in tutti i visceri situati nelle regioni del petto e nel ventre. Non di rado i polmoni sono nodosi, e ripieni di piccoli granelli, a guisa di grandine, le glandole mesenteriche sono indurite ed ulcerose. Le ulcere partendo dalla cavità del naso s'inoltrano non di rado anche verso le fauci e la trachea; cosicchè anche in queste scorgonsi delle località ulcerate e rose dalla sanie (icore).

Delle misure precauzionali onde prevenire il moccio.

L'inefficacia di tutti i mezzi stati fin'ora impiegati contra la già spiegatasi malattia del moccio o cimorro, e la facilità con cui questa esiziale ed incurabile malattia può da un cavallo all'altro, e perfino all'uomo comunicarsi, richiedono di vegliare attentamente onde prevenire la propagazione del contagio.

Il contagio si comunica ad un cavallo sano quando la materia del moccio (la marcia o il muco dell'animale infetto) viene ad immediato contatta colla membrana mucosa del naso del cavallo sano: più quando il contagio tocca qualche altra località della pelle, la quale però sia lesa.

Il più delle volte l'infezione nei cavalli nasce dalla circostanza d'aver essi mangiato ad una medesima greppia, o dall'aver bevuto ad un me-

desimo secchio con un cavallo affetto dal moccio: cosicchè i loro nasi siansi trovati a contatto cogli efflussi del malato.

Sono sospetti, oltre la materia del moccio, anche il sangue, l'orina, la bava ed il sudore de' cavalli mocciosi. Se però questi fluidi restano esposti per qualche tempo all'aria ed al caldo, perdono interamente il loro vigore attaccaticcio.

Possono altresì esser causa di contagio di cavalli sani, oltre agli arnesi di stalla, anche le coporte, i filetti, le briglie e le cavezze ec. dei cavalli mocciosi, se mai si usassero, essendo lordi di materia mocciosa recente.

Ora volendo impedire qualunque sviluppo di moccio per infezione, la precauzione richiede imperiosamente di non tollerare alcun cavallo affetto da questo male. I cavalli mocciosi, e sospetti di moccio, non debbono nè lasciarsi andare al pascolo in comunione con altri, nè collocarsi nelle stalle occupate da altri cavalli sani, e nemmeno adoprarsi insieme con questi nell'attiraglio: ma ogni cavallo in cui ravvisare si possono alcuni segni, o sintomi di moccio, deve darsi incontanente nelle mani dello scorticatore perchè sia ucciso o distrutto. Quei cavalli in cui la materia del moccio non si fosse manifestamente spiegata, o che fossero affetti soltanto da glandole sospette, verranno sottoposti a cura veterinaria, e tenuti frattanto (cioè finchè l'esito siasi deciso) rigorosamente segregati da tutti gli altri sani.

Per conseguenza i cavalli sospetti debbono avere assolutamente i loro appositi custodi, le loro coperte stregghie, gli abbeveratoj, le cavezze che non debbono adoperarsi per gli altri cavalli. Quando arrivano alle locande ed osterie ec. dei cavalli freschi si dovranno prima di collocarveli nettare ben bene le greppie ed i secchi che servono all' abbeveraggio; si debbono poi imbiancare di nuovo con calce le muraglie di quella stalla in cui giacquero cavalli affetti dal moccio o da gavigne sospette; lavare attentamente col ranno le rastrelliere, le mangiatoje, le tramezze, gli arnesi da bere; piallare quanto è possibile le pareti di legname; abbruciare lo strame, o sottrarlo insieme al concime. Si debbono parimenti arroventare a dovere tutti gli oggetti di ferro, sciorinare per lungo tempo tutto quello cui potesse appiccarsi il contagio prima di arrischiarsi a collocare in quella stalla nuovi cavalli sani.

Metodo curativo.

Si è detto pocanzi, che quando la malattia non sia ben spiegata, e si osservino soltanto nel collo delle glandole sospette, si consegni il cavallo alla cura del veterinario. Quantunque si debba supporre che questi sappia istituire una cura convenevole, tuttavia giova sapere che il cavallo dev'esser tenuto in luogo tepido, protetto dall'aria, dev'es-

sere coperto nella groppa e attorno il collo con lana, che la dieta a lui destinata dev' essere rinfrescante, temperante, composta di erbe fresche e sugose, poco fieno e buona crusca inaffiata con acqua melata e nitrata. L'esperienza ha mostrato che in questo primo periodo della malattia giova moltissimo il salasso anche ripetuto secondo il bisogno, e che utile realmente riesce l'amministrazione del purgante, anche questo rinnovato secondo le occorrenze. L'esperienza stessa ha mostrato giovevoli i suffumigi col vapore di piante ammollienti, tenuto l'animale a testa bassa, affinchè il moccio abbia esito, e asterse quindi le narici col decotto dell' erbe mentovate. Vuolsi contemporaneamente applicare un' empiastro ammolliente alle glandule del collo ingorgate e dolenti, e secondo che esse tendono alla risoluzione ovvero alla suppurazione, favorirne l'esito coi mezzi opportuni. Molti esperti si lodano dell' amministrazione interna di un qualche rimedio diaforetico in specie dell' antimonio e nitro: altri pratici raccomandano le strofinazioni generali secche, e in tempo d' inverno quelle ancora con un linimento volatile e stimolante. Non manca in fine chi per vincere la malattia incipiente, ricorre ad uno o più setoni. Tutto ciò come si è detto si riferisce al moccio non per anco spiegato ed inoltrato, mentre a morbo manifesto ed avanzato l'espediente da prendersi è l'uccisione dell' animale a fine d' impedire la propagazione del contagio.





